

FAUSTINO NAZZI

## Storia religiosa del Distretto di Tolmino dalle origini al 1751

### Capitolo I - Tolmino - secoli XIV-XVI

**Nota ♣** Per la storia religiosa di Tolmino seguiremo di preferenza le *Definitiones-Libro verbali* delle sedute consiliari del capitolo di Cividale che ci sono state conservate dal 1360 in poi, anche se, fino al 1450, con scarsa continuità. Non trascuriamo tuttavia le fonti amministrative sia del capitolo che della comunità di Cividale quando riportano materiali dello stesso genere o risultano utili alla chiarificazione di qualche problema specifico. Seguiamo il criterio cronologico dei fatti, scandendo le parti con la successione dei vicari curati, senza trascurare di mettere in rilievo tematiche di particolare interesse con titolazione specifica.

**La prima cristianizzazione ♣** Il Paschini, nella recensione dell'opera del tedesco E. Klebel (1926), osserva come nulla si sappia dell'attività missionaria nella Carniola, Stiria Inferiore, Croazia e Slovenia. La prima diffusione avvenne in epoca paleocristiana ed i centri maggiori furono Lubiana e Cilli (Sochsenfeld) di cui rimangono significative tracce. L'unico accenno all'opera missionaria lo si ha nella lettera del missionario Candido scritta ad Alcuino, *"dalla quale si desume soltanto che egli predicava il Vangelo in un paese boscoso, agli Slavi il cui linguaggio non comprendeva"*. Per il nostro storico *"i secoli nono e decimo sono ancora per la più parte ben misteriosi per quel che riguarda la penetrazione della civiltà nel paese che sta ad oriente delle Alpi Giulie; paese che pienamente incivilito nel secolo quarto, ci appare pienamente rinselvaticato nel settimo-ottavo e che fu dovuto riconquistare alla civiltà"*<sup>1</sup>.

Conosciamo lo stile dei Franchi nella diffusione del cristianesimo: un messaggio religioso-politico che comportava soggezione al nuovo ordine che nella religione cattolica romana vedeva la sanzione della propria identità e disponeva oltre che delle armi suasive della predicazione dei missionari anche di quelle della forza militare per conservarlo nei territori conquistati.

Riportiamo i registi di documenti antichi: 1188: *"Gundranno signore di Tolmino rinunciò in mano del Patriarca Godofredo il feudo che aveva avuto dal Patriarca stesso in Tolmino, affinché, dopo la sua morte, investisse il Preposito Pellegrino di Cividale"*. Il redattore can. Michele Della Torre Valsassina, che, nel 1836, raccolse in due volumi le pergamene cividalesi, aggiunge in nota: *"Questo diploma è molto interessante per li affari del Capitolo di Cividale per le cose di Tolmino che fu ceduto al patriarca per il Preposito Pellegrino che poi fu Patriarca col titolo di Pellegrino II (1194-1204). Notabile per le nobili famiglie di Cividale e del Friuli"*<sup>2</sup>. La prepositura ed il capitolo di Cividale convivevano con beni e giurisdizioni proprie che passeranno al capitolo come ente unico nel 1252.

Donazione di Mainardo conte di Gorizia (+1142): *"\*Il conte Mainardo morì e lasciò ai canonici di Aquileia 10 mansi in Tolmino"*<sup>3</sup>. Donazione del patriarca d'Aquileia Godofredo ed

<sup>1</sup> PASCHINI 1926a, p. 95. I riscontri bibliografici sono raccolti nella *Bibliografia generale della Storia religiosa della Slavia Friulana dalle origini al 1920*.

<sup>2</sup> AMC Perg to. II, 1-2-1188.

<sup>3</sup> SCALON 1982, p. 399. *"Mengardus comes obiit, qui X mansos in Tulmino canonicis dedit"*. Facciamo precedere da un asterisco le parti tradotte il cui testo latino è riportato in nota.

abate di Sesto al Reghena (1182+1194): *"\*Godofredo patriarca morì (1142c.) e lasciò ai confratelli canonici 10 mansi in Tolmino"*<sup>4</sup>.

In Tolmino nel 1213, *"post ecclesiam curie, Wolfger confermò la sentenza del 21 luglio 1178 sui pascoli del monte Stefan. Presenti fra gli altri Wolfredo di Purgessimo gastaldo di Tolmino, Ciriolo gastaldo d'Antro, pre Silvestro di Caporetto ecc."*. Manomissione del 1283: *"Instrumento di manomissione fatta in Tolmino da Guidotto Della Torre gastaldo di Tolmino per nome del Patriarca Raimondo Della Torre alla famiglia messa in libertà di Tolmino con un altro strumento congiunto del 1284, ratificato dal Patriarca Della Torre. Il primo strumento per mano del Manfredo di Tolmino in copia. Il secondo per mano di Nicolò di Cividale nodaro"*. Nota del curatore can. Michele della Torre: *"Questi instrumenti provano che Tolmino era del Patriarca Raimondo per l'approvazione di Gregorio Patriarca e che nel 1297 Raimondo Patriarca restituì al Capitolo di Cividale"*<sup>5</sup>. Regesto del 1297: *"Instrumento con il quale si annunzia al Capitolo la lettera che, di commissione del Patriarca Raimondo, ordina al nobile Fedo Della Torre suo nipote, gastaldo patriarcale in Tolmino di restituire al Capitolo di Cividale le rendite del Capitolo stesso che il suo antecessore Patriarca Gregorio di Montelungo si era appropriato indebitamente"*<sup>6</sup>. La Pieve di Tolmino con le sue filiali ritorna al capitolo di Cividale ed è pure questa l'epoca dell'affidamento della gastaldia<sup>7</sup>.

Regesto 1315: *"Il preposito Guarniero da Gagliano affitta per un anno i redditi della pieve di Tolmino a Mainardo genero di Paolo Boiani, per sei marche e mezza di denari aquileiesi"*<sup>8</sup>. Regesto 1321: *"I canonici Bernardo da Cividale e Pietro da Orsaria e il mansionario Domenico Nero, compartecipi nell'acquisto della decima e del quartese delle pievi della zona di Tolmino, effettuato dal can. Guido da Manzano per un valore di 118 marche ed un denaro di moneta aquileiese, promettendo di versare la loro parte di quanto dovuto al capitolo di Cividale"*<sup>9</sup>. La distinzione tra decime e quartesi deriva dal carattere feudale delle prime incassate a titolo signorile o dominicale dal capitolo e sacramentale del secondo che servirà in minima parte a costituire il salario dei vicari curati nominati dal capitolo<sup>10</sup>. Per questo il capitolo si considererà pievano-parroco in esclusiva delle pievi unite alla sua mensa e riconoscerà ai propri delegati il solo titolo di vicari amovibili *ad nutum*, cioè a sua discrezione, resistendo a qualsiasi riforma e normativa canonica, creando un fenomeno "unico" e sorprendente in Italia fino al ventesimo secolo.

<sup>4</sup> SCALON 1982, p. 322. *"Godefridus patriarcha obiit, qui dedit fratribus X mansos in Tulmino"*.

<sup>5</sup> AMC Perg VII, 12-5-1283.

<sup>6</sup> AMC Per to IX, 20-7-1297, p. 67.

<sup>7</sup> VALE 1943, p. 176.

<sup>8</sup> GIANNI 2001, 22-5-1315, p. 66. Testo: *"Die X exeunte dicto mese may, in curia domus quam nunc habitat dominus Leonardus castaldio Civitatensis. Presentibus Donaduscio de Civitate, Henrico filio quondam Richiscii, Dyonisio calcifice filio Bertaldi, Nicolao clerico infrascripti domini prepositi familiari et Nicolao cum dicto castaldione habitante et aliis. Venerabilis vir dominus Guarnerus de Gallano prepositus ecclesie Civitatensis, dedit vendidit et locavit Meynardo generi domini Pauli capitanei Tulmini plebis dicti Tulmini redditus et proventus ad omne periculum et eventum dicti Meynardi a proximo festo sancti Iacobi usque ad unum annum completum, et hoc precio et foro sex marcharum et medie, quam pecuniam dictus emptor solvere promisit et stetit medietatem usque ad proximum festum sancti Martini aliam vero medietatem usque ad proximum festum sancti Odolrici tunc proximum sequentis, sub pena unius marche in singulis capitulis stipulata et cetera, et sub obligatione omnium suorum bonorum et cetera, cum omni melioramento non mutata forma contractus"*.

<sup>9</sup> GIANNI 2001, 16-6-1321, p. 386. Testo: *"Domini Guidoni de Mançano. Die XVI intrante iunio, penes altare Sancti Laurentii maioris ecclesie Civitatensis. Presentibus discretis viris dominis Odolrico de Midea et Tremontano de Civitate, canonicis ecclesie Civitatensis predicte, Herist et Warneo quondam Bonitatis de Civitate et aliis. Cum dominus Guido de Mançano archidiaconus Concordiensis a venerabilibus viris dominis Guarnero decano et capitulo eiusdem ecclesie Civitatensis decimas et quartesia plebium de Tulmino emisset pro CXXVIII marchis et uno denario denariorum aquilegensis monete, prout publico instrumento scripto manu Iohannis Rubei notarii de Civitate dicitur contineri, dictus dominus Guido necnon domini Bernardus de Civitate, Petrus de Orsaria, canonici et Dominicus Niger mansionarius ecclesie Civitatensis predicte ibidem ad hoc specialiter conragati confessi et contenti fuerunt quod huiusmodi emptio decimarum et quartesiorum ad ipsos omnes comuniter et ad lucrum et ad dampnum quod absit spectabat et pertinebat pro rata, promittentes dicti domini Bernardus, Petrus et Dominicus ad sancta Dei evangelia nomine sacramenti et cum obligatione et cetera, quod unusquisque ipsorum partes sibi contingentes pro ratis suis in terminis deputatis et prout idem dominus Guido in ipsa emptione promisit prefatis dominis decano et capitulo satisfacere cum effectu et sub pena dupli de quo questio moveretur minus V solidos et cetera"*.

<sup>10</sup> SAMBIN 1941, p. 51.

Regesto 1327: *"Il patriarca Pagano Della Torre nomina Berofino de Girolidi can. di Aquileia e suo cappellano, suo procuratore per raccogliere entro un anno, disponendo dei beni e delle giurisdizioni e dei diritti della chiesa di Aquileia, 1000 marche dovute alla camera apostolica, secondo il concordato raggiunto con il delegato apostolico"*. Fra i beni obbligati per raggiungere l'enorme somma ci sono anche le *"\*gastaldie della Carnia e di Tolmino con i frutti e tutti i redditi rispettivi"*<sup>11</sup>.

La prima decima veramente universale e pienamente organizzata è quella del 1274-1280, ordinata da papa Gregorio X che divise l'Europa cristiana in 24 colletterie e l'Italia in sette. L'Alta Italia costituiva la colletteria 21ma ed il collettore aveva il mandato di raccogliere la decima *"in omnibus partibus Lombardiae, Marchiae Tarvisinae, Aquileiensis et Gradensis patriarchatum et in Archiepiscopatu Januensi"*<sup>12</sup>.

Nel 1357: *"Instrumento d'acquisto di un manso in Tolmino da un certo Bertoldo di Chinesa"*. Nel 1359 il capitolo acquista alcuni mansi con case in Tolmino ed altri mansi in villa Picul Tolmino con case, livelli e censi<sup>13</sup>. Nel 1360 ci sono contestazioni per le decime capitolari in Tolmino<sup>14</sup>.

Da questa documentazione il Paschini deduce che *"Tolmino, sebbene al di là delle Alpi nostre, pure non fece mai parte del resto della Carniola, come tutta la valle superiore dell'Isonzo, ma rimase legato direttamente al Friuli"*<sup>15</sup>. Noi possiamo precisare che il territorio del distretto di Tolmino-Plezzo era spazio strategico essenziale per l'*Oppidum* cividalese, senza dei quali territori, strade e passi per le chiuse di Plezzo-Tarvisio-Villacco ed alla valle di Tolmino per Lubiana, Gorizia e Monfalcone, *Forum Julii* romana e *Civitas Austriae* altomedievale non avrebbe avuto senso. La sua collocazione all'imbocco del Friuli e regioni italiche settentrionali costituirà pure il suo limite per il basso medioevo e l'età moderna, quando verrà surclassata da Udine al centro della pianura friulana.

Nel 1361 locazione nel villaggio di Dresenza filiale della vicaria di Tolmino: *"\*Locazione del manso di Dresenza, già coltivato da Querino di Dresenza per il censo consueto"* e ancora nel 1375, *"\*locazione del manso di Dresenza; investi con il bordo del suo mantello Perdancha, vedova di Černeč ed ora moglie di Mario di Dresenza, quale massaria e con il censo che pagava il signore Černeč"* per la durata di 5 anni; *"locatio mansi in Dresenza"*<sup>16</sup>. La variazione del toponimo non muta la referenza. I nomi di persona sono latini come Quirino, tedeschi come Perdancha, sloveni come Černeč, una mescolanza permanente.

Nel 1361: *"\*Appalto delle decime e della Gastaldia di Tolmino ai conduttori e locatori"*; acquirente Bernardo fu Domenico di Rosazzo, abitante in Gorizia. Testimoni: Sivrido di Soffumbergo e Giacomo da Roma vicedecano. *"\*La transazione prescinde da ogni pericolo ed imprevisto come naufragio, rovina e guerra ecc. e qualsiasi altra traversia ecc. e per il valore di mercato di 150 marche"* da versarsi *"\*entro la prossima festa di san Giacomo del mese di luglio sotto la penale di 100 lire"*. Garanti *"in solidum Ellaro tabernario"*, Benedetto Sivredo e Bartolomeo. La preoccupazione di salvaguardare la natura dell'appalto delle entrate comportava la clausola, vessatoria, dell'esclusione di ogni contrattempo, compresa si direbbe la fine del mondo, per l'integro versamento della cifra pattuita. Più tardi, sotto il dominio veneto, si dirà: *"Per guerre, morbi e tempeste, incendii et qualunque altro infortunio sotto qualunque nome et vocabulo compreso, excepto che il Supremo dominio di tal logo non*

<sup>11</sup> TILATTI 2006, p. 222. *"gastaldias Carnie et Tulmini cum fructibus et redditibus universis ad eas spectantibus"*.

<sup>12</sup> SELLA-VALE 1941, p. 283.

<sup>13</sup> AMC Perg XIII, 25-7-1357 n. 104. AMC Perg XIII, 9-10-1359 n. 125, p. 104. AMC Perg XIII, 9-11-1359, n. 127, p. 107.

<sup>14</sup> AMC Perg XIII, 10-2-1360 n. 133, p. 114.

<sup>15</sup> PASCHINI 1930, p. 164.

<sup>16</sup> AMC Def n. 3, gennaio 1361, p. 11v. *"Locatio mansi de Dresença, quem olim colebat Querinus de Dresença; solvere capitulo censum consuetum"*. AMC Def n. 3, marzo 1361, p. 33. *"locatio mansi de Dresença, cum fimbria sue clamidis, investivit Perdancham uxorem quondam Černeč et nunc uxorem Marii de Dresença, tamquam massariam, censo quo solvebat dominus Černeč"*. AMC Def n. 8, 1375.

*ocupasse tai decime o quartesi in qual caso siano tenuti di pagar pro rata parte dell'i scossi*"<sup>17</sup>.

Di solito il capitolo proponeva cifre d'appalto esorbitanti che i concorrenti regolarmente riducevano di un terzo se non della metà. Le annate produttive permettevano un guadagno sufficiente a coprire il rischio di altre meno fruttuose, tenuto conto d'altronde che la scarsa produzione aumenta i prezzi. Il ritmo produttivo era consolidato: ad un anno calamitoso, succedeva uno buono, quindi uno di media resa. Per rifarsi del rischio bastava assumersi l'appalto per diversi anni se non in modo continuativo. Raramente uno si "rovinava", nel qual caso il capitolo si dimostrava ragionevole; si è severi per essere, all'occorrenza, comprensivi. Tuttavia la litigiosità sui versamenti pattuiti era considerevole. Si pagava in generi o in moneta secondo misure specifiche e valori riconosciuti del capitolo. In quest'epoca Tolmino costituiva mercato a sé, come Cividale, Gemona, San Daniele, Udine ecc.; particolarmente severa, anche se spesso sfortunata, la comunità di Cividale. Questi mercati supponevano il controllo delle merci e dei prezzi. I "somari-saumari-sommari" o mercanti erano ben esperti, magari su consiglio dei locali: approfittavano dell'impraticabilità delle strade ufficiali, magari rompendo i ponti o sollecitando punti franosi, per evitare le mute o dogane ed in particolare i mercati-fori cittadini, quando risultavano troppo calmierati o tassati da interventi del consiglio del comune. La semplice deviazione si diceva per antonomasia "rompere la strada", anche se quella rimaneva integra. Si erigeranno cancelli e sorveglianza all'imbocco di quelle alternative come quella sul ponte di Santa Lucia di Tolmino per impedire la via di Canal d'Isonzo.

Nel 1364 si cita pre Federico fu "Franciscutti de Tulmino", teste per la fideiussione di Giacomo fu Amedeo di Cividale "*\*per venti marche di moneta aquileiese per le pertinenze del capitanato di Tolmino*"<sup>18</sup>. Si trattava di un cividalese consorte in Tolmino.

Tolmino comprendeva la tassa dell'arcidiaconato, un prelievo da mansi *ad hoc* riservati ed affittati per coprire le spese del placito-visita annuale che l'arcidiacono *in montibus* teneva per il controllo della vita religiosa della vicaria. Nel 1367 il can. Ribisino acquista "*\*tutta la rendita e l'ufficio della gastaldia e dell'arcidiaconato di competenza del capitolo in Tolmino*" per marche 14 e mezza, da versarsi metà per la festa di san Giacomo ed il resto entro l'anno<sup>19</sup>, cioè entro Natale, perché allora la documentazione civile e religiosa datava l'inizio d'anno a Natale come stabiliva il calendario di Giulio Cesare.

Gli arcidiaconi, come canonici, avevano di solito solo gli ordini minori: tonsurati, accoliti, lettori, esorcisti ed alcuni i maggiori: suddiaconi e diaconi, cioè raramente erano dei sacerdoti. Il loro stesso titolo si riferiva ad un ruolo amministrativo che, nella tradizione (pensiamo al diacono ed *eo maius* all'arcidiacono), era ritenuto più importante del ruolo sacerdotale, a conferma che questi enti religiosi, più che pastorali, associavano degli "impiegati" della preghiera come servizio sociale di una comunità civile intrisa di religioso. In questo senso erano i comuni a sollecitare processioni e preghiere per le avversità stagionali, loro sollecitavano la scelta del predicatore quaresimale, punivano la bestemmia con la multa di una marca, perseguivano l'eresia, giudicavano streghe, stregoni e malefici, intervenivano nelle questioni matrimoniali perseguendo il delitto d'adulterio, concubinato, prostituzione, stupri compresi i preti colpevoli e faticheranno, lungo il XV secolo, a riconoscere il foro ecclesiastico, almeno fino a che non dimostrerà di essere efficiente ed imparziale.

Nel 1379 il patr. Marquardo di Randeck affitta il castello di Tolmino con tutti i redditi e proventi della contrada, con i diritti annessi e con la gastaldia a Rodolfo De Portis di Cividale per 6 anni per 6000 marche, rinnovabili come in effetti avviene nel 1388, "*sicché pareva che ormai lo dovesse rimanere per sempre*". Il patr. Pancera nel 1402 riuole Tolmino e nel 1407 si giunge ad un accordo con la quietanza a Cividale di quanto gli doveva per le rendite di

<sup>17</sup> AMC Def n. 2, 13-3-1361, p. 34v. "*Locatio decime et Castaldie de Tulmin conductoribus et locatoribus... completo ab omne suo periculo et eventu naufragii, ruyne et guerre et cetera et alterius cuiuscumque periculi et cetera... et hoc nominatim pretio et foro centum et quinquaginta marcharum... proximo festo sancti Jacobi, mense julii, pena 100 librarum*". AMC Def n. 14, febbraio 1550, p. 14.

<sup>18</sup> AMC Def n. 2, 24-4-1364, p. 28v. "*pro viginti marchis denariorum aquilegensis monete pro pertinentiis capitanati in Tulmino*".

<sup>19</sup> AMC Def n. 3, 2-3-1368. "*omnes fructus et officium Castaldie et Archidiaconatus solitos dicti capituli*".

Tolmino. Nel 1418 Cividale è padrona incontrastata di Tolmino e provvede a proprie spese alla custodia dei passi. Il capitano rappresenta il comune di Cividale in Tolmino. Venezia riconosce delle esenzioni: "*Che si esenti Cividale dalle gravanze per le spese che la Comunità incontra per la custodia dei passi per impedire le incursioni dei barbari*"<sup>20</sup>. Nel '500, sotto l'Austria, la gastaldia di Tolmino continuerà ad essere gestita dal comune di Cividale ed il capitolo a raccogliere le decime.

Nel 1445 si stabilisce "*\*di incaricare d'ora in poi come arcidiaconi solo quelli che hanno gli ordini sacri*"<sup>21</sup>: suddiaconato, diaconato e magari presbiterato se non altro per giustificare il titolo di "diacono", ma solo il Concilio di Trento tradurrà in atto e con fatica, imponendo il sacerdozio a tutti i canonici. Il prete nel passato era un esecutore del dovere pastorale legato ad un beneficio: esattamente un servo del sacro, parallelo al servo della gleba. Chi disponeva del beneficio aveva l'obbligo di esercitare, per sé o tramite delegati, la cura d'anime, ma prevaleva il ruolo amministrativo, come tra proprietario e massaro o tra possesso e lavoro. Il cattolicesimo costituiva l'altra faccia della proprietà di un mondo opportunamente duplicato: alla scissione anima corpo corrispondeva questo e l'altro mondo. Un simile espediente entrerà in crisi a seguito della scoperta dell'America, una specie di Europa duplicata, un altro mondo di riserva che permetterà la fuoriuscita da una società di sussistenza, sia pure lentamente. I cieli cominceranno ad afflosciarsi, dando la stura alla secolarità ma fino ad un certo punto, perché la globalizzazione contemporanea svela l'ennesima utopia sottostante al mito del progresso duplicatore colonial-imperiale, prima politico poi commercial-finanziario.

La decima colpiva i prodotti maggiori, genericamente detti "*blada*", ed anche il lino, detto *Prodonica*. Gravava sui mansi o terreni che costituivano all'origine la struttura insediativa del territorio quando cioè è stato "centuriato" ed affidato ad un nucleo familiare di coloni-massari; il loro numero e titolarità non cambierà nel tempo anche se andranno incontro ad una certa confusione con la suddivisione ereditaria, fenomeno che si cercherà di contenere, perché previsto per una famiglia non ne avrebbe sopportate di più, ciò che risulterà inevitabile sia per l'ampliamento che per l'estinzione dei fuochi. La tassa che gravava sul manso, detta *Arcinasio* o *Arcisianatico*, in pratica incideva sul terreno originario indiviso e poteva essere ad esempio di circa 16 soldi.

"*\*Vendita della decima del lino di Tolmino*" fatta a Ribisino per marche 2 e mezza, somma da versarsi a Natale<sup>22</sup>. Chi concorreva doveva avere un'apprezzabile consistenza economica, in ogni caso sempre garantita da uno o più fideiussori.

Accanto alla gastaldia, arcidiaconato, decime del lino c'era una decima "*nascentium*" o primizie. Nel 1368 le acquistò Martino beccaio di Cividale per marche 36 e mezza, da saldarsi alla festa di san Giacomo, pena mezza marca; fideiussore Giovanni di Moimacco prebendato. La cifra maggiore proveniva dall'appalto della "*\*pieve di Tolmino. Appaltò i soliti frutti e redditi annuali della contrada di Tolmino*" per 24 marche da saldarsi a san Giacomo, sotto pena di una marca. L'acquirente della gastaldia di Tolmino per quest'anno, Sinardi di Soffumbergo, non ha saldato il conto di 150 marche: la sua negligenza comporta una penalità specifica: si procede alla spangatura<sup>23</sup>, cioè s'inchiodava un'asse di traverso alla porta impedendo l'accesso alla casa sequestrata, fino alla soluzione dell'affitto.

Per il 1369 "*\*la decima di Tolmino a Pantaleone di Premariacco. L'intera decima di Tolmino e la pieve per marche 120*", per la festa di san Giacomo di luglio e "*decima nascentium*" a Giovanni de Thassotti di Cividale per 33 marche, ancora per san Giacomo. In pratica le cinque decime: gastaldia, *plebs*, *nascentium*, *prodonica*, arcidiaconato confluiranno sotto la dizione unitaria di "*decima Tulmini*". Per il 1369 "*la decima della contrada di Tolmino e del lino a Filippo fu Francescutti di Tolmino*" per 170 marche e 60 denari; frutti e

<sup>20</sup> AMC Def com b. 18 n. 38, julii 1496, in SACCHETTI 1905, p. 13.

<sup>21</sup> AMC Def n. 13, novembre 1445, p. 31v. "*Super deputandis de cetero archidiaconis qui sunt in sacris ordinibus constituti*".

<sup>22</sup> AMC Def n. 3, 25-8-1367, p. 36v. "*Venditio decime lini de Tulmino*".

<sup>23</sup> AMC Def n. 3, 2-3-1368, p. 73. AMC Def n. 3, 7-6-1368, p. 82. "*plebs Tulmini... Locavit omnes fructus solitos et redditus anuales plebis contrate Tulmini*". AMC Def n. 3, settembre 1368, p. 95v.

redditi della gastaldia di Tolmino ed arcidiaconato ad Ellaro canonico cividalese per 9 marche e 10 denari. Il grosso delle entrate proviene dalla *plebs* (marche 182 e denari 10), la minore del lino (marche 4 e denari 2), la media la gastaldia e arcidiaconato (marche 23 e 40 denari), la minima quella del lino ed in seguito per la "*domus*" o casa-granaio affittata al decimario di turno per la conservazione della "*blada*", in attesa del tempo opportuno per la vendita. Per il 1373 il totale delle decime di Tolmino corrisponde a marche 210, per l'anno dopo a marche 220; per il 1377 la gastaldia è appaltata per sei anni a marche 18 annue. Crescerà costantemente con il tempo fino a raggiungere la cifra di 900 marche, indicando il processo "inflativo" dell'economia europea nei secoli successivi. Di solito l'appalto è annuale, ma per una voce o l'altra può comprendere anche più anni. I frutti dell'arcidiaconato di per sé obbligavano il canonico titolare a tenere "*\*le visite nella contrada di Tolmino e nelle singole vicarie, cioè la chiesa di Volzana, Tolmino, San Vito, Circhina, Ruth, Caporetto e Plezzo, sotto pena di 25 lire per ciascuna vicaria non visitata*"<sup>24</sup>.

Un mansionario pre Odorico "*de Tulmino*" rinuncia alla prebenda dell'altare maggiore della chiesa collegiata di Cividale per la vicaria di San Martino in città. Lo scambio di personale è del tutto normale, costituendo Cividale-Tolmino un territorio unitario: "*castrum et curiam Tulmini tamquam oculos huius terrae*", gli occhi di Cividale, "*punto strategico che sta in cima d'ogni pensiero a Cividale*"<sup>25</sup>.

Dal 1432 a carico del decimario vi è pure l' "*\*l'affitto di una casa di Tolmino*", situata in via pubblica detta Draga, presso l'orto di Andrea Tommaso Siglurine di Tolmino e presso la canipa "*\*di legno di Tommaso de Formentinis di Cividale*". Il prezzo d'affitto ricorrente sarà di due marche. Si tratta di una specie di granaio detto alla cividalese "*casto*", ad uso dell'appaltatore della "*blada Tulmini*", granaglie raccolte e da vendersi a tempo debito sul mercato di Tolmino o meno, nel momento più favorevole dal punto di vista mercantile<sup>26</sup>.

(1) **Pre Martino** (-1373), (2) **pre Odorico** (-1375), (3) **pre Giovanni di Alemagna** (1433-1438), (4) **pre Ermanno Petrich** (1438-) (5) **pre Giacomo** (-1451-1496) ♣ I primi due li suggerisce Gaberšček<sup>27</sup>, mentre il primo vicario di Tolmino rintracciabile nelle *Definitiones* è **pre Giovanni** "*de Alemaniam*" in occasione della sua investitura "*plebis Tulmini*"<sup>28</sup>. La presenza di vicari d'origine germanica sottintende il possesso della lingua slovena, ma non meno utile quella tedesca per nuclei di tedeschi in zona.

Il rev.do Antonio Andrea di Cividale, arcidiacono *in montibus*, a nome del capitolo, procede alla "*\*locazione di un manso nella contrada di Tolmino in località Meliçe a Mattia Papes per una marca di soldi*"<sup>29</sup>. Diamo per buona la decifrazione di *Meliçe* o *Melçe*.

Nel 1438 "*provisio ecclesie Sancti Odorici de Tulmino*" a **pre Ermanno Petrich**, già vicario di San Leonardo<sup>30</sup>. Si tratta dello scambio tra i vicari di Tolmino e quello di San Leonardo, dove pre Giovanni aggiunge un riferimento nominale più specifico, "*Thutonicus Pinguis*". Un tempo i soggetti maturavano le proprie referenze nominali in base all'impatto etnico-estetico, riflesso della massima "*nomina sunt omina*".

Nel caso non raro che l'appaltatore delle decime non mantenesse gli impegni veniva colpito da varie pene, dalle civili e penali in foro laico con il sequestro o pignorazione da parte dei "*caballari*", alle ecclesiastiche, la più frequente e meno dispendiosa la scomunica

<sup>24</sup> AMC Def n. 3, 18-2-1369, p. 108. "*decima Tulmini a Pantaleone de Premariacho. Totam decimam contrate Tulmini et plebem solitas marchas 120*". AMC Def n. 5, 23-2-1371, p. 219v. "*decima contrate Tulmini (plebs) et lini Filippo quondam Franciscuti de Tulmino*". AMC Def n. 9, 11-3-1375, p. 136. AMC Def n. 9, marzo 1377, p. 219v. AMC Def n. 11, 8-3-1431, p. 16. "*omnes fructus et officium Gastaldie et archidiaconatus solitos dicti capituli de Tulmino... visitationes per contratam Tulmini et per singulas plebes, videlicet ecclesias Wolzane, Tulmini, Sancti Viti, Circhiniç, Ruth, Cavoreti, Pletii, sub pena librarum XXV denariorum pro singula plebe non visitata*".

<sup>25</sup> AMC Def n. 9, 6-7-1375, p. 150; AMC Def com b 13, 23-6-1475, p. 47. GRION 1899, p. 208. LEICHT 1905, p. 47.

<sup>26</sup> AMC Def n. 11, 22-5-1432, p. 44v. "*emptio domus Tulmini... de ligno Thommasii de Formentinis de Civitate*". GABERŠČEK 2005, p. 33.

<sup>27</sup> AMC Def n. 11, marzo 1433, p. 55v.

<sup>28</sup> AMC Def n. 11, 1433. "*Locatio mansi contrate Tulmini in Meliçe Mathie Papes pro marcha solidorum una*".

<sup>29</sup> AMC Def n. 11, 17-10-1438, p. 117.

come capitò a ser Bartolomeo della Pusternola che “\*supplicò il capitolo di assolverlo dalla scomunica per l'affare delle decime di Tolmino”; nel caso “\*fu deciso di assolverlo”. Questo cividalese esercitava l’“*officium scotellarum*”, provvedeva le stoviglie della cucina del capitolo ed aveva come prebenda un manso in Grupignano detto appunto “*della scodella*”<sup>31</sup>, un avvertimento ai cultori di toponomastica.

Nel 1451 il capitolo accoglie una lagnanza “\*di quelli di Tolmino contro pre Giacomo loro vicario. Si decise di assumere le querele per iscritto e di interrogare i testimoni da presentarsi e sia punito secondo il diritto. Raccolte le querele contro pre Giacomo fu deciso di affidare al can. Nicolò di Sulmona e a pre Valentino di dire alle parti suddette che fino a san Giorgio non debbano licenziare il vicario e che allora sia loro comunicata la sentenza”<sup>32</sup>. Non conosciamo gli estremi del contrasto, ma il capitolo non ha una gran premura di farcelo sapere, visto che lo vuole sul posto fino alla festa di san Giorgio (23 aprile), per le celebrazioni pasquali.

Nel 1455 “\*sulla faccenda di Tolmino. Sentito il nobile ser Tano a nome della comunità cividalese e dei consorti di Tolmino che riferisce come l’ill.mo Dominio di Venezia intendeva applicare una imposizione generale su di loro per il legname delle navi ecc., tenuto conto che nella contrada di Tolmino ci sono dei tipi testardi ecc., fu deciso, visto che il can. Antonio de Nordis è a Venezia, che possa supplire a nome del capitolo per la parte di propria spettanza e gli si spedisca la lettera di autorizzazione”<sup>33</sup>. Il capitolo intanto fa il suo dovere in attesa che i tolminotti facciano il loro. Venezia aveva una fame pernicioso del legname delle montagne friulane, per le fondamenta dei suoi palazzi e per la costruzione delle sue navi commerciali e belliche specie ora contro i turchi sempre più aggressivi. Sarà, come il sale, uno dei materiali strategici nelle transazioni commerciali coi musulmani per ottenere oro e argento “*valuta estera*”<sup>34</sup>. Per ora il vicario pre Giacomo è lasciato sul posto.

“\*Affidamento dell’arcidiaconato di Tolmino”, precisamente di un manso “\*con le case e le rispettive pertinenze prima condotto da un certo Martino sarto” che, per impotenza, ha rinunciato “*in manibus*” di Urbano “\*fu Lugman di Caporetto, quale massaro” per il solito affitto<sup>35</sup>. Si tratta di beni dell’arcidiaconato, dai quali si ricavava il necessario per la fornitura di vitto e alloggio per la comitiva di sei e più persone con altrettanti cavalli in visita annuale alla vicaria.

In sintesi i dati delle decime di Tolmino, prescindendo da *prodoniza* (5 marche), *domus* (2 / 3 marche) e *archidiaconatus* per la loro invarianza e piccola entità: aa. 1407 m. 174..., 1427 m. 160..., 1430 m. 151, 1431 m. 149..., 1435 m. 145, 1436 m. 163, 1437 m. 155, 1438 m. 154, a. 1439 m. 156, a. 1440 m. 140; a. 1441 m. 183, 1442 m. 155, 1443 m. 157..., 1446 m. 150, 1447 m. 153, 1448 m. 152..., 1451 m. 150, 1452 m. 153, 1453 m. 144, 1454 m. 174, 1455 m. 165. Nell’appalto del quartese del 1456 m. 176 si precisa: “\*Per la casa di Tolmino non si chiede nulla perché è bruciata”. L’incidente è accaduto nel 1455 per mano turco-bosniaca e sarà restaurata nel 1459<sup>36</sup>. Si nota una stabilità-continuità della resa.

<sup>31</sup> AMC Def n. 13, 31-1-1446, p. 42v. “*institit quod capitulum absolvat illum ab excommunicatione pro facto decime Tulmini... diffinierunt illum esse absolvendum*”. AMC Def n. 13, luglio 1446, p. 78v.

<sup>32</sup> AMC Def n. 17, 5-2-1451, p. 2v. “*pro illis de Tulmino contra presbiterum Jacobum ibidem vicarium. Diffinitum fuit audiantur querele et recipiantur in scriptum et examinentur testes producendi et sicut demerita ipsum puniet. Per eosdem auditis querelis contra presbiterum Jacobum diffinitum fuit quod dominus Nicolaus de Sulmona et presbiter Valentinus respondeant dictis partibus quod usque ad sanctum Georgium non possunt illum licentare et quod tunc referetur sententia*”.

<sup>33</sup> AMC Def n. 18, 10-7-1455, p. 11. “*Super facto Tulmini. Audito nobili ser Tano nomine comunitatis Civitatis et consortium Tulmini dicente quod illustrissimum Dominium Veneciarum intendebat ponere certam impositionem generalem in propria pro lignaminibus navium etc. attento quod in contrata Tulmini sunt persone dura cervice etc. super hoc diffinitum fuit quod quare dominus Anthonius de Nordis est Veneciis ipse poterit supplere nomine capituli pro rata sua et quod scribatur sibi littera de licentia*”.

<sup>34</sup> LANE 1991, p. 23.

<sup>35</sup> AMC Def n. 18, 9-12-1456, p. 56. “*Locatio archidiaconatus Tulmini... cum domibus et pertinentiis suis aliter laboratum per quondam ser Martinum sartorem... quondam Lugman de Cavoreto, tamquam massarii*”.

<sup>36</sup> AMC Def n. 18, 15-2-1456, p. 33. “*Pro domo nihil quare combusta est*”. AMC Def n. 18, 11-2-1459, p. 116. Di queste prime scorrerie non vi è cenno nelle *Definitiones* della comunità di Cividale.

La chiesa si era attivata per un'ennesima crociata: “\*Sul contributo di solidarietà al patriarca contro i turchi ecc”. Furono incaricati vari canonici “\*a riscuotere e dividere e gestire la raccolta tra i prebendati secondo ed oltre la rata”<sup>37</sup>. Si tratta di una tassa sui benefici ecclesiastici, richiesta dal patriarca aquileiese Lodovico Trevisan, residente in Venezia, solidale con la Serenissima nella difesa contro i turchi.

**L'unione perpetua dei capitoli aquileiesi ♣** Il popolo era profondamente turbato. Non si trattava di depressione sussistenziale, tipica di società affette da insufficienza produttiva ricorrente, ma turbamento attivo, sollecitato da un programma, da un mutamento di mentalità in atto. La realtà economica, sociale e culturale favoriva rivendicazioni popolari inedite e coraggiose. La controprova ce la offre un progetto di unione dei tre capitoli di Cividale, Aquileia ed Udine, per l'autodifesa giurisdizionale, stabilita con una solennità eccezionale, anche se con esiti deludenti. “*Uniones capitulorum*”. In capitolo, presenti come testimoni ser Giorgio Chont, ser Antonio de Maniaco, ser Cristallo tutti di Cividale, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, invocati la Madonna, i Santi Ermacora e Fortunato e tutti i Santi, San Marco Evangelista e tutta la curia celeste trionfante, a lode e gloria di Dio onnipotente e per il felice esito e perpetuo stato del nostro ser.mo Dominio di Venezia e alla perpetua pace ecc., si costituisce l'unione tra i capitoli suddetti, per la difesa di qualsiasi “\*diritto e giurisdizione temporale e spirituale e dei beni di qualsiasi specie di competenza delle rispettive chiese e capitoli spettanti tanto di diritto che di consuetudine o di privilegio e di qualsivoglia motivo e per diffidare qualsiasi voracità o insidia da parte di coloro che intendono di continuo saccheggiare e infastidire le chiese ed i capitoli a proposito dei diritti e delle giurisdizioni e beni ed in particolare a reprimere la temerarietà di alcuni sacerdoti albanesi ed altri, nonché di altri rustici che già incominciarono a molestare le chiese ed i capitoli a proposito di alcune chiese e plebi loro unite”. Si è stabilita un'unione di ferro, “\*una confederazione che durerà in eterno tra il rev.do Domenico di Gemonia, Bertrando di Strassoldo e Giacomo di Conegliano can.co aquileiese”. I canonici di Aquileia approvano tutto ciò che è contenuto nel presente strumento, come quelli di Cividale attraverso i rispettivi rappresentanti, qui indicati insieme a quelli di Udine.

Gli articoli in sintesi: 1- le spese da sostenersi *in solidum* per la difesa dei presenti capitoli sia a vantaggio di uno che degli altri; 2- elezione di persone idonee per trattare le cose urgenti; 3- ai prescelti per le cause comuni si deve garantire la “*residenza*” nel capitolo di appartenenza; 4- se qualche causa non entra negli articoli qui previsti la si introduca, oppure, se non si è d'accordo, la parte interessata la persegua a sue spese; 5- partecipare alle spese *pro rata parte*; 6- le congregazioni vengono tenute nelle tre sedi e per quelle libere si mandino dei delegati ecc.; 7- se si vuole cambiare il rapporto di spesa s'incarichino dei competenti; 8- se un capitolo vuole ritirarsi paghi entro un mese tutte le spese fino al giorno del ritiro e 100 ducati “*nomine pene aliis capitulis*”; 9- giurano di essere d'accordo e “*in omnibus et per omnia ratificaverunt*”<sup>38</sup>. Il proposito è ferreo, l'effetto nel tempo non altrettanto, sintomo di una presa di posizione emotiva più che effettiva.

A quali avvenimenti potevano ricollegarsi tali “voracità” generalizzate ed in specie di alcuni del clero “albanese”, del clero locale e dei rustici? Nonostante l'ossequio d'obbligo contenuto nel documento d'unione alla Serenissima, era proprio la legislazione veneziana a comprendere i benefici ecclesiastici tra i beni feudali, bisognosi perciò di riconoscimento da

<sup>37</sup> AMC Def n. 18, 15-1-1456 p. 24. “*Super caritativo subsidio dando reverendo domino Patriarche contra teucros et cetera... ad exigendum et dividendum ac faciendum inter prebendatos inter et extra ratam*”.

<sup>38</sup> AMC Def n. 18, 21-7-1457, p. 74v. “*jurium et jurisdictionum temporalium ac spiritualium et bonorum quorumcumque ad ipsas ecclesias et capitula spectantium, tam de jure quam de consuetudine vel privilegiis et rationibus quibuscumque et ad reprimendam voracitatem et iniustitiam omnium infestare et inquietare volentium dictas ecclesias et capitula continuo super juribus et jurisdictionibus et bonis et precipue ad compescendam temeritatem nonnullorum sacerdotum albanensium et aliorum, necnon aliquorum rusticorum qui iam ecclesias et capitula aquileiensia et utinensia molestare ceperunt super nonnullis ecclesiis et plebibus iisdem unitis... et confederatio perpetuo duratura inter reverendum dominum Dominicum de Glemona, Bertrandum de Strassoldo et Jacobum de Conegliano cononicum Aquileiensem*”.



parte del potere politico e l'immissione *in temporalibus* dei loro titolari con adeguato riscontro pecuniario. Le conseguenze potevano essere dirompenti. Il titolare che si piegava a tanta prassi si riteneva autonomo dal capitolo che l'aveva riconosciuto *ad nutum* ed amovibile. I capitoli tenteranno in ogni modo e con successo di chiarire la differenza sostanziale fra un beneficio ecclesiastico ed un feudo, ma la cosa si riproporrà anche in seguito, specialmente nei distretti di Plezzo e Tolmino sotto l'Austria.

Il popolo ragionava come Venezia: se siamo stati noi ad erigere le chiese, a costruire le case canoniche, a costituire i benefici parrocchiali, se garantiamo al vicario la berargna e ci sobbarchiamo gli incerti di stola ecc. significa che spetta *ad nutum* nostro eleggerli e rimuoverli, riservata ai capitoli la sola formalità della convalida: non avrebbe senso un qualsiasi sopruso da parte di singoli preti o di popolani, perché Venezia sarebbe intervenuta a punire i sovversivi.

Iniziamo dalla pace di Lodi 1454. La conquista turca di Costantinopoli e la mediazione papale indussero i cinque Stati italiani: Napoli, Stato pontificio, Firenze, Milano e Venezia ad un'alleanza allo scopo dichiarato di difendere l'Italia dai turchi. I pontefici ripetono gli appelli per una crociata contro i turchi ottomani, sollecitando contributi speciali a pro di spedizioni crociate. L'Albania, anche se difesa eroicamente sulle montagne da Scanderberg, "*atleta della cristianità*", aveva il resto del territorio saccheggiato e conquistato dalle truppe ottomane, comprese alcune città "*a poco più di cinquanta miglia di mare dall'Italia*"<sup>39</sup>. Venezia non poteva ignorare i profughi, che già da molto tempo rifluivano nel suo territorio, compresi i preti che venivano immessi pure nei benefici ecclesiastici friulani.

Non poteva essere indifferente poi il messaggio culturale dell'umanesimo incipiente che anche in Venezia farà sentire i suoi riflessi culturali, incentrati sulla scoperta della storia, cioè la storicità degli eventi e sull'autonomia delle varie epoche, dunque sull'uomo come protagonista, sulla realtà come referenza per ogni ideale, una nuova civiltà aperta allo sviluppo ed al progresso, concezione davvero innovativa di fronte a quella tradizionale di un mondo statico, orientato alla riconferma dell'esistente tradizionale come base di ogni diritto.

Questa atmosfera "rivoluzionaria" è comprovata da un "gioiello" ereticale, uscito di bocca ad un certo Pantera, popolano di Ippolis piccolo villaggio nei dintorni di Cividale. La denuncia: "*\*Antonio Sclipiç e suo nipote, a nome della loro comunità, riferirono che Pantera di Ippolis, disprezzando Dio, diceva, di fronte alla gente del paese, che Dio non c'è né sarà e ciò che innalza il sacerdote sull'altare non è il corpo di Cristo, ma pane e quello che gli uomini credono sono i lavoratori e coloro che s'inginocchiano*"<sup>40</sup>.

Il testo riportato è di una decina di anni più tardi, ma l'arcidiacono si era reso conto dell'eterodossia del Pantera fin dalla visita arcidiaconale ad Ippolis del 1463, quando indica nel resoconto semplicemente: "*Nota: Panter*"<sup>41</sup>. A parte analisi più complesse<sup>42</sup>, ci basti sottolineare la storicizzazione radicale del linguaggio religioso, incentrato sull'uomo legato alla fatica del vivere e alla stessa invocazione religiosa d'aiuto. Sono un riflesso dei momenti culturali e spirituali davvero inediti dell'Umanesimo che contestava l'idea "metafisica" di Dio, ereditata dal medioevo, come Essere Infinito e giudice inesorabile, in particolare dell'uso di terminologie razionalistiche quali "*transustanziazione*" per l'eucaristia, sottraendola alla comunità credente, per farne un oggetto sacrale in mano alla gerarchia ecclesiastica.

Se un uomo del popolo è capace di tali elucubrazioni "*coram hominibus dicte ville*" e di scandalizzarli pure, significa che era comprensibile quello che diceva tanto da sentirsi in dovere di denunciarlo. Avrà contribuito l'arcidiacono con la sua cultura teologica a sistemare in modo coerente il tutto, ma non poteva essere estranea la percezione popolare del contenuto del messaggio. Dunque una convinzione decifrabile e diffusa, non una dichiarazione

<sup>39</sup> LANE 1991, pp. 275-278.

<sup>40</sup> AMC Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v. "*Antonius Sclipiç et nepos, nomine eorum communitatis, exposuerunt quod Panter de Iplis, spernens Deum, dicebat coram hominibus dicte ville, quod Deus non est et non erit et illud quod elevat sacerdos ad altare non est corpus Christi sed panis et quod homines credunt esse laborantes et genuflectentes. Petierunt quod super hoc provideri. Prefatus vero Archidiaconus decrevit citationem et personaliter compareat*".

<sup>41</sup> ACC Vis I, 25-1-1463.

<sup>42</sup> NAZZI 2003, p. 140,

grossolana di ateismo, un'idea di Dio meno "idolatrice", non materialismo grossolano, la Scrittura letta nella sua semplicità, non laicismo irriverente, un Uno-Bene-Dio ineffabile: "l'essere indica qualcosa di diverso da Uno" suggeriva Platone (*Parm* 142c) e lo considerava perciò "al di sopra dell'essere-*ἐπέκεινα τῆς ὀυσίας*" (*Rep* 508b), non "Motore immobile" o "Causa Prima" fondamento della razionalità umana come lo intendeva Aristotele. Insomma no ad un sacro "razional-materialistico" che divora tutti gli spazi di civiltà a vantaggio di "lor signori" e sì invece ad un approccio spirituale che promuove la dignità umana, cioè del Popolo di Dio.

**I Turchi ♣** Decime: a. 1458 m. 162; in quest'anno appaiono per la prima volta le cifre scritte in caratteri arabi e non più romani; il capitolo è tradizionale e quando cambia vuol dire che siamo già parecchio fuori tempo massimo; a. 1459 m. 150 e ritornano le 2 marche per la *domus* restaurata; 1460 m. 159; 1461 m. 160; 1462 m. 151; 1463 m. 148; 1464 m. 170; 1465 m. 173. Quest'ultimo è un anno davvero calamitoso: crisi economica gravissima. Il prezzo dei cereali raggiunge la cifra massima di un lungo periodo: un pesinale (kg 12½ circa) di frumento per 16 soldi (la minima degli altri anni 10 soldi). Gli acquirenti dei quartesi, per riscuotere, devono ricorrere ai *caballari*, la finanza veneta<sup>43</sup>. Nel 1466 la cifra è di m. 190.

Ciò che non ha fatto la siccità l'ha distrutto la grandine ed in fine le incursioni dei turchi, che, appunto, partivano dai loro territori sospinti dall'identica crisi che coinvolgeva il bacino adriatico; in pratica rubavano sospinti dalla miseria più che dal semplice gusto del saccheggio. "Sul caso di ser Ermacora Filittin che si presentò in capitolo e riferì come un tale nella contrada di Tolmino, che doveva versare due decime, ha subito una danno per un incendio, e chiede o di rimmettergli la somma o di provvedere altrimenti. Sul riferito si decise di rimmettergli e donargli le due decime ecc. Sul danno subito sulle granaglie si decise di ascoltare l'arcid. Lodovico e rimandare la questione ad un nuovo consiglio"<sup>44</sup>.

A sua volta pre Giacomo vic. di Tolmino "chiese di offrirgli per l'amor di Dio, anche lui a causa dell'incendio, tre marche di denari che avrebbe dovuto versare al decimario Ermacora ecc. Tenuto conto delle sue qualità eccellenti, si decise di riconoscergli il richiesto e di fargliene detrarre dal decimario. Ancora che si riconosca a lui ed al suo socio un omaggio da dividersi a vicenda". La stessa sorte è toccata di nuovo alla "domus" del quartesario: "Si decise che la casa del capitolo che fu bruciata insieme alle altre case ecc. sia restaurata rimettendovi le tegole con i soldi che si ricavano dai redditi acquisiti, intendendo che subito si appaltino le decime di Tolmino per una marca oltre il solito affitto ed affidarono l'incarico all'arcid. Lodovico"<sup>45</sup>. Nel 1466 fu sconvolta dai turchi anche la periferia di Cividale. A Purgessimo si citano "case bruciate", a Premariacco, dove il vicario supplica "per le case bruciate" dell'altare di San Gallo, ser Ermacora che dice d'aver patito "molti danni" a conto del capitolo "per la perdita che ebbe per non aver potuto depositare le granaglie, chiedendo di affidare a qualcuno di controllare e valutare; ma il capitolo

<sup>43</sup> Ser Lusio "rediens a Serenissimo Dominio, qui refert impetrasse gratiam conducendi de Apulea et parte Aprucii duo mille steriorum frumenti et siliginis et licet in gratia continentur quod debeant facere transitum per Civitatem Venetiarum tamen declaratum est per Dominium quo quando perveniet in Hystriam significetur Dominio quare concedere posse conduci directo itinere ad portum Patrie" (AMC Def com b 12, 6-12-1465, p. 72).

<sup>44</sup> AMC Def n. 19, 8-1-1466, p. 92. "Pro ser Hermacora de Filittin constituto in capitulo, dixit qualiter quidam de contrata Tulmini, qui solvere tenetur duas decimas, passus est damnum propter combustionem, petens vel remitti vel alias provideri et cetera. Super quo diffinitum fuit quod ipse due decime remittantur et sibi donentur et cetera. Super facto damni bladi, diffinitum fuit quod audiat dominus Lodovicus archidiaconus et tunc novum factum novum consilium".

<sup>45</sup> AMC Def n. 19, 21-7-1466, p. 109v. "peciit sibi donari, amore Dei, propter combustionem, marcas tres denariorum, quas dare debebat ser Hermacora decimarius et cetera. Diffinitum fuit quod, attentis virtutibus suis, ipse habeat quod peciit et quod defalcetur decimario. Item quod detur ei et socio suo, una elemosina, que dividatur inter eos". AMC Def n. 19, 17-10-1466, p. 117. "Diffinitum fuit quod domus capituli, que combusta fuit cum aliis domibus et cetera, reficiatur tegulis cum pecuniis cum quibus emi debet redditus, intendentes quod omnimodo locentur emptoribus decime Tulmini pro una marca ultra solitum afflictum et commiserunt domino Ludovico archidiacono".

*rispose di non essere tenuto*" ecc.<sup>46</sup>. Il capitolo investiva i suoi soldi nell'acquisto di redditi, censi, fitti, decime ecc., un modo "legittimo" per incassare l'interesse dell'investimento, senza che apparisse tale. C'è da chiedersi se davvero la morale cattolica nel medioevo condannasse il prestito ad interesse. Certamente una versione francescana lo giustificava come risarcimento del danno subito che "*nelle sue componenti di lucro cessante e di danno emergente si esprimeva con la parola interesse*"<sup>47</sup>. Ad ogni modo il prestito ad interesse del 10 / 15%, detto *usura*, era riservato al "giudeo": così lo si chiama di preferenza nel 1400 più che "ebreo", che la comunità assumeva con contratto detto *privilegium* per tenere il banco dei pegni in città. La garanzia era costituita dai pegni depositati come controvalore del prestito. Il giudeo era utile, perché potendosi dedicare solo alla transazione finanziaria e non investire in beni immobili di alcun genere<sup>48</sup>, poteva, all'occorrenza, essere circuito in modo plateale. Ad esempio, trattandosi di un solo nucleo familiare, era facile indurre gli adolescenti a frequentare prostitute cristiane, nel qual caso, appunto perché cristiana, risultava colpevole di un delitto degno di una punizione esemplare, cioè discrezionale. I giudei cividalesi cercheranno nei contratti *privilegiati* di premunirsi contro simili comportamenti (Sito).

A quanto si capisce c'erano diversi modi di muovere il denaro: elemosina (la si elargiva "*pro amore Dei*"), il mutuo (lo si concedeva, di solito per pochi mesi, a chi si voleva favorire per un interesse morale, economico, umano ecc. in ogni caso un vantaggio "indiretto" per nulla trascurabile per il mutuante), prestito ad interesse (proibito, perché comprometteva il "patto sociale" di una società di sussistenza: guadagnare al di fuori della proprietà terriera significava sovvertire l'ordine costituito, fondato sulla proprietà della terra e sull'aristocrazia laica e religiosa che la gestiva). Però il denaro, quando c'era, andava impiegato, acquistando, come dice il capitolo, "*redditi*". Per esempio i frati di San Francesco a Cividale hanno bisogno di denaro per la riparazione urgente del loro convento. Il capitolo acquista un loro affitto per il valore di 21 marche di soldi, con l'impegno del guardiano del convento di affrancarlo *in integrum* dopo 28 anni, nel 1489. Nel frattempo il capitolo incassava l'affitto di 2 marche, pari al 10%, a copertura fruttuosa delle 21 marche "depositate"<sup>49</sup>.

Nel 1468 "*\*fu dato l'incarico esclusivo*" al can. Bernardo Chont di restaurare "*\*la casa, tenuto conto della necessità che impone l'urgenza*"<sup>50</sup>. Crisi economica, scorrerie turchesche e le solite decime papali: "*\*A proposito delle decime da mandarsi a Venezia al signor Patriarca ed al rev.mo Legato che sta per giungere ecc. Si decise di mandarle al rev.do Legato, insieme agli altri capitoli*"<sup>51</sup>. Le crociate sono più auspicate che realizzate, perché le gelosie tra gli stati italiani ne impedivano l'organizzazione. I capitoli sperimentano la solidità della loro unità proprio in occasione di queste decime. Gli aquileiesi incaricano il canonico di Cividale Nicolò Loth di andare a Venezia dal legato pontificio per contrattare le decime. I cividalesi approfittano di lui, perché "*\*brighi a vantaggio del capitolo*" di Cividale, garantendogli la residenza, cioè le distribuzioni quotidiane per i canonici presenti agli uffici divini nella Collegiata. I canonici ed i mansionari devono pagare "*\*una decima e mezza*" sotto pena di scomunica "*latae sententiae*"<sup>52</sup>.

Le decime non erano solo papali; ricevevano copertura da parte del potere Veneto tanto che si dovette incaricare il can. Giorgio "*\*a garantire il capitolo e a difenderlo con forza contro i caballari e chiunque altro*"<sup>53</sup>. La prassi degli incendi è una strategia bellica dei turchi

<sup>46</sup> AMC Def n. 19, 2-1-1467, p. 122. "*domus combuste*". AMC Def n. 19, 30-1-1468, p. 144. "*pro domibus combustis*". AMC Def n. 19, 8-8-1468, p. 165. "*plura damna... propter damnum quod non habuit ad reponendum blada, petens committi alicui ut videat, capitulum dixit non teneri*".

<sup>47</sup> ANTISERI 2008, p. 66.

<sup>48</sup> ABELARDO 2006, p. 63

<sup>49</sup> AMC Def n. 18, 15-12-1461, p. 184v.

<sup>50</sup> AMC Def n. 19, 13-7-1468, p. 160. "*Super edificatione domus de Tulmino. Attenta necessitate qua urget ut fiat etc., data fuit commissio domino Bernardo Chont presenti ut fieri faciat domum ipsam*".

<sup>51</sup> AMC, Def n. 19, 25-8-1466, p. 112. "*Super decimis mittendis Venecias illustrissime Dominationi et reverendo domino Legato venturo et cetera. Diffinitum fuit quod mittantur ad reverendum Legatum, una cum aliis capitulis*".

<sup>52</sup> AMC Def n. 19, 28-8-1466, p. 112v. "*componat in pro capituli... decimam unam cum dimidia*".

<sup>53</sup> AMC Def n. 19, febbraio 1467, p. 127. "*ad tuendum capitulum et viriliter defendendum contra caballarios et alios quoscumque*".

per scovare uomini, animali e cose nel modo più sbrigativo e depredare a discrezione. Un modo di operare piuttosto “sprecone”, ma la velocità di movimento era la garanzia del successo; non si attardavano ad abbattere difese né a scalare mura, per cui bastava una “centa” ben costruita per salvare uomini, animali e cose, almeno quando ci si allerta in tempo. Le scorrerie coincidevano con annate critiche. Le loro terre d’origine erano aride ed insufficienti a nutrirli. Un andamento climatico abbastanza simile comprendeva un’area assai vasta compresa quella parte dei Balcani<sup>54</sup>. La pirateria era un espediente tradizionale, come poi gli Uscocchi all’inizio del '600, quando Venezia cercherà con una guerra sfortunata di rendere più sicuro l’Adriatico. Cattivi questi turco-bosniaci, ma dovevano pur vivere, magari a spese altrui.

Le decime di Tolmino nel 1467 m. 175, “*pro domo*” 1 marca, dunque casa praticabile, mentre nel 1468 risultano inesigibili. Le aveva acquistate il gastaldo della comunità di Cividale, ser Ermacora Filitini che si rivolge al capitolo. Considerata la sua onesta petizione ed istanza, “*\*decise che per la casa, che non poté usufruire e fu costretto ad affittarne un'altra, gli venga defalcato il prezzo di 4 marche di soldi. Ugualmente per le due decime con la decima dovuta per i massari che subirono incendi, insieme ai loro padroni gli rimettano l'affitto in aiuto ed il capitolo le decime che preleva insieme alla prodoniza che, come precisò, assommano a marche 2 di soldi. Anche per il vicario pre Giacomo ecc. tre marche e mezza di soldi e così pure del dovuto e quantità agli stessi, il tesoriere non abbia a prelevare alcunché dal sig. Ermacora Filitini\**”<sup>55</sup>.

La *domus* è stata distrutta successivamente all’appalto del corrente anno, dopo il 6 marzo quando si prevedeva almeno una marca “*pro domo*”. Ammirevole e comprensibile la generosità dei padroni sia laici che religiosi. Garantirsi la continuità della conduzione dei loro beni da massari diligenti era la ragione stessa della proprietà. Le *pustote* erano fin troppo diffuse e non faranno che aumentare nella seconda metà del '500, per la falciatura dei rustici a seguito delle ricorrenti pestilenze.

Si corre ai ripari. “*\*Sulla casa da costruirsi o riedificare in Tolmino che il rev.do Bernardo Cont ha l'incarico di ricostruire, riferì che forse erano necessarie maggiori spese di quelle previste. Per cui perché nessuno lo abbia ad incolpare se gli toccherà di spendere più del previsto\**” ne dia anticipata informazione, perché si decida “*\*con coraggio così che sia in grado di affrontare l'incombente\**” nel modo più efficace. “*\*Si decise\**” di concedergli completa fiducia in modo “*\*che abbia facoltà e libertà di edificare la casa\**” come meglio gli pare “*\*con un solaio a travi\**”. Per il 1469 “*\*mancano i soldi ecc. Si decise di chiederli a mutuo a ser Lodovico di Crema\**”<sup>56</sup>.

È nelle cose umane che un atto di benevolenza si traduca in una possibile consuetudine ed i massari vorrebbero essere di nuovo “compresi”. “*\*Per la decima di Tolmino, fu deciso di ordinare al decimario di misurare le decime e di raccogliere ciò che è di pertinenza del Ser.mo Dominio e faccia proclamare che ciascuno compia il suo dovere e ciò fino al 15 del mese prossimo\**”<sup>57</sup>. Il Dominio veneto era sotto la pressione delle orde turchesche ed aveva bisogno di stipendiari o soldati di ventura come male minore; anche se li pagava, sempre poco

<sup>54</sup> NAZZI 1999, p. 296.

<sup>55</sup> AMC Def n. 19, 16-7-1468, p. 161. “*diffinitum fuit quod pro domo, quam non potuit uti et oportuit aliam conducere, defalcetur sibi de pretio predicto marche 4 solidorum. Item pro duabus decimis cum decima debita per massarios qui combusti fuerunt, sicut domini eorum eis donant affictum in subsidium et capitulum decimas quas capiunt cum Prodoniza, ut asseruit, marchas solidorum 2. Item pro vicario presbitero Jacobo et cetera, marchas tres cum dimidia solidorum et sic de omnibus postis et quantitate ipsis, tesaurarius nihil petat ab ispo ser Hermacora*”.

<sup>56</sup> AMC Def n. 19, 20-7-1468, p. 161v. “*Super facto domus fiende seu riedificande in Tulmino, quam dominus Bernardus Chont habet commissionem frabricandi, exposuit quod forte maiores erant necessarie expense quam putabant. Ideo ne in posterum sibi imputandum foret si maiores faceret quam credit de presenti... cum audacia et valeat fabricari... Diffinitum fuit*”. AMC Def n. 19, 8-9-1468, p. 167. “*habet facultatem et libertatem edificandi ipsam domum... ab uno solarario cum bastardo*”. AMC Def n. 19, 3-4-1469, p. 189v. “*deficiunt pecunie et cetera, diffinitum fuit quod petantur mutuo a ser Ludovico de Crema*”.

<sup>57</sup> AMC Def n. 19, 12-2-1469, p. 180. “*Pro decima Tulmini, diffinitum fuit quod fiat mandatum decimario ut vadat mensurandum decimas et quod est domini requiratur et faciat cridas quod quilibet faciat debitum suum et hoc ad XV mensis proxime futuris*”.

ed in ritardo, quelli non cessavano di approfittare della cuccagna, andando a "sacomano", a requisire fieno e cibarie a discrezione.

C'è un problema con il comune di Cividale. *"\*Il capitolo ricorre alla comunità per lamentarsi dei consorti di Tolmino che non vogliono che si facciano percorsi armati sulla casa del capitolo che fanno fabbricare. Si decise che a metà della casa, verso la curia, si possano costruire quei percorsi perché è stato riferito che si possano fare senza pericolo"*<sup>58</sup>. Sembra che si tratti di strutture difensive che ai consorti di Tolmino, conduttori della curia e del castello fortificati privilegiati del posto, possono far prevedere un qualche uso ostile, magari in momenti di emergenza. Per eventuali canne fumarie il posto ed il linguaggio mi paiono eccessivi.

Le decime per il 1469 m. 165. Il capitolo denuncia delle difficoltà: *"\*Sulla divisione da farsi da parte dei canipari ecc. Poiché si sospetta che per le intemperie, per il saccheggio degli stipendiari e per altri accidenti non riusciranno a riscuoterli integralmente ecc."*, si dispone di stringere la cinghia<sup>59</sup>. La dipendenza della proprietà dal lavoro fa sì che la fame del contadino si traduca prima o poi nella fame del padrone: si vive e si muore in simbiosi, magari uno prima e l'altro dopo, ma sempre in un abbraccio mortale tipico di un'economia di sussistenza.

Il capitolo briga *"\*per ottenere l'esenzione"* dalla tassa contro i turchi. *"\*Fu deciso che per mandare a Venezia degli incaricati si procurino i soldi e non avendo altro mezzo si venda il frumento del granaio capitolare"*<sup>60</sup>. Deve ricorrere all'appoggio del comune di Cividale *"\*per la riscossione delle decime di Tolmino. Si decise di incaricare due che mettano d'accordo gli slavi con il decimario"*<sup>61</sup>. Il comune di Cividale è sempre solidale con il capitolo quando si tratta di garantire le entrate, perché tutti e due gli enti si trovano a nuotare nelle stesse acque spesso perniciose.

Nel 1470, *"\*per le decime di Tolmino, visto che il capitolo non poco si espose per la riparazione della casa, fu deciso che gli acquirenti della stessa siano tenuti d'ora in poi a pagare per la casa due marche e cinque denari e per la decima del lino (Prodoniza) il consueto"*<sup>62</sup>. Alla fine la "domus" verrà a costare 18 marche e 14 soldi. L'incaricato, *"\*poiché si espose maggiormente nel restauro della casa di Tolmino"*, è ricompensato dal decano Bernardino<sup>63</sup>.

Nel 1470 compera la decima ser Ermacora de Filitin per m. 180; 1471 ancora allo stesso per m. 160, domus m. 5, prodoniza m. 2 e mezza; per il 1472 al can. Alessandro Lionellis che poi rinuncia a vantaggio del can. Bernardo Cont per m. 156, domo m. 5, prodoniza m. 2 e mezza.

I capitoli di Aquileia e Cividale si uniscono per un'azione di protesta comune contro i metodi sbrigativi del luogotenente veneto che *"\*minaccia in modo stravagante per il saldo delle decime entro 16 giorni con tanto di caballari e di tutti i suoi ufficiali, sequestrando pegni dalle case in danno e disdoro del clero; chiedono di provvedere"*<sup>64</sup>. Ancora per la difesa contro i turchi e Venezia spillava soldi da ogni dove, sequestrando decime, quartesi e rendite

<sup>58</sup> AMC Def com n. 12, 7-6-1469, p. 33v. *"Super propositione per partem capituli, quare se aggravat quod consortes Tulmini nolunt quod faciant fieri camina armata super domum capituli quam faciunt edificari. Diffinitum fuit quod a dimidia ipsius domus versus curiam possint facere fieri camina quare relatam est quod sine periculo fieri possint"*

<sup>59</sup> AMC Def n. 19, 12-7-1469, p. 198. *"Super divisione facienda pro canipariis de frumento etc., quare suspicatur quod tam propter tempestates quam propter stipendiarios et propter alia occurrentia redditus et affictus canipe non valeant exigere integraliter etc."*

<sup>60</sup> AMC Def n. 19, 28-9-1469, p. 205. *"pro exemptione obtinenda. Diffinitum fuit quod pro mittendo Venecias inveniantur pecunie etiam, cum non videretur meliori modo, vendi debeat frumentum ex horreo"*.

<sup>61</sup> AMC Def com n. 12, 14-11-1469, p. 82v. *"Super facto decime de Tulmino. Diffinitum fuit quod mittantur duo qui concordent slavos cum decimario"*.

<sup>62</sup> AMC Def n. 19, 9-3-1470, p. 214v. *"Pro decimis Tulmini. Cum capitulum non parum exposuit pro reparatione domus, diffinitum fuit quod emptores ipsius decime tenentur de ceteroolvere pro domo marchas 5 denariorum et pro Prodoniza secundum consuetum"*.

<sup>63</sup> AMC Def n. 19, 7-11-1470, p. 242v. *"quare plus exposuit in fabricando domum Tulmini"*.

<sup>64</sup> AMC Def n. 20, 5-1-1472, p. 27v. *"mirabiliter minatur pro decimis usque XVI cum caballariis et omnibus eius officialibus pignora de domibus auferre in damnum et dedecus cleri, petentes provideri"*.

dei benefici ecclesiastici, magari *una tantum*. Ricorrere a Venezia per difendersi significava andare alla fonte, dunque con poca speranza.

La tentazione di ricorrere a metodi sbrigativi come i *caballari* era anche dei chierici prebendati di fronte alla renitenza dei massari, specie per le prebende cosiddette "*litigiose*" o contestate, fino a far pignorare gli stessi confratelli concorrenti. È la parabola del debitore spietato, anche se il capitolo minaccia punizioni per tali metodi sbrigativi<sup>65</sup>.

Nel 1472 in una procedura giudiziaria in Cividale si cita un prete forse vicario di Tolmino: "*\*Ermacora di Antro figlio di Biagio da Tarcento, te come erede del fu pre Pietro Barbani un tempo officiante in Tolmino ecc.*"; deve saldare il resto di una marca sul conto del vino che Biagio aveva venduto a pre Pietro Barbani<sup>66</sup>. Potrebbe trattarsi del cappellano del castello, ma poteva anche essere un vicario che non appare nei nostri elenchi, purché non si tratti di pre Ermanno Petrich (1438).

Decime per il 1473 al can. Alessandro Leonellis per m. 190, *domus* m. 5. Ser Ermacora de Filitin si lamenta di non aver potuto usufruire della *domus* "*\*nel periodo della riscossione della decima e da ciò ne seguì un danno*". Chiede che gli si rimetta l'affitto "*et presertim*" per l'anno 1471. "*\*Si decise che, visto che la stessa casa non era completata e perciò non ne poté usufruire a modo, gli si rimetta per tale motivo metà dell'affitto*"<sup>67</sup>. Per il 1474 a ser Ermanno Filitin per m. 170 ecc. Ma il quartesario Bernardo Chont dell'anno precedente lamenta di non aver potuto usufruire della *domus* "*\*per conservare in essa le granaglie raccolte dalle decime di sua pertinenza e poiché di tale emergenza si tenne conto con gli altri, ci si comporti con lui allo stesso modo defalcandogli almeno l'affitto della casa. Si decise di non concedergli alcuna riduzione, perché se ha sofferto un qualche danno ciò fu per colpa sua, perché era lui il Tesoriere e decimario nonché responsabile del restauro della stessa casa ecc. e perciò paghi*"<sup>68</sup>. Era un modo per responsabilizzare i titolari dei vari uffici. L'anno successivo la *domus* comporta m. 5 e così di seguito.

Nel 1475 a ser Pietro per m. 180; 1476 a ser Battista de Puppis per m. 180. Si trascina pure l'insolvenza di ser Ermacora Filitinis che è in arretrato ancora di m. 50 e, sotto la minaccia di mandargli i *caballari*, promette di saldare il conto entro la festa dell'Assunta pari a 5 staia di frumento "*nitido et bono*". Suo fideiussore, ser Lodovico, deve sborsare 43 ducati al canipario, mentre lui dice che si tratta solo di 25 e la vicenda continua *sine fine*<sup>69</sup>. Erano queste litigiosità frequenti e prolisse, trattate fino all'esaurimento di uno o più contendenti.

Le *Visitaciones* arcidiaconali, numerose fin dalla seconda metà del '400 per altre vicarie, sono stranamente mute per la vicaria di Tolmino. Ad esempio per la visita del giugno 1476 si dice: "*\*Lo stesso giorno siamo stati nella chiesa di Tolmino ed abbiamo compiuto il nostro dovere*"<sup>70</sup>. Siamo certi che non tutto andava bene, ma le fonti sono praticamente mute.

**Un caso di matrimonio ♣** "*\*Sentenza per la causa intentata da Lucia contro Mattia di Tolmino. Noi Lionello arcidiacono ecc. nella causa trattata davanti a noi tra Lucia e Mattia della contrada di Tolmino come contenuto nella procedura verbalizzata, intendendo procedere alla sentenza definitiva secondo la forma della citazione e dei termini a difesa ecc., invocato il nome di Cristo, diciamo sentenziamo dichiariamo non esservi matrimonio fra i due, concedendo loro libertà di sposare nel Signore, con la precisazione però che, per motivi che ci convincono a raccomandargli un tanto, Mattia sia tenuto e debba maritare e*

<sup>65</sup> AMC Def n. 20, 12-7-1472, p. 49v.

<sup>66</sup> AMC Proc Tul, 29-2-1472, p. 34. "*Hermacoram de Antro filium Blasii de Tarcento, te tamquam heredem olim presbiteri Petri Barbani aliter officiantis in Tulmino*".

<sup>67</sup> AMC Def n. 20, marzo 1473, p. 79. "*tempore decime sue et de id passus est damnum... Diffinitum fuit quod quare ipsa domus non fuit perfecta et non potuit illa integraliter uti, sed in parte remittatur sibi ex causa predicta medietas affictus*".

<sup>68</sup> AMC Def n. 20, 28-1-1474, p. 108. "*et in ea conservare blada sua ex decima et quare aliis etiam sic factum est, remitti et defalcari debeat sibi saltem affictum domus. Diffinitum fuit quod nulla fiat defalcatio, quare si quid damnum passus est id habuit culpa sua, quare ipse erat texaurarius et decimarius ac fabricarius eiusdem domus et cetera et propterea oneretur*".

<sup>69</sup> AMC Def n. 20, 2-8-1476, p. 184. AMC Def n. 20, 4-11-1476, p. 192. AMC Def n. 20, 5-11-1476, p. 192.

<sup>70</sup> ACC Vis arc I, 17-6-1476. "*Eodem die in ecclesia Tulmini fuimus et fecimus debitum*".

provvedere a... figlia di Lucia che per un buon lasso di tempo convisse con Mattia e ciò in forza della consuetudine di quel luogo rispettata in simili circostanze e perché questa poveretta Lucia ingannata rimase a lungo con Mattia nella convinzione che lui fosse suo marito, poiché la buona fede non sopporta di essere ingannata, condanniamo Mattia a saldare le spese secondo il nostro conteggio". Segue il conto delle *"\*spese fissate come di seguito: per i tre testimoni da parte di Lucia per le deposizioni da loro fatte lire 3; per l'esame di 7 testi lire 2 soldi 16; per le citazioni ed i termini di convocazione ecc. lire 2; per l'avvocato lire 2; toccano a Lucia lire 4; per il tribunale lire 4 soldi 16. Nota: una distinta più puntuale presso l'archivio, 15 giugno 1478"*<sup>71</sup>. Tot. lire 23 circa.

Abbiamo riportato anche le spese per una valutazione delle procedure del tempo; ci vollero due anni di fatiche processuali e le spese non sono affatto leggere. La consuetudine di dotare la figlia di Lucia fino alla maggiore età anche senza matrimonio riconosciuto è stabilita e regolata dalla vicinia e che l'arcidiacono fa propria ed applica; è una prassi dei paesi slavi più intelligente e cristiana di quella che verrà imposta dalla riforma del Concilio di Trento che declasserà i matrimoni privati a fidanzamenti da celebrarsi poi in chiesa davanti al proprio parroco dopo la triplice pubblicazione e le eventuali dispense. Di solito i matrimoni privati, secondo la prassi capitolare, venivano confermati con sentenze a favore del vincolo indissolubile. Nel caso presente la particolarità che ha "convinto" l'arcidiacono a sentenziare per la libertà dei protagonisti è l'evidente diversità di stato dei due; Lucia è *"paupercula"*, una poveretta ed i matrimoni allora univano i patrimoni che facevano le "persone" e fondavano il consenso. Se ci si fosse comportati diversamente le *"ancillae"* avrebbero sposato i loro padroni e lo status sociale delle casate sarebbe precipitato nel dissesto definitivo di quella società.

Per il 1477 m. 170; 1478 m. 180. I turchi incombono un po' dovunque e danneggiano ogni cosa. Si fortifica Santa Maria del Monte: *"\*Sulla fortificazione di quel luogo e per quella parte che i rustici intendono prestare la loro collaborazione. Dal momento che gli uomini dei dintorni sono disposti a collaborare per vedersi protetti dall'incursione dei turchi, fu deciso, dal momento che i fabbricieri mancano di soldi, di attingere alle prebende che entro un mese devono versare le rispettive oblazioni"*<sup>72</sup>.

Per il 1479 il capitolo manda ad *"invigilare"* sulle decime di Tolmino i can. Daniele di Trieste e Bernardo Chont. Sentita la loro relazione *"\*fu deciso di affidarle a ser Virgilio di Tolmino"* per 200 marche di soldi *"\*che, come si diceva, tutto valutato, avrebbe onorato a patto però che i massari danneggiati, esclusi ed esentati dal capitolo, fossero considerati esenti e che il capitolo non sia tenuto verso di lui per qualsiasi danno e che è obbligato a prestare le solite garanzie...* (lo scritto s'interrompe). *Virgilio, sentite le condizioni del capitolo, rispose"* che lui conosceva *"\*i danni intervenuti quanto e meglio degli stessi signori del capitolo"*. Si trattava di valutare l'effettivo danno patito dai massari da defalcare dalla somma totale. Non ha difficoltà a riconoscersi debitore originario delle 200 marche di soldi al capitolo con cauzioni dei fideiussori ed a rischio di tutti i suoi beni<sup>73</sup>. L'appalto però verrà

<sup>71</sup> ACC Vis arc I, 22-6-1478. *"Sententia in causa Lucie contra Mathiam de Tulmino. Nos Leonellis archidiaconus etc. in causa coram nobis ventilata inter Luciam et Mathiam contrate Tulmini de quibus in processibus, intendens procedere ad sententiam diffinitivam iuxta formam citationis et termini etc., Christi nomine invocato, dicimus sententiamus et declaramus non esse matrimonium inter partes, dantes eis licentiam nubendi in domino, hiis tamen additis quod ex certis rationibus nos ad id monentibus, Mathias teneatur et debeat maritare et fulcire... filiam dicte Lucie que cum dicto Mathia bono tempore stetit et hoc secundum consuetudinem illius loci in talibus observatis et quare ista paupercula Lucia quare decepta stetit bono tempore cum ipso Mathia, credens ipsum esse virum suum quare bona fides non patitur ut quis decepiatur, condemnamus ipsum Mathiam in expensis per nos taxatis"*. ACC Vis arc I, 15-7-1478. *"Expense taxate prout infra: pro tribus testibus qui de partibus Lucie et pro expositis per eos libras 3; pro examinatione 7 testium libras 2 solidos 16; pro terminis et citationibus etc. libras 2; pro advocato libras 2; tangit Lucie libras 4; et officio libras 4 solidos 16. Nota: magis distincta apud acta capituli in 1478 die 15 julii"*.

<sup>72</sup> AMC Def n. 20, 15-4-1478, p. 225. AMC Def n. 20, 21-5-1478, p. 229. *"Circa fortificationem illius loci et in ea quam parte vellent porrigerentur manus adiutrices. Cum homines circumstantes sunt bone opinionis et libenter laborare intendunt ut per incursionem turchorum sint securi magis, diffinitum fuit quod attentio quod pecunie non extant in manibus fabricariorum, quelibet prebenda teneatur exbursare in spatium dierum octo pecunias oblacionum"*.

<sup>73</sup> AMC Def n. 20, 12-2-1479, p. 251. *"decretum fuit quod concedatur ser Virgilio de Tolmino... prout dicebatur, omnibus computatis, ipsum obtulisse, cum hoc quod massarii damnificati qui fuerunt excepti et liberati a capitulo,*

assunto da ser Battista de Puppis per 170 marche, *pro doniza* marche 2 e *pro domo* 4 marche, segno che la casa aveva subito dei danni<sup>74</sup>, riduzione che cessa con il 1482.

C'è stata la solita tragica scorreria turco-bosniaca che ha messo a ferro e fuoco l'intero territorio, anche se ci si era dati da fare per assoldare stipendiari, rafforzare le difese come la rocca di Santa Maria del Monte con ripetuti giubilei e generose indulgenze per sollecitare l'affluenza devota<sup>75</sup> e dispendiosa, erigere *cente* nei villaggi più avveduti con il contorno immancabile di pestilenze striscianti fra uomini e animali.

In genere le "*venditiones decimarum et quartesiorum*" avvenivano nella domenica prima di quaresima, alla presenza di personaggi qualificati, ad esempio ser Battista, ser Pietro de Puppis, ser Zenone "*\*e non poca folla di cittadini e di altre persone*", nonché nove canonici<sup>76</sup>: una vera asta pubblica. Nel 1480 m. 170; 1481 m. 170: la peste imperversa ovunque ed il capitolo si riunisce fuori città con verbali "*in foliis plicatis*"; ritorneranno in sede il 10 novembre 1481<sup>77</sup>. Nel 1482 m. 169; 1483 m. 177; 1484 m. 200; 1485 m. 178. In quest'anno la "*domus*" ha bisogno nuovamente di riparazioni ed è incaricato il can. Leonardo de Puppis. Non sembra che questa volta sia colpa dei turchi, si tratta di semplice manutenzione, visto che l'affitto comporta le solite 5 marche<sup>78</sup>.

I nobili di Tolmino "*ser Bartholomeus de Formentinis, ser Bonacursius pro ser Helia et ser Henricus de Formentinis, ser Federicus domine Ade, ser Leonardus de Manzano et ser Pantaleon quondam ser Tani*" dicono che l'arcidiacono tolse a Volrico e Lauro, fratelli "*de Circhiniç*", un manso per darlo a Urbano de Novach. Siccome si tratta di uomini "*fideles*" del capitolo e pure loro, chiedono che il manso venga restituito ai fratelli, visto che da molti anni erano massari del capitolo, tanto più che sono contenti e s'impegnano a conservare le case di lor signori. Si decide di affidare di nuovo il terreno ai fratelli, con la condizione che si assumano le spese fatte da Urbano "*\*ed il legname trasportato fino al manso per la costruzione delle case sul terreno*"<sup>79</sup>. Questi sono i proprietari di buona parte dei mansi di Tolmino e parecchi di loro sono residenti a Cividale, dove ricoprono cariche pubbliche nella comunità cittadina. Spesso assumono incarichi di capitani, gastaldi, custodi in genere della curia e del castello di Tolmino. Imperniandosi la società sulla proprietà che comporta pure l'esercizio giurisdizionale, è evidente il permanere del carattere cividalese, che solo l'affermarsi economico, sociale e culturale del ceto popolare dei massari nel prosieguo del tempo permetterà all'etnia slovena di omologare l'intera società.

"*\*Per Urbano Purger di Nevacho di Tolmino*". Urbano si presenta in capitolo e si propone per un terreno del capitolo che "*olim-un tempo*" condusse dall'arcidiacono "*\*e che ora per rispetto ai consorti di Tolmino lasciò a vantaggio di Volricho di Circhina nella prospettiva e promessa che venissero concessi allo stesso Urbano i precedenti terreni; ma visto che nulla è accaduto, anzi che lo hanno irriso e continuano a prenderlo in giro, si raccomanda al capitolo. Si decise di incaricare il sig. arcidiacono delle parti superiori che licenzi Novacho dal terreno del capitolo e lo dia ad Urbano come già gli era stato affidato ed un tanto fu dichiarato eseguito dal rev.do arcid. Daniele di Trieste*"<sup>80</sup>. Era passato un anno ed i responsabili non si erano interessati dell'esecutività delle loro decisioni. Questo Novacho

---

*remanere debeant pro exceptis et quod capitulum non teneatur eidem ad aliquod damnum et quod teneatur prestare cautiones et vocato eo... Ipse ser Virgilius, audita relatione capituli, dixit... damna data quam ipsi domini de capitulo*".

<sup>74</sup> AMC Def n. 20, 28-2-1479, p. 252.

<sup>75</sup> AMC Def n. 20, 17-3-1479. AMC Def n. 20, 23-5-1479, p. 261v. AMC Def n. 21, 24-9-1480, p. 20v.

<sup>76</sup> AMC Def n. 21, 16-2-1483, p. 85. "*et non parva civium et aliarum personarum multitudine*".

<sup>77</sup> AMC Def n. 21, 7-3-1481, p. 34v; 10-5-1481, p. 37v. AMC Def n. 21, 1-8-1481, p. 41-46.

<sup>78</sup> AMC Def n. 21, 21-11-1485, p. 165v.

<sup>79</sup> AMC Def n. 21, 28-3-1485, p. 150v. "*et ligna conducta super ipsum terrenum pro fabrica domus et facere domos super dicto terreno*".

<sup>80</sup> AMC Def n. 21, 4-5-1486, p. 184. "*Pro Urbano Purger de Nevacho Tulmini... quod ad contemplationem consortium Tulmini relinquit Voricho de Circhiniç sub spe et promissione dandi ipsi Urbano sua prima terrena et quare nihil fecerint, immo eum deriserunt et deducunt per ambages, se remittit capitulo. Diffinitum fuit quod committatur domino archidiacono in partibus superioribus, qui licentiet Novachum de terreno capituli et illud detur Urbano predicto prout alias sibi datus et confessus fuit per dominum Daniele de Tergesto archidiaconum*".



doveva essere un altro massaro del paese. Ai poveri spetta di sopportare l'inesorabilità dei tempi burocratici.

Nell'ultimo quindicennio del secolo le decime di Tolmino, dopo nove anni di andamento ordinario, dal 1495 accennano ad un'inflazione incipiente: aa. 1486-1494 m. 170, m. 190, m. 180, m. 180, m. 185, m. 180, m. 180, m. 170, m. 180, quindi aa. 1495-1500 m. 200, m. 200, m. 212, m. 200, m. 200, m. 210. Siamo vicini alla resa dei conti tra Austria e Venezia e per quest'ultima il primo decennio del secolo costituirà una prova decisiva, ben peggiore di quella delle incursioni turchesche con un dissesto finanziario fatale.

Finché visse l'imperatore Federico III non si ebbero contrasti fra l'impero e la Dominante. Le relazioni mutarono con l'avvento al trono del figlio Massimiliano nel 1493. L'incorporazione negli Stati austriaci della contea di Gorizia nel 1497 minaccia di trascinare con sé i feudi di Codroipo, Cormòns, Castelnuovo e Belgrado che avevano già per loro conto prestato giuramento a Massimiliano. Va aggiunta l'agitazione intestina degli Zamberlani (di orientamento guelfo: borghesi cittadini e villani del contado) e Strumieri (ghibellini: aristocratici)<sup>81</sup>. La scoperta dell'America per ora è fattore interferente nelle politiche degli Stati europei, ma economicamente secondaria.

(6) **Pre Daniele** (1496-1512) ♣ Finalmente un accenno a Tolmino religiosa: "*Collatio beneficij de Tulmino*". I nobili ser Pietro de Puppis, ser Federico de Formentinis, ser Leonardo de Manzan "*\*consorti di Tolmino, a proprio nome e degli altri consorti dello stesso luogo, inoltre Luca di Antonio Chuchon, Musiz, Simone Meinls, Saulo di Simone e Paolo Mesner, 'vicini' dello stesso luogo di Tolmino*" informano il capitolo che il loro vicario pre Giacomo "*\*mutò la vita con la morte e prese congedo da questo mondo*", per cui la vicaria "*vacat*". Chiedono di confermare come loro vicario pre Daniele figlio di ser Virgilio "*\*del posto, in quanto pre Daniele è loro gradito e graditissimo ai consorti e a tutto il popolo*". Visto che il presentato è commendevole "*virtutibus et sufficientia*", il capitolo lo investe "*unanimiter*"<sup>82</sup>. Di fronte a simili notificazioni funebri viene spontaneo far pace con la morte: nulla di più naturale, un tratto di cristiano umorismo. Pre Giacomo deve essere stato un vicario esemplare se non zelante e questo spiegherebbe la scarsità della documentazione sulla vicaria di Tolmino durante la sua conduzione.

Appena una decina di giorni prima il capitolo aveva diffidato pre Giacomo dall'assumere "*\*quale socio in divinis pre Daniele di ser Virgilio*"<sup>83</sup>. Sembra che ci fosse la prevenzione del capitolo nei confronti della disinvoltura dei consorti nel rifilare vicari e cappellani famigliari a loro discrezione ed in quel momento era in discussione pure la nomina del vicario di Volzana.

**Secolo XVI** ♣ Venezia alle soglie del '500 si trovò di fronte a due pericoli: la Casa d'Asburgo detentrica del titolo imperiale ad Occidente e l'impero Ottomano ad Oriente. Sconfitta nel mare Ionio da una flotta turca nel 1499 si vide occupare le piazzeforti in Grecia, come Modone e Corone, "*i due occhi della Repubblica*", quindi subire le scorrerie turchesche in territorio austro-veneto con i villaggi dati alle fiamme. Venezia concluse la pace nel 1503 rinunciando a molte città dell'Albania e della Grecia. Nel frattempo conquistò Trieste ed altre città di frontiera, suscitando l'allarme di papa Giulio II che, nel 1509, diede vita alla Lega di Cambrai. L'imperatore voleva il Friuli ed il Veneto, il re d'Ungheria la Dalmazia, il re di Francia tutta la Lombardia, il re di Spagna la Puglia ecc. Di fronte a tanti nemici Venezia vide prossima la sua fine specie dopo la fatale sconfitta di Agnadello-Chiara d'Adda 14 maggio 1509. Quasi non bastasse Giulio II scomunicò Venezia e qualche senatore parlò di rivolgersi nientemeno che ai turchi. Venezia si riprese grazie alla fedeltà delle sue popolazioni specie

<sup>81</sup> PASCHINI 1975, p. 768.

<sup>82</sup> AMC Def n. 23, 17-5-1496, p. 261v. "*consortes Tulmini, suo et aliorum consortium ipsius loci, Luca vero Antonii Chuchon, Musiz Symon Meinls, Saul filius Symonis et Paulus Mesner, vicini eiusdem loci Tulmini et cetera... vitam cum morte mutavit et ex hoc seculo migravit... de dicto loco cum ipse dominus Daniel est ipsius gratus ymmo gratissimus consortibus et toti plebi*".

<sup>83</sup> AMC Def n. 23, 4-5-1496, p. 264. "*per socium in divinis presbiterum Danielem ser Virgilii*".

friulane e trevigiane. La *"crudel giobbia grassa"* del 1511 ebbe l'appoggio di Venezia contro la ferocia delle truppe francesi e tedesche, permettendo alla Serenissima, nel 1516, di riprendersi il grosso dei territori perduti in terraferma<sup>84</sup>.

In questo drammatico contesto riportiamo l'andamento dell'appalto delle decime capitolari in quel di Tomino: 1501 m. 220; 1502 m. 220; 1503 m. 225; 1504 m. 133; 1505 m. 240; 1506 m. 225; 1507 m. 201; 1508 m. 225; 1509 m. 240; 1510 m. ... a questa data cessa il prelievo fino al 1523 m. 260, appaltate al nobile ser Antonio de Puppis a seguito di una regolamentazione delle pendenze tra Venezia e l'Austria. Per il 1510 i capitolari *"\*decisero di non tenere l'incanto oggi a danno del capitolo, ma si proroghi ancora una volta fino alla Pentecoste prossima ventura"*<sup>85</sup>.

Nel 1504 fra Filippo Turrano commissario dell'ospedale di Santo Spirito in Saxia nella città di Roma, propone al capitolo di Cividale, grazie all'appoggio del patriarca e del suo vicario generale, di pubblicare un'indulgenza a vantaggio dell'ospedale suddetto in tutta la giurisdizione capitolare. Questi, *"\*tenuto conto in particolare delle lettere del rev.do patriarca e del rev.do suo vicario, consigliano di pubblicare"* la suddetta indulgenza nella contrada di Tolmino *"\*e dovunque intenda farlo nell'arcidiaconato e nelle chiese del capitolo ancora dovunque voglia"* dal momento che il rev.do commissario *"\*si offrì di passare una parte delle elemosine alla fabbrica del Duomo"*<sup>86</sup>. Vista l'epoca e le "sublimi" prospettive pastorali coltivate da quella curia romana si può capire che il bene, tornando a vantaggio dei due cointeressati, potesse e dovesse trovarli d'accordo. Anche in seguito, pur in un contesto di uno zelo più efficiente, una tale modalità "commerciale" continuerà ad essere apprezzata e perseguita.

Dal 1508 ci sono accenni ad eventi bellici: pre Michele Egidio di Crauglio non ha di che vivere *"\*e a tanta miseria è ridotto da non poter condurre o lavorare il terreno che ha in affitto dal capitolo perché non ha buoi da traino; perciò una delle due: a si decide ad acquistare buoi, cavalli ed altro necessario, oppure gli riconoscono i miglioramenti da lui apportati al terreno rimettendogli la contropartita. Sentita la richiesta i canonici risposero che per ora non intendono pagare i miglioramenti visto che gli eventi bellici non sono ancora rientrati e per lo stesso motivo non intendono acquistargli buoi o altri animali, ma per questi anni rimanga sul terreno lo stesso e raccolga i frutti e si aiuti come può"*<sup>87</sup>. Si tratta di vicende che da decenni ormai travagliano la vita dei contadini più che dei cittadini e non fa meraviglia che per vivere anche i preti si dedichino quali massari a coltivare terreni o mansi.

Ancora pre Andrea messalizzante in Duomo con una prebenda in Chiopris da dove *"\*non può incassare il dovuto a causa della guerra"*. Gli riducono le messe da tre ad una *"\*in attesa che le cose si acquietino"*. Il decano contesta al capitolo l'autorità di ridurre le messe e si impone al prete dell'altare di San Zenone di recitarle tutte *oborto collo*<sup>88</sup>. Il quartesario di Orsaria pre Zaccaria: *"\*È risaputo quanti danni abbia subito quest'anno per la guerra e per le incursione dei nemici, a causa dei quali non fu in grado di riscuotere completamente il quartese delle granaglie"*. Gli defalcano 8 staia di avena<sup>89</sup>. L'eremita fra Giacomo che sta nella chiesa di San Donato di Moimacco e che il vicario del posto vorrebbe allontanare, è

<sup>84</sup> BIANCO 1995. LANE 1991, pp. 284-288.

<sup>85</sup> AMC Def n. 24, 5-5-1510, p. 202v. *"diffinierunt quod non incantentur hodie in jactura capituli sed adhuc prorogetur venditio usque ad diem hunc pentecostes nunc proxime futurum"*.

<sup>86</sup> AMC Def n. 24, 19-2-1504, p. 70. *"attento maxime quod his litteris reverendissimi domini patriarchae et reverendi vicarii, instant maxime quod in primis eas publicare... et ubicumque voluerit in archidiaconatu et in ecclesiis capituli quocumque sibi voluerit... obtulit se daturum partem elemosinarum fabricae huius ecclesiae"*.

<sup>87</sup> AMC Def n. 24, 18-5-1508, p. 162v. *"et ad tantam penuriam deductus est quod terrenum quod habet ad affitum ab hoc capitulo non potest regere aut laborare eo quod non habet boves actos; nunc supplicavit ipsis dominis quod de duobus faciant alterum: aut ipse advenerit emendo boves, equos et alia ad cultum ipsius terreni necessaria vel solvant sibi melioramenta sua quae fecit super ipso terreno quem ipse relaxabit praefatis dominis. Quo audito praefati domini responderunt quod ad praesens non intendunt solvere praefata melioramenta ipsa quia adhuc non sunt pacificatae res bellorum et propter hoc etiam nolunt sibi emere boves aut alia animalia sed pro hoc anno stet super ipso terreno et colligat fructus et adiuvet se prout poterit"*.

<sup>88</sup> AMC Def n. 24, 6-9-1509, p. 189. *"non posset aliquid exigi propter bellum... donec res quietentur"*.

<sup>89</sup> AMC Def n. 24, 25-9-1509, p. 189v. *"Notum est quantum damnis passus fuerit hoc anno propter bella et hostium incursiones ob quas non valuit exigere totum quartesium bladorum"*.

difeso e lodato da ser Girolamo Filitinis "cum tota vicinania" della villa: "*Chi sia in verità e di quale modestia e probità di vita sia questo eremita e di quanto vantaggio ed utilità per questo territorio fu in quest'anno travagliato dalle malversazioni dei barbari e per la guerra, nessuno può dire d'ignorarlo*"<sup>90</sup>. Santa Maria del Monte, "*dal momento che esplosero turbini di guerra in questa Patria e si temette pure pure di Santa Maria del Monte che potesse essere invasa dai nemici come capitò ai luoghi vicini e circostanti*"<sup>91</sup>.

Per far posto ai turbolenti stipendiari "*gli incaricati del comune cacciano i chierici da casa loro in sprezzo e umiliazione degli stessi*", mentre "*ci sono parecchie case di cittadini in questa città nelle quali si potrebbero sistemare questi stipendiari*". Si chiede aiuto e protezione al luogotenente ed al patriarca<sup>92</sup>. Ma sarà inutile perché le traversie erano di tutti e l'onore del clero avrebbe avuto bisogno di ben altre premesse nell'esemplarità di questi soggetti allora ad un livello bassissimo.

Epidemie: "*Come Dio permette, la peste si vede premere su questa città e incombe un gravissimo pericolo se non si provvederà subito ed in modo efficace*". Alla comunità spetta la sanità pubblica, ai preti l'assistenza spirituale degli appestati. "*Attraverso la Fraternità degli Apostoli di questa chiesa si diano in aiuto per questa emergenza per i prossimi quattro mesi soltanto*" 4 staia di frumento e 4 conzi di vino<sup>93</sup>. Questa confraternita è citata qui per la prima ed ultima volta.

(7) **Pre Bartolomeo de Cottis (1512-1521)** ♣ "*Affidata la chiesa di Sant'Odorico di Tolmino*" a pre Bartolomeo fratello del rev.do sig. Ercole de Cottis, una volta risultato "*sufficiente ed idoneo e di buona condotta... a beneplacito del capitolo*"<sup>94</sup>. Anche di questo prete poche o nessuna notizia. Si deve ancora credere ad una buona conduzione pastorale? Dati i tempi ed i soggetti disponibili non si può che sospendere il giudizio; d'altronde chi doveva "moderarlo" non era migliore.

Dal 22 febbraio al 13 marzo del 1514 Cividale è minacciata dall'esercito austriaco come il resto del Friuli e molti patteggiano<sup>95</sup>. Il comune è tramite della richiesta di una taglia di 800 ducati dall'intera città, "*imposta dagli ecc.mi commissari cesarei*". Ser Ermanno de Claricinis e ser Giovanni di Manzano, incaricati dal comune, affermano che capitolo e comunità "*sono sempre stati una cosa sola e nelle avversità e nei momenti felici e in tutte le vicissitudini*". I commissari "*decretarono di venire tutti all'assedio di questa città senza alcun esonero*" sia laici che chierici. Gli 800 ducati non si potrebbero scovare da nessuna parte senza il concorso del capitolo. Gli chiedono 200 ducati, ma i canonici propongono 100, settanta dal corpo del capitolo e trenta dai reverendi "*cappellani e reverendi curati sudditi di questo capitolo*"<sup>96</sup>.

Con la tregua di Noyon del 1516 e successivi trattati Tolmino, Plezzo con le ville sono confermate possesso dell'Austria<sup>97</sup>. La nuova appartenenza statuale del distretto di Tolmino dà inizio ad una serie senza fine di malversazioni, perfettamente ricambiate da Venezia. "*Già da parecchio tempo è stata sequestrata e lo è tuttora la decima di questo capitolo dal signor*

<sup>90</sup> AMC Def n. 24, 14-12-1509, p. 193. "*Qualiter vero et cuius modestiae et probitatis sit ipse heremita quantumque commodi et utilitatis hoc anno et in tumultu barbarorum et bello attulit huic reipublicae nemo est quod hoc non novit*".

<sup>91</sup> AMC Def n. 24, 27-6-1510, p. 209. "*ex postquam bellorum vigerunt in hac Patria turbines et de loco Sanctae Mariae de Monte dubitatum est ne ab hostibus invaderetur utpote quod eorum locis conterminis et vicinis*".

<sup>92</sup> AMC Def n. 24, 27-7-1510, p. 211. "*iudices expellunt clericos ex propriis domibus in spretum et contemptum clericorum... sunt plures domus civium in ipsa Civitate in quibus poni possent stipendiarii*".

<sup>93</sup> AMC Def n. 24, 15-10-1510, p. 215. "*quod sicut Deo placet, pestis videtur urgere in hac Civitate et maximum imminet periculum si non adhibeantur celeres et bonae provisiones... Per fraternitatem apostolorum huius ecclesiae dentur in subsidium huius negotii pro futuris quatuor mensibus tantum*".

<sup>94</sup> AMC Def n. 18-8-1512, p. 260. "*Commissio ecclesiae Sancti Odorici de Tulmino... sufficiens et ydoneus, probae vitae... ad beneplacitum capituli*".

<sup>95</sup> PASCHINI 1975, p. 780.

<sup>96</sup> AMC Def n. 25, 22-2-1514, p. 16v. "*per excellentissimos commissarios caesareos imposta... omnino decrevisse venire ad obsidionem huius civitatis non sine discrimine... fuisse unum et idem et in adversitatibus et in felicitatibus et in omnibus occurrentiis... capellanis et presbiteris curatis subditis ipsi capitolo*".

<sup>97</sup> PASCHINI 1975, p. 784.

*capitano di Tolmino, sebbene indebitamente e forse contro l'intenzione e la convinzione della SS.ma Maestà e all'insaputa della Maestà invittissima e giustissima ecc.*". Bisogna mandare oratori dal Cesareo per riaverla e ci va il can. Giovanni di Manzano<sup>98</sup>. La struttura feudale di quella società impedisce la configurazione di stati moderni con giurisdizioni, proprietà, confini coerenti e definiti e la "forza" vicendevole è proprio il carattere misto di questa realtà che permette un ricatto equilibrante. Infatti sono enclaves austriache le fortezze di Gradisca, Marano, Ampezzo in Cadore, Farra, Villanova, Mossa, Porpetto, Carisacco, Gonars, Campomolle, Rivarotta, Ontagnano, Fauglis ecc., insomma una trentina di ville, compresa Aquileia, dove il monastero delle monache ed il capitolo locale vantano diritti di prelievo misti.

(8) **Pre Giovanni Petrobuyes (1521-1547)** ♣ *"\*Si discusse sul fatto che tempo fa fu affidata la cura parrocchiale di Sant'Odorico di Tolmino a pre Bartolomeo fratello del rev.do Ercole de Cottis di Tolmino non per altro se non perché s'impegnasse a risiedere personalmente, assumendosi le incombenze che gli spettavano direttamente e non per mezzo di un sostituto che si assumesse l'onere, perché non è costume di questo capitolo dare in commenda le parrocchie dipendenti e sebbene pre Bartolomeo abbia più volte promesso di stabilirvi la residenza per servire di persona nella stessa cura, non lo ha mai fatto, procurando non poco danno alla cura quasi fosse un mercenario che fugge e non arrischia la sua vita per il bene delle pecorelle come dovrebbe fare un buon pastore che conosce le sue pecore ecc. e perciò pre Bartolomeo va rimosso dalla stessa cura per provvederla di un pastore più adatto ecc. Si decise di rimuoverlo senza ritardo dalla cura e filiali e provvederla di un altro e migliore pastore e rettore ecc. come sull'istante pre Bartolomeo, pur assente ma considerato come presente, testimoni i nobili ser Girolamo di Tolmino e del maestro Francesco Verzoth ambedue cittadini di Cividale convocati ad hoc, fu rimosso dalla stessa cura d'anime e filiali annesse a lui commesse"*. La cura fu affidata a **pre Giovanni "Petribuico de Tulmino"** a beneplacito del capitolo<sup>99</sup>.

Questo prete, anche se è vero che le vicarie capitolari non venivano date in commenda, si comportava come tanti altri confratelli che si permettevano incombenze concorrenti, anche se con il permesso del capitolo. Per la Santa Sede era prassi normale ed i titolari di cariche prestigiose, come quella di patriarca d'Aquileia, erano impediti dal recarsi sul posto, trattenuti dalle incombenze nella curia romana per disposizione dei pontefici. Questa volta pre Bartolomeo minaccia di essere all'estero ed un forestiero verso il quale si assume un atteggiamento più severo. La citazione del testo evangelico sul buon pastore ed il mercenario non era moralismo, ma la constatazione della situazione di fatto in quel di Tolmino durante le guerre ricorrenti; stare sul posto con quell'autorità comportava rischi per la propria vita. Siamo in ogni caso nel periodo del massimo degrado dell'esemplarità cristiana del clero alto e basso e lo stimolo della Riforma nei suoi momenti iniziali solleciterà, anche se in modo turbolento, una presa di coscienza di una diversa presenza cristiana nella società.

Un episodio processuale, che sembra collocarsi proprio in questo periodo, è quello di Stefano Stinch di Monte San Vito, teste-padrino nel battesimo di un certo Andrea,

<sup>98</sup> AMC Def n. 25, 22-2-1514. *"Iam diu occupata et occupata fuisse decima huius capituli per dominum capitaneum Tulmini, licet indebite et fortassis contra mentem et opinionem Sanctissimae Maiestatis ac inscia Maiestate Invictissima et Justissima etc."*.

<sup>99</sup> AMC Def n. 25, 27-4-1521, p. 104. *"Proposito quod alias commissa fuit cura parochialis Sancti Odorici de Tulmino venerabili prebitero Bartholomeo fratri uterino reverendi domini Herculis de Cottis non alia causa nisi ut personaliter residere in ea onera propria sibi incumbentia debite supportando non autem ut alium substitutum inserviri faciat quare non est mos huius capituli commendare parochiales suas et licet idem presbiter Bartholomeus pluries promississe personaliter venire serviturus in ipsam curam id tamen factum neglexit non absque detrimento ipsius curae, quare mercenarius fugit et non ponit animam pro ovibus suis sicuti facere non debet bonus pastor cognoscens oves suas etc. et propterea admovendus esse ipse prebiter Bartholomeus ab ipsa cura et providendum esse eidem de meliori pastore etc. Diffinitum fuit quod omnino amoveatur ipse presbiter Bartholomeus ab ipsa cura et eidem commissis et provideatur de alio meliori pastore et rectore etc. prout illico idem presbiter Bartholomeus absens tamquam praesens, praesentibus nobilibus ser Hieronimo de Tulmino et magistro Francisco Verzoth ambabus civibus civitatensibus testibus ad haec habitis, amotus fuit ab ipsa cura animarum et eidem annexis et commissis"*.

amministrato da pre Zuanne Petrobuyes di Tolmino. Gnesa interrogata come teste afferma di averli visti al pranzo seguito al battesimo, dove pre Zuanne, toccando la mano del padre "putativo" di Andrea, un certo Tommaso, gli avrebbe insinuato: "*Compare Dio daga bona ventura al mio fiozzo*"<sup>100</sup>. L'affermazione, di per sé competente, doveva suonare ambigua ai presenti.

Una supplica, databile al 1523 circa, di pre Giovanni Petrobuyes all'arciduca d'Austria: "*\*A Ferdinando per grazia di Dio principe ed infante degli spagnoli, Arciduca dell'Austria, Burgundia e luogotenente imperiale generale*". Si dichiara "*\*vicario perpetuo in Tolmino. Nello scorso anno tutta la villa di Tolmino improvvisamente, come è ormai noto a tutti, senza preavviso fu devastata da un incendio imprevisto e notturno sì che le persone che vi abitavano a mala pena riuscirono a mettersi in salvo; ebbene lo stesso fuoco ha bruciato al rev.do pre Giovanni tutti i beni, compresi i documenti personali comprovanti i diritti sulla pieve stessa. Venuti a sapere quello che era successo alcuni suoi concorrenti ed avversari che aspirano a quella vicaria, tentano in ogni modo di allontanarlo da quella pieve e ciò nonostante che il rev.do capitolo di Cividale, in obbedienza alle lettere del Cesare Massimiliano di felice memoria nonché della vostra serenità, mentre la pieve era vacante, avesse affidati benignamente, date le premesse, a lui stesso pre Giovanni sia il beneficio che la pieve e glieli confermarono. Ora dubitando che l'incendio stesso non torni a suo pregiudizio, in ginocchio umilmente supplica la vostra serenità che si degni graziosamente di rinnovare allo stesso rev.do capitolo le lettere commendatizie a suo riguardo, pregando che la sua benignità, come prima aveva fatto, voglia riconfermare lo stesso pre Giovanni nella stessa pieve e nello stesso beneficio, respingendo tutte le false trame dei suoi concorrenti, conservandolo in essi e considerandolo come devoto curiale della vostra serenità, sia raccomandato in tutte le cose che in nome suo tornano più vantaggiose alla vostra serenità che Dio conservi felicissima e per lungo tempo e che dal rev.do capitolo non gli sarà negata anzi pensa di poterla conseguire e si raccomanda umilmente alla vostra serenità*". Pre Giovanni "*Potrebuijesch*". L'Arciduca accoglie l'invito e risponde al suo vice capitano raccomandandogli di confermare sul posto il sacerdote<sup>101</sup>.

Ferdinando, nipote dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo e fratello minore di Carlo V imperatore dal 1519, ottenne con il trattato di Worms (1521) il possesso dell'Alta e Bassa Austria, della Stiria, della Carinzia e della Carniola e con il trattato di Bruxelles (1522) il possesso del Tirolo e del Württemberg. Nei paesi austriaci soffocò fermenti indipendentistici, diretti ad ostacolare un accentramento amministrativo. Soffocò pure le rivolte religiose dei contadini nel Tirolo, in Austria e nella Stiria. Nel 1526 divenne re di Boemia. La tragedia dell'incendio di Tolmino deve essere accaduta per eventi bellici e certamente nell'atmosfera di un'aggressiva concorrenza per il possesso della pieve. C'entravano le agitazioni luterane? Forse non in prevalenza, anche se spesso l'atmosfera che creavano era tale da coagulare ogni tensione di qualsiasi genere. Sembra che nel nostro caso si intendesse compromettere la posizione del vicario che, pur ritenendosi "*perpetuo*" non certo per compiacenza capitolare, non doveva trovarsi in contrasto col capitolo, in un momento assai delicato per tutti i

<sup>100</sup> AMC Proc n.03, senza data.

<sup>101</sup> AMC Proc Tulum, inizi 1523, p. 131v. "*vicarius perpetuus in Tulumino. Quum anno proximo elapso tota villa Tulumini furtive, ut omnibus notum est, rapto et nocturno incendio ita quod vix personae in ea habitantes evadere potuerint, dicto presbitero Joanni bona et inter cetera omnes scripturae suae et jura ad plebem ipsam spectantia igne ipso combusta sint. Quod intelligentes adversarii quidam et aemuli sui qui in praesentiarum illa tendunt et praticare nituntur illum a dicta plebe amoveri facere continue minantur et hoc nonobstante quod reverendum capitulum Civitatis Austriae. obtemperatis litteris Caesaris Maximiliani felicissime recordationis nec non vestrae serenitatis, dum plebs illa vacaret ad ipsum datis antefatis presbiterum Johannem in dicto beneficio et plebe benigne instituerint et confirmaverint. Ea propter dubitans ne quod praeiudicium combustio ipsa sibi inferat genibus flexis humiliter deprecare quod vestra serenitas dignetur gratiose litteras commendatitias ipsi reverendo capitulo dare, hortando, ut contemplatione sua, sicuti prius fecit, velit ipsum presbiterum Joannem in eisdem plebe et beneficio re(ie)ctis quibuscumque falsis inventiculis praefatorum aemulorum suorum permasurum dicere et in ea manutenere, judicare necnon eundem tanquam vestrae serenitatis devotum curialem in his quae nomine suo sunt favorabilia commedatur a vestra serenitate quam Deus ad felicissima et longeva conservet tempora quamque ab ipso reverendo capitulo minime denegari quinimmo consequi putat seque vestrae serenitati humiliter commedat*".

protagonisti; il recupero delle decime di Tolmino, le più consistenti della mensa capitolare e senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere, almeno con quella cifra di una quarantina di canonici ed una dozzina di mansionari, trovava nel vicario contestato un prezioso punto d'appoggio da non perdere.

Il Principe Ferdinando, sollecitato continuamente dalle lamentele del capitolo, scrive una lettera sulle decime, arcidiaconato e giurisdizioni turbate a Michele Neunhauser, "*\*capitano del castello di Tolmino*". Non avendo rispettato le disposizioni "*\*del divo Cesare Massimiliano signore ed avo nostro clementissimo, seriosamente comandiamo perché delle presenti cause documentate a noi in modo chiaro e controllate in sintesi e senza le solennità giuridiche, ma rivolti solo alla individuazione della verità secondo quello che detta il diritto ecc.*", visto che, "*\*in contrasto col dettato del vostro sovrano, avete occupato il diaconato e la decima di detto capitolo, dovete restituirglieli con i frutti recentemente raccolti a favore del quale, come se si trattasse di noi stessi, con queste nostre lettere abbiamo disposto che diate esecuzione alla nostra espressa volontà. Dato dal castello di Insbruch il 21 maggio 1523*"<sup>102</sup>.

Lo stato di dissesto del distretto di Tolmino ha convinto il capitano a provvedere con i "propri" mezzi che da anni ormai erano entrati nel suo bilancio amministrativo. Ma si trattava pure di gestire le enclaves austriache in territorio veneto e quelle, specie il capitolo di Aquileia sotto l'Austria, non lo erano da meno per il potere centrale.

Nel 1529 il quartesario ser Antonio de Puppis si lamenta col capitolo, perché il capitano di Tolmino gli ha impedito lo scorso anno di vendere "*\*il raccolto della decima*" e chiede di essere garantito di fronte al capitano, "*\*altrimenti nel caso che quei raccolti per tale ostacolo vengano bruciati o rubati non intende pagare la decima stabilita e così fu avanzata la protesta nel modo più sbrigativo ecc.. Gli si rispose che il capitolo è disposto a difenderlo contro chiunque nel caso che sia tenuto e a fornirgli ogni appoggio e sostegno presso le autorità cesaree*"<sup>103</sup>. I motivi di questi interventi perentori attingeranno a livelli sempre più profondi del tessuto feudale ereditato da un passato incompatibile con lo sviluppo degli stati nazionali. Là dove non giunge il diritto scava l'istinto dispettoso.

Si presenta pre Giovanni Potrebuyes, vicario di Tolmino, e dice d'aver militato ormai da molti anni al servizio del capitolo, ora "*\*sfiancato dalla vecchiaia e dagli acciacchi, diede le dimissioni*" e chiese di provvedere un nuovo vicario idoneo; suggerisce il figlio, pre Gregorio Potrebuyes, risultato sufficiente, idoneo e di buona volontà. Di per sé sono tutti contenti e felici e gli dovrebbero imporre il "*\*biretum*"<sup>104</sup>, ma in realtà rimane titolare ancora il padre, coadiuvato dal figlio, in attesa dell'evento fatale.

Nel 1545 il decimario di Tolmino ha proclamato la decima a lire 13, mentre il capitano locale l'ha proclamata a lire 9 con grave danno degli appaltatori; uno dei responsabili è il nobile Filippo de Formentinis<sup>105</sup>. Si tratta della corrispondenza pecuniaria del contributo in generi, ridotta di un terzo. I nobili di origine cividalese, proprietari in Tolmino, presa la residenza definitiva in territorio austriaco, ne condividono gli indirizzi.

L'autorità austriaca con il suo comportamento non fa che sobillare i rustici a rifiutare di saldare le decime ed i quartesi di cui percepiscono sempre meglio il carattere parassitario e l'incongruenza di fronte alle istanze "*moderne*". "*\*Contro coloro che non saldano i quartesi e*

---

<sup>102</sup> AMC Proc Tulum, 21-5-1523, p. 21v. "*Ferdinandus Dei gratia princeps et infans hispaniarum, Archidux Austriae, Burgundiae et imperialis locumtenens generalis... praefecto castris Tulinis, contra... divi Caesaris Maximilliani domini et avi nostri clementissimi, seriose mandamus ut de huiusmodi ostensis causis nos bene informatis et summarie et de plano sola rei veritate inspecta quid juris erit... contra mentem caesaream dicto capitulo occupasse diaconatum et decimam, faciatis illos cum fructibus hactenus habitis et perceptis restituere cui ut nobis exequatur his nostris commissimus in quo facietis nostram expressam voluntatem. Dato in oppido Hyspruch 21-5-1523*".

<sup>103</sup> AMC Def n. 25, 6-2-1529, p. 222v. "*fruges decimae... alias in eventum quod fruges ipsae ob dictam inhibitionem igne cremabuntur vel sibi furto subtrahere non intendit solvere decimam praedictam et ita expressa fuit protestatio omni malo modo etc.; cui responsum fuit capitulum ipsum esse paratum condefendere contra quemcumque in quibus teneatur et in caesareis imprestare ei favorem et auxilium*".

<sup>104</sup> AMC Def n. 27, 13-11-1544, p. 41. "*oppresso senio aegretudine resignavit*".

<sup>105</sup> AMC Def n. 27, 29-12-1544, p. 44v.

sono stati scomunicati. Fu deciso" d'incaricare il can. "solleccitatore" a perseguire i renitenti. L'avversione verso il clero in genere ed in particolare per i canonici è un portato del tempo, su impulso della Riforma. Si procede ad esempio contro il maestro lapicida Girolamo *"\*di questa città di Cividale che diffama in modo sistematico questo capitolo in pubblico ed in privato contro ogni ragionevolezza. Fu deciso di non dargli più occasione di un qualsiasi guadagno o attività in questa nostra chiesa"*<sup>106</sup>. Più che scomunicarlo lo si affama. Anche per l'ambiente cividalese *"il male viene dal Nord"*<sup>107</sup>, dai territori austriaci della Carinzia e della Carniola e lo scambio ordinario di preti con queste regioni, grazie alla conoscenza delle lingue slava e tedesca necessarie in alcune cure del Friuli orientale e nel distretto di Plezzo-Tolmino non fa che favorire il diffondersi dello spirito contestatore. Il protestantesimo, più che un movimento di riforma religiosa, è percepito come decantatore dello spirito di laicità che in campo religioso promuove l'autonomia della fede e del fedele dai poteri feudali civili e religiosi.

**Lamentele capitolari ♣** Nel 1545 capitano di Tolmino è Bonaventura de Ech e si devono affrontare i soliti ostacoli alla giurisdizione capitolare. Convocato in giudizio, il vice capitano di Tolmino Andrea de Orzono chiede copia di tutto e respinge le contestazioni del capitolo. Nel 1546 (lettere del 21 e 22 novembre) il capitolo rinnova le lamentele all'autorità regia per le pretese del vice capitano di Tolmino *"acciò li possi istesso andar o mandar per suo conto a veder quanto etiam per interesse della S. R. M. si cerca, facendo pur il rev.do Arcidiacono quanto per dovere et ab antiquo li spetta"*. Nella lettera del 14 febbraio del 1548 diretta al conte di Gorizia si accenna al vice capitano di Tolmino, *"\*facendone le veci"*, pretende di interferire nella decima di Tolmino, *"\*contro il diritto ed il giusto"* e contro *"Serenissimum Romanorum regem"*.

I can.ci Giacomo Giorgio de Strassoldo e Tommaso Falcidio perorano la causa. Si spediscono nunzi alla Cesarea Maestà *"\*con tanto dispendio e con viaggio tanto faticoso"* e chiedono di poterne fare a meno. La lettera del 14 marzo del 1548: *"\*All'illustrissimo signor Francesco della Torre conte e barone regio consigliere di Gorizia capitano signore rispettabilissimo"*. Segue l'elenco delle lamentele: 1- *"Il capitolo si duole che il vice capitano Andrea Rasoner ha fatto proclama che niuno ardisca pagar in denari le decime del presente anno"*, disposizione che contraddice commissari e conte di Gorizia; 2- poi si impedisce al capitolo *"di comandar a vicari et preti"*; 3- *"il vice capitano usurpa le decime senza licenza del nostro decimario; che saltem li domandi dette decime se al castello bisognasse con oblatione et offerta del pagamento"*; 4- *"il conte che juxta le antique allegate observantie quelli che sono tenuti pagar decima possano pagar in denari over biava come a loro sia più commodo e se ha qualche ragione in contrario che subito avverta il conte"*; 5- al vicario di Tolmino si contesta una misura per le biade, non per questioni spirituali o personali, per cui il capitolo deve dimostrare di esserne in pacifico possesso. Sopra il terzo gravame il conte impone al vice capitano di Tolmino *"che vogliando haver biave per bisogno del castello, le dimandi al rev.do capitolo over al decimario dopo che loro si offeriscano di dargliene mediante il pagamento, ma havendo qualche ragionevol causa in contrario deba subito dar informatione a sua Ill.ma signoria acciò quella possa più oltra terminare quanto sarà expediente"*<sup>108</sup>.

Il vice capitano di Tolmino non fa che eseguire le disposizioni del capitano di Gorizia suo superiore e quello interpreta le attese della Sacra Regia Maestà, di solito sottintese e al di là dell'ufficialità diplomatica.

<sup>106</sup> AMC Def n. 27, 19-10-1547, p. 120. *"Contra non solventes quartesia et excommunicatos diffinitum fuit... de hac Civitate quotidie diffamantem reverendum capitulum publice et privatim contra omnem equitatem. Diffinitum fuit quod ei numquam detur aliquid lucrum vel opus faciendi in hac ecclesia"*.

<sup>107</sup> TOMIZZA 1984.

<sup>108</sup> AMC Proc Tulum, 21/22-11-1545. AMC Proc Tulum, 12-2-1548. AMC Proc Tulum, 14-3-1548, p. 18v. *"Illustrissimo viro domino Francisco a Turre comiti et baroni Regio Consiliario Goriciae capitaneo domino observandissimo... Mattheus Ricus decanus canonici et capitulum collegiatae ecclesiae beatae Mariae Civitatis Austriae"*.

**Risposta rivelatrice ♣** Il vice capitano di Tolmino, informato delle accuse del capitolo, presenta le sue contro deduzioni: *"Ill.mo signor Conte havendo visti e considerati i gravami del rev.do capitolo transmandatimi per signorie ill.me brevemente rispondendo dico"*: è stato costretto ad impedir l'uscita dal dominio di ogni sorte di biade per la disposizione che i veneti hanno ordinato nel loro territorio *"et questo acciò li sudditi non habbino a patir charestia. Il simile ha preso a far anchora a me, acciò i poveri sudditi di Tolmino habbiano da viver et non sian causati andar fuori del paese mendicando il vitto. È prassi che il capitolo debba lasciar le biave per fin san Vido (15 giugno) nella contrada. Il capitolo invece per fondarsi su un concordio con il signor Bonaventura de Ech allora capitano di Tolmino"*, non può permettersi di rompere le consuetudini *"et manco innovar cose pregiudiciali al paese et paesani et precipue al castello; i canonici sono obbligati a misurar le decime il giorno drio san Mauro (15 gennaio cioè 16) e perfin hora non li hanno anchor misurate et etiam antiqua consuetudine nella villa di Sabizza che se ne vanno a misurar per tutta la domenica drio san Mauro li decimari di decime sono liberi per quell'anno et non ponno più misurar et di questo appar una relation fatta per il decimario di man di mister Eustachio Miutino cancelliero et per questo appar si voglino escusar che non hanno possesso misurar per fin hora le decime"*. Scusa non ammissibile. *"Hanno avuto tempo per un anno a provvedersi pesenali et il mio loro non me l'hanno dato, per il che io manco son obbligato a darlo. Sotto c'è malizia, perché loro sanno che è costume che la prima settimana di quadragesima si vende la decima però possevan provvedersi et non aspettar che li poveri contadini consumino le biave et loro poi se le facciano pagar in denari et a lor modo et etiam in quello interim stia et il castello et li sudditi assediati. Conoscendo io questa espressa dishonestà né potendo patir la ruina delli poveri contadini ho fatto proclamare che ognun che paga Xma debba misurare acciò et il castello et il paese si possino subvenire et volendo il decimario vender le biave per il precio che corre nel paese sia etiam tenuto a misurarli biave con la misura del paese et non nella misura di Cividale, secondo hanno fatto per finhora, per esser assai più piccola che quella di Tolmino et di qui si può conoscere la causa che fanno questo che facendo il decimario cridar una decima lire diece et misura nella misura del paese et per il precio che corre, aveniva a cavar saltem lire sette in circa che saria d'angaria al paese per cadauna Xma, lire tre pagandola secondo il tenor del loro proclama. Oltra che quand'io piglio quelle decime secretamente ma me le faccio misurar per gli ufficiali zuradi come sempre è stata l'antiqua usanza li quali poi hanno caro di riferire o al rev.do capitolo o al decimario quanta biava io ho tolta; perché non stando né uno né l'altro nel paese non reputo esser tenuto farli altra intimatione. Del pagamento non ho mai ricusato pagargliela per quel giusto precio che di anno in anno là corre. Inoltre il capitolo ha una consuetudine che quelli che si accordano con il decimario per le Xme in denari et non misurano le biave, non sono obbligati a dar le loro regalie alli ufficiali che è d'ogni decima un tanto di che lor si sostentano et denegandoli questo non ne potranno servire et non si potranno havere ufficiali, cosa necessariissima et in questo v.s. li provvederà, perché senza simili non si pò far ne eseguir la giustizia. Item ci si lamenta che io comandi alli preti et vicarii. Io credo ch'io il faccia debitamente come vicecapitano et chredo che il rev.do capitolo et vicarii et preti nel territorio di sua Maestà siino sudditi di sua Maestà et che ogni uno che rappresenti sua Maestà possa comandarli in le cose licite temporali over secolari et se sono debitori astrenzerli a pagar et di quello che haveria causa di dolermi del rev.do capitolo lui si dole di me contra ogni ragione, perché dovria procedere et lassar procedere civilmente avanti al mio foro, in causa di debiti et crediti et loro procedono con scomuniche, cose invero intollerabili et di questa V. S. preveda per evitare queste cose et scandali che potrebbono occorrere et non voler patir che per esser preti vogliano che li lor beni si intendano anchor sacrati. Si duole anchora ch'io facci misurar le decime bisognose per il castello et bene perché il castello ha tal preheminentia sempre havuta et anche bisognandoli tutta la decima la pol torre per il suo denaro et meglio è che il castello et paese si sustenti delle frutti che nascono sul suo che lassarli condur fora et lui poi andar fora del paese a cercare il vitto et di questo io et li miei antecessori siamo in*



*possesto et vogliamo conservarlo et sentendosi il rev.do capitolo aggravato compara et produchi li suoi privilegi et ragioni che gli si risponderà et se ab antiquo tenevano questo stilo di incantar ogni anno tal decima come fanno adesso, cosa che non la costeranno, potranno ben mostrar che li vendevano di manco assai almeno per la mità, ma non tanto, quanto fanno adesso et se V.S. non li provederà et lasserà continuar questo pessimo stile, li sudditi non potranno resistere perché sono et sariano troppo angarezati et con misure et precii et con non voler tor le moderne monete di sua Maestà se non per quanto vogliono lor medemi, per il che supplicano tutti a V. S. Ill.ma vogli far tal provisione che possiamo vivere nel paese et così speremo et si confidemo. Non vogliono prendere i denari di S. M. come corrono nel paese perché l'hanno fatto a me, perché per ogni ducato d'oro m'han fatto perdere soldi sei et sopra li scudi soldi dui per ogni paga che io li dava sopra la decima, oltra che me l'ha fatta pagar di più, che ad un altro ducati cinquanta per farmi piacere m'hanno accomodato anchor molto di spesa ch'ogni fiata ero sforzato tenere uno in Cividale tre et quattro giorni per andar cercando et cambiar le predette monete et questo m'era forza per non lassar patir le mie segurtà. Io li ho contentati et satisfatti per fino ad un minimo quadrante così io allo incontro pretendo esser resicurato delli miei denari persi per causa loro, perché havendo li lor beni nel Regio Dominio debbano etiam tuor le monete secondo corrono, et non mi far star saldo, per il che insto avanti nostra signoria vogli farmi sodisfare. Item essendo l'antiqua consuetudine che in la villa di Tulmino et piazza si segnano et bolano et giustificano le misure delle biave et loro si han tolto troppo licentia a voler segnar li pesenali et havendo di questo dolesto li sudditi son sta sforzato a non permetter che le decime non siano misurate in tali pesenali per li quali se li deroga le lor ragioni et antique consuetudini et se li pregiudica in le sue ragioni et actioni non mi par honesto siano per questa via indiretta angarezati; oltra ciò non vogliono li poveri sudditi patir misure né pesi falsi, per il che parendomi cose admissibili et ragionevoli ho volesto far il sagomo et in effetto si trova gran radogo (?) et fraude che ogni anno vengano defraudati li poveri almeno di stara cinquanta d'ogni sorte biava et in diece vinti over trenta anni V. S. Ill.ma il consideri et calculii la conscientia de preti. Onde volendo loro fondarsi sopra le antique consuetudini cative, dico che ogni officiante per nome di S. R. Maestà può emendar et proveder di migliori et sempre anteporre il commun bene per il particolare et di questo pretendo come vicecapitano proceder et essendo tal cose di mio foro di castigarli per esser la regola di reson qualem te invenio talem te iudico<sup>109</sup>.*

Sarà passionale questo vice capitano, ma si capisce dal suo laborioso scritto più di quello che si nasconde sotto il pietistico e lezioso linguaggio clericale. Protesta contro le "astuzie" che poi non erano che le tradizioni "antique": misure particolari, raccolta per generi più che per soldi o viceversa a seconda del vantaggio del momento, dunque vendita a discrezione, indifferenza alla condizione di vita dei locali in vista d'interessi che si realizzavano altrove sia pure a gloria di Dio, rifiuto di accettare la moneta corrente nei territori austriaci e pretesa di un cambio usurario o privilegiato sul mercato veneto, il vezzo di accusare e di incolpare prescindendo da ogni legittimità e pertinenza dell'interesse concorrente. Che poteva rispondere la Sacra Regia Maestà?

Nella lettera citata il capitolo insiste "di cassar le innovazioni fatte dal vice capitano come frivole in disturbo delle ragioni et diuturno possesto del capitolo circa la sua decima ed Arcidiaconà ecc. Non si faccia novità alcuna come consta per sue lettere del 21 maggio 1523 e la sign. vostra ill.ma per justitia che finora no ha lasciato far novità come da sua del 11 febbraio 1545". Si chiede di cassar il proclama fatto nuovamente dal detto vice capitano "che nessuno ardisca pagar in denari le decime del presente anno, perché è ingiusto e contra il solito, perché sempre è stato in facoltà delli debitori delle decime che chi non vol pagar le biave paghi in denari secondo il proclama si suol far per nome del rev.do capitolo over suo decimario, dispositivo osservato da tutti finora anche dal vicecapitano. Il detto vicecapitano (non) può pretender che siamo obligati a lassar le nostre biave in Tulmino, perché non fu mai

<sup>109</sup> AMC Proc Tulum, aprile 1548, p. 15.

*solito etiam al tempo di carestia et tanto manco al tempo di abbondanza come adesso, se non secondo la forma del concordio fatto tra esso rev.do capitano et il magn. sig. Bonaventura Ech capitaneo passato del ditto luogo con intervento delli magn. signori commissarii regii in quello nominati li quali a quello interposero la loro autorità et decreto... Né etiam il detto vicecapitano può pretender che gli officiali scodano cosa alcuna da quelli che pagano le decime in denari, perché li officiali soleno haver un certum quid per loro fatica, quando misurano et scodeno le biave, ma mai fu consueto né porta il dovere che gli officiali sian pagati né habbino cosa alcuna dalli debitori della decima, quando gli officiali non misurano né scodeno le biave. Perciò è cosa frivola dire che li debitori siano obbligati pagar biave e che il decimario sia obbligato a scoder biave et non denari solum per dar guadagno agli officiali; ma questo è sta sempre in facultà della parte e niente innovazioni. Che le decime non fosseno misurate fino a quel tempo et scosse nella villa di Sabizza, questo fu per mancamento di pesennali, sopra che fo fatto per il decimario del capitolo un protesto publico. Sul pesinal nuovo è stato giustato sul modello di quello vecchio, e nientedimanco si trovò essere falso et però la falsità è proceduta da lui, per cui il capitolo ne fece fare uno nuovo e lo fece giustificare dai consorti e dal loro cancelliere secondo la giusta misura antica che è stata rivista a Tulmino et trovata giustissima di proclamar le decime ecc. Quanto all'ufficio di Arcidiaconato si chiede di far ritirare la disposizione del vicecapitano al vicario di Tulmino perché è un ecclesiastico soggetto solo al capitolo e al suo tribunale. Mai i vicecapitani di Tulmino hanno avuto giurisdizione sopra i chierici, perciò si chiede di far revocare il mandato fatto al vicario di presentarsi al foro del vicecapitano; lo convochi davanti all'Arcidiacono in montibus che è lo giudice competente il quale è consueto andar ogni anno là suso alli placiti, aggiungendo questo che se li vicini sudditi al capitolo non fossero soliti ab antiquo d'esser convenuti avanti essi arcidiaconi in qualunque et per qualunque causa litigiosa li signori consorti di Tulmino sariano stati et sariano per giudici in prima istanza, dove sempre essi arcidiaconi hanno giudicato in prima istanza e poi il rev.do capitolo in appellatione e se l'Ill.ma ha qualche dubbio circa dette decime et consuetudini osservati circa quelli, la potrà haver informatione dalli vecchi della contrada, dalli sig. vicecapitani et anche dalli vicarii nostri et per simile circa l'ufficio dell'Arcidiaconato ecc. il Capitolo fu sempre giudice degli ecclesiastici in spiritualibus et profanis"<sup>110</sup>.*

Il can. Giovanni Nicolò Puppi lamenta "*sequestri di decime per la somma di staia 29 e pesenali 3 di biave e sotto pena di 100 ducati di non vendere alcun sorte di biave fino a sua disposizione sicché lui non riesce a fare il suo dovere verso il capitolo ecc*". Il capitolo scrive a Francesco della Torre conte, barone, regio consigliere, cameraro e capitano di Gorizia che poi si lamenta presso il suo dipendente. Il capitolo presenta volumi di documenti sul buon diritto *ab antiquo* dal 1546 al 1480 in retrocessione, compreso il concordio col capitano di Tolmino del 1538. Si scambiano le informazioni da Francesco a Turre capitano di Gorizia ad Andrea Orzono vice capitano di Tolmino<sup>111</sup>. L'enormità della documentazione ci dissuade dall'insistervi.

Riportiamo solo i documenti fondativi come vengono allegati. La Bolla di Celestino III 8 dicembre 1192 a conferma e garanzia della giurisdizione capitolare sulle seguenti chiese, possedute senza contestazione da almeno quarant'anni: "*\*In particolare la chiesa di Volzana con le sue cappelle; la chiesa di Plezzo con le sue cappelle... Ebbene le dignità e liberalità della vostra chiesa riconosciute fino a questo momento in quanto possedute canonicamente e senza contestazione, ve le confermiamo con la nostra autorità apostolica e sanzioniamo con la garanzia del presente documento*"<sup>112</sup>. Abbiamo riportato solo due pievi del distretto già allora "*mensae capituli unitae*". Privilegio del patriarca Gerardo 1205 per il placito sinodale che "*\*trasmetto personalmente all'altare di Santa Maria e di Santo Stefano con l'intera amministrazione della giustizia nei confronti della pieve*" e su preghiera dell'arcidiacono

<sup>110</sup> AMC Proc Tulum, aprile 1548, p. 18.

<sup>111</sup> AMC Proc Tulum, 27-5-1548. AMC Proc Tulum, 8-12-1548, p. 23.

<sup>112</sup> ACC San Pietro. "*seu dignitates vel libertates ecclesiae vestrae hactenus observatas sicut eas canonice ac sine controversia possidetis, auctoritate vobis Apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus*".

Woldarico il placito arcidiaconale per sempre; chi lo contesta tema l'eterno supplizio<sup>113</sup>. Documento del 1297: *"\*Concessione della pieve di Tolmino il 12 exeunte luglio (20) 1297:... con l'intera pieve di Tolmino con tutti i mansi, decime tanto dei vivi che dei morti e le chiese e cappelle e con le dotazioni ed i loro diritti ed altri privilegi spettanti alla pieve, abbiamo deciso di affidare al decano ed al capitolo della chiesa di Cividale per un'evidente utilità nostra e della Chiesa Aquileiese".* Il decano è Leonardo ed il gastaldo di Tolmino Phebo della Torre dal quale i beni passano al capitolo a nome del patriarca.

Documento del 1306. I canonici in riunione plenaria: *"\*Tenuto conto che i vicari od i sacerdoti delle pievi di Volzana, Tolmino, Plezzo, San Vito e Caporetto non disponevano di un'entrata certa e determinata per loro beneficio, perché potessero sostentarsi in modo adeguato, vollero e disposero che ciascuno di loro abbia delle decime delle suddette pievi a loro beneficio insieme ad altre entrate come è stabilito qui di seguito. Prima di tutto il vicario di Volzana disponga di sette staia di frumento, sette staia di miglio e sette staia di avena; l'entrata della chiesa e l'offerta per la purificazione delle donne, per la benedizione delle case e metà del formaggio e delle lane che si raccolgono nella festa di san Giorgio e di san Michele, metà delle settimane e dei legati ossia delle celebrazioni funebri col dovere di tenere con sé un sacerdote come socio. Lo stesso il vicario di San Vito deve avere altrettanto come il precedente, tenendo con sé un sacerdote. Così il vicario di Tolmino la decima cioè sei mansi, tre in Tolmino e tre in Dogliacco ed il resto come i vicari di Volzana e di San Vito. Ugualmente il vicario di Plezzo diciotto sestari di frumento, miglio e di mistura e tutto il resto come gli altri vicari, tenendo con sé uno scolaro chierico".* F.to Joannes de Civitate notaio<sup>114</sup>.

Va sottolineato il carattere di riserva decimale del beneficio dei singoli vicari, cosa che non succederà per le due pievi di San Pietro e San Leonardo degli Slavi. Nelle decime sono ormai confluiti anche i quartesi o *plebs*, prelievi per l'esercizio pastorale, dai quali si riserva un alunché per i vicari, rimanendo il resto al vero ed unico parroco, il capitolo *in solidum*. Le *"settimine"* sono le preghiere e le rispettive offerte che si protraevano per una settimana in suffragio del defunto, qualora la famiglia fosse in grado di praticarla.

*"\*Sulla visita e la riforma da farsi dai signori reverendi Commissari della Regia Maestà nei luoghi sudditi della stessa"*; si manda l'arcidiacono *in montibus* a fare la visita col collega Girolamo Bernardo con una copia dei capitoli *"\*della stessa riforma"*, raccomandando ai commissari di non ingerirsi *"\*nelle chiese di Tolmino soggette a questo capitolo"*<sup>115</sup>. Si era da poco aperto il Concilio di Trento sotto la pressione della riforma luterana, ormai incontenibile, si era dato vita all'indice dei libri proibiti e fra poco si sarebbe attivata la Santa Inquisizione Romana ecc., dunque un qualcosa che si doveva pur fare per rimediare alla inadeguatezza del clero cattolico sotto ogni clima e da ogni punto di vista culturale morale e

<sup>113</sup> AMC Proc Tulum, 4-2-1205, p. 68v. *"cum integra iustitia ad eandem plebem pertinenti altari Sanctae Mariae et Sancti Stephani personaliter traderem"*.

<sup>114</sup> AMC Proc Tulum, 27-7-1306, p. 23-26. *"Concessio plebis Tulmini 12 exeunte julio 1297... cum tota plebe Tulmini cum omnibus mansis, decimis tam vivorum quam mortuorum et ecclesiis seu capellis et cum dotibus et iuribus earundem et aliis iuribus ad ipsam plebem spectantibus decano et capitulo ecclesiae Civitatis pro evidenti utilitate nostra et Aquileinsis ecclesiae duximus dimittendum... Considerantes quod vicarii sive sacerdotes plebium Volzane, Tulmini, Plez, Sancti Viti et Chiavoreti non habebant certum quid determinatum pro suo beneficio unde possent congrue sustentari, voluerunt et ordinaverunt quod quilibet dictorum vicariorum habeat de decima predictarum plebium pro suo beneficio cum aliis infrascriptis ut inferius continetur. In primis vicarius Volzane septem sextarios frumenti, septem sextarios milei et septem sextarios avene. Introitum ecclesie et quicquid obtinebit pro purificationibus mulierum, pro signandis domibus et medietatem casei et lanas quae colliguntur in sancto Georgio et sancto Michaele, medietatem septiminarum et ligatorum seu mortuorum et proprium tenendo secum unum sacerdotem. Item vicarius Sancti Viti tantumdem debet habere de predictis tenendo secum unum sacerdotem. Item vicarius Tulmini decimam seu sex mansorum videlicet trium in Tulmino et trium in Dogliaco et alia sicut predicti vicarii Volzane et Sancti Viti, tenendo secum unum scholarem. Item vicarius de Plez decem et octo sextarios in frumentum mileum et mixturam et omnia alia sicut alii vicarii suprascripti tenendo secum unum scholarem. Item vicarius Chiavoreti tantum debet habere, sicut vicarius de Plez tenendo secum unum scholarem"*.

<sup>115</sup> AMC Def n. 27, 28-5-1548, p. 138. *"Pro visitatione et reformatione fienda per magnificos dominos commissarios Regiae Maiestatis in locis ei subditis... ispius reformationis... in ecclesiis Tulmini et huic capitulo subiectis"*.

pastorale; ma il capitolo sente come suo dovere supremo quello di invigilare sui suoi privilegi, a garanzia dell'istituto e dei suoi componenti.

Lettera del 1548: *"\*Riferì Alessandro Cerdo abitante in Gorizia" di andare a Tolmino a consegnare al vice capitano Andrea Orzono le lettere del capitano di Gorizia "\*nelle sue mani", sul ruolo arcidiaconale e decime, "\*riguardo alla misura per la decima da rettificare e si intrometteva con l'ordinare ai camerari delle chiese che non dovessero obbedire" all'arcidiacono, "\*dando ordini circa la misura per misurare la decima e si ingeriva pure ordinando ai camerari delle chiese di non obbedire" all'arcidiacono nella loro amministrazione ed impedendo la giurisdizione del capitolo "\*sui propri vicari, sobillando il popolo sui propri diritti, opponendosi che i vicari scelti dal capitolo siano accettati nelle chiese loro affidate non volendo e tentandole tutte perché altri sacerdoti ed a sua discrezione siano deputati, probabilmente non senza qualche sospetto su emolumenti a suo vantaggio ed i vicari nominati dal capitolo vengono respinti". Sulla "mensura" idem. Processi ai preti... Il vice capitano "\*non deve presiedere ai rendiconti delle chiese povere con dispendio e spese aggiuntive", ciò che non si usò mai; non deve intervenire per le censure ecclesiastiche essendo giurisdizione capitolare ecc. e cita documenti allegati dal capitolo<sup>116</sup>.*

**Il concordio del 1548 ♣** Intesa tra il capitolo e *"\*il magnifico cavaliere signor Bonaventura de Ech capitano di Tolmino in occasione dell'oblazione delle biave tramite gli agenti incaricati, pretesa dal capitano e di altri come risulta dal processo. Gli agenti del capitolo ogni anno sono tenuti a portare via le loro biave minute provenienti dalle decime e altrimenti dove si voglia riscosse entro il giorno della festa dei santi Ilario e Taziano che cade il 16 marzo, di modo che se nel frattempo i sudditi di quel capitanato hanno bisogno di quelle granaglie minute, quelle a seguito della dovuta mercede o meglio del prezzo che di giorno in giorno fa il mercato possano acquisirle e lo possano fare. Trascorso quella festa tosto gli agenti possano portare e trasportare le granaglie minute come gli pare. Invece dei grossami ugualmente concordarono che gli agenti incaricati dal rev.do capitolo possano, a loro discrezione ed in qualsiasi tempo lo desiderino, trasportali in Cividale o dovunque intendano, a condizione però che se il magnifico signor capitano intende riservarsi parte di essi per i bisogni del castello di Tolmino, gli agenti siano tenuti a dare a seguito si capisce della mercede dovuta o meglio del prezzo corrente in quel momento. Per il resto, visto che gli agenti del capitolo insinuavano che il sig. capitano s'ingeriva nella giurisdizione spirituale, compito spettante al loro rev.do capitolo, ciò che il magn. sig. capitano negava d'aver mai fatto, tuttavia il sig. capitano si dichiarò d'accordo di non ingerirsi in futuro nella loro giurisdizione spirituale come insinuato sopra, purché un tanto non gli sia ordinato dalla Sacra Regia Maestà in modo specifico o le cose risultassero in contrasto con gli interessi dei Supremi; e così stabilite le cose" le due parti si accordarono<sup>117</sup>.*

<sup>116</sup> AMC Proc Tulum, 11-12-1548, p. 28. *"Retulit Alexander Cerdo Goritiae habitans... in eius manus... mandando circam mensuram pro decima mensuranda et ingerebat se in mandando camerariis ecclesiarum quod non obedirent... sui vicarii, plebem concitando et per jura resistendo ne vicarii per capitulum deputati reciperentur in ecclesiis eis commissis, nolens et omnia tentans ut alii sacerdotes ad suum beneplacitum deputarentur, fortasse non sine aliqua emolumenti sui suspitione et vicarii per capitulum deputati reiiciuntur... non debet interesse rationibus pauperum ecclesiarum cum sumptibus et impensis".*

<sup>117</sup> AMC Proc Tulum, 15-12-1548, p. 32. *"magnificum equitem dominum Bonaventuram de Ech capitaneum de Tulumino occasione ablationis bladum per dictos agentes praetensae per capitaneum et alios de quibus in processu. Agentes capituli singulis annis teneantur dimittere blada eorum minuta ex decimis et aliter quolibet exigenda usque in diem festivitatis sanctorum Helari et Tatiani currentis die 16 martii ut si eo interim subditi capitaneatus illius bladibus illis indigerint, ea, mediante debita mercede sive potius praecio de die in diem currenti, ea consequi valeant et debeant. Quo festo peracto mox dicti agentes abducere valeant et abducant dicta blada minuta quoquo malint; de bladibus autem grossioribus similiter concordarunt, quod agentes pro dicto reverendo capitulo possint illa ad eorum libitum et quoquo tempore volunt abducere Civitatem Austriam vel quo malint, cum hoc tamen quod si magnificus dominus capitaneus illa vel de illis habere voluerit pro administratione castrum Tulumini, eidem agentes tenentur dare debita tamen mercede sive potius praecio eo die et tempore currenti. Caeterum quia dicti agentes pro dicto capitulo praetendebant dictum magnificum dominum capitaneum se ingerere in jurisdictione spirituali eorum reverendo capitulo spectanti, quod tamen dominus capitaneus fecisse negabat, contentus tamen fuit idem dominus capitaneus in*

In pratica tutto quello che intendeva e faceva il capitano di Tolmino è riconfermato. Infatti che significa riconoscere al capitano il diritto in base ad una sua personale valutazione d'urgenza e bisogno locale, di obbligare il decimario a cedergli tante granaglie quante ne voleva e al prezzo corrente, se non riconoscergli quella totale discrezionalità sull'uso, i tempi ed i prezzi correnti che davano tanto fastidio al decimario ed al capitolo? Questa burocrazia è pura retorica: sotto il paludamento verbale conferma l'interesse superiore.

(9) **Pre Gregorio Petrobuyes (1548-1570) ♣** Nel 1548 il vicario di Tolmino Giovanni Potrebuyes "*obiit*"; aveva già rinunciato "*propter suam impotentiam*". La comunità chiede al capitolo la conferma di pre Gregorio Petrobuyes, "*\*suo figlio, dopo aver valutato la sua sufficienza e la probità di vita*". Si<sup>118</sup>. Dunque Petrobuyes teneva famiglia e piuttosto aperta: gli succede per così dire un figlio legittimo. Per noi ed in astratto anche allora tutto risultava "anormale" e ciò a motivo di una legge che ne presumeva l'invalidità dell'unico legame indissolubile, dove avrebbe dovuto dimostrare la sua fedeltà. Ma "*lex autem subintravit ut abundaret delictum*" (Rm 5,20).

Siamo di fronte ad una prassi luterana che suggerirà a molti preti dei paesi tedeschi entro il patriarcato aquileiese di sposarsi in chiesa con la partecipazione dei confratelli e del popolo fedele, nella presunzione di obbedire alle nuove disposizioni sul matrimonio del concilio di Trento. Al limite si potrebbe pensare che il padre si fosse fatto prete solo dopo un matrimonio regolare e dopo aver avuto dei figli: era anche questa una prassi allora possibile e non rara, ma viene il sospetto che il vicario tenesse famiglia in un ambiente che non si scandalizzava affatto e forse ne ricavava anche buon esempio. Abbiamo il caso di pre Giovanni Lazzari, vicario di San Leonardo, che lasciò al figlio pre Andrea la conduzione della vicaria dopo di lui con l'assenso plebiscitario del capitolo, "*\*considerati i meriti paterni e la sufficienza dello stesso pre Andrea che giurò in forma*" e si preoccuperà pure di garantire la proprietà paterna "*\*a vantaggio dei suoi fratelli*"<sup>119</sup>.

**Processo ♣** "*\*Eseguito a Gorizia sopra la sala del palazzo del Comune*". Nella lite tra il capitolo ed il vice capitano Andrea de Orzono si giunge ad un accordo: pesinale e pallotta "*\*secondo la prassi precedente come in antico*", così pure quello di Tolmino come "*ab antiquo*" e compito del vice capitano di ridurlo "*ad pristinum*". Il vice capitano non deve impedire "*\*di riscuotere le decime all'insaputa e prescindendo dal parere del decimario. Dal giorno dei santi Ellero e Taziano (16 marzo) lo stesso sig. vice capitano non ostacoli la procedura, ma permetta senza impedimenti*" che il decimario "*\*trasferisca tutta la biada proveniente dalla decima dovunque gli aggrada ed a sua discrezione e potere fino al giorno in cui se ne ritornerà a Cividale o altrove come preferisce, purché la S. R. M. non provveda al riguardo altrimenti*". Il decimario ogni anno deve dare al vice capitano "*\*tot granaglie quante ne abbisogna per la custodia del castello e per la sua famiglia e suo, pagandone il prezzo*" e come nell'accordo del 1538 del signor Bonaventura de Ech. Non deve poi ingerirsi "*\*nella trattazione giudiziaria delle cause concernenti il clero nella suddetta contrada*", rispettando la giurisdizione del capitolo. Il capitolo da parte sua non deve fulminare, "*\*contro i suddetti sacerdoti in cause profane di prima seconda e terza istanza, scomuniche, ma solo pene pecuniarie e dopo il terzo mandato se quei sacerdoti risultano contumaci e perseveranti o pertinaci solo allora il rev.do capitolo può colpirli con censure ed invocare il braccio secolare dello stesso sig. vice capitano e gli demandino il caso*". Non muovere liti, altrimenti pena doppia. Concordio pubblicato di fronte "*Ill.mo Francisco a Turri capitaneo Goritiae et Tulmini antedicto*". Il testo del processo consta ben 47 pagine fra allegati originali e stesure.

---

*futurum se in eorum jurisdictione spirituali ut supra non ingerere, nisi sibi per Sacram Regiam Maiestatem foret specialiter demandatum aut res esset quae contra Summorum concurreret et sic his omnibus peractis...*"

<sup>118</sup> AMC Def n. 27, 7-4-1548, p. 134. "*eius filius, attenda eius sufficientia et probitate*".

<sup>119</sup> AMC Def n. 27, 22-10-1544, p. 40v-41. "*habito respectu ad merita paterna et ad sufficientiam ipsius presbiteri Andreae jurantis in forma... pro fratribus suis*".

"Nos Vulvinus de Athimis Goriciae et comitatus vicecapitaneus" e il notaio Domenico Giacomo di Gorizia<sup>120</sup>.

*"\*Al Ser.mo e Invitt.mo Re e Signore nostro, Signore Clementissimo. Siccome fino al presente la sua Sacra Regia Maestà più con la religione che con le armi, non meno con la fede che con la forza, sconfisse i ribelli" ebbene ora è opportuno dedicarsi pure a riparare le chiese che è altrettanto vantaggioso quanto l'estendere e consolidare gli imperi. Ebbene i canonici prostrandosi "\*davanti ai suoi piedi, supplicano umilmente" d'intervenire sul capitano del comitato goriziano, che dopo averci gravati di "\*parecchie spese e di viaggi, è ritornato sulle sue vecchie posizioni". Per la restituzione dell'arcidiaconato e delle decime di Tolmino che finora "\*mai furono contestati, il signor Andrea Orzono, vice capitano del Castello di Tolmino, vessa con innovazioni e molestie inedite il capitolo ostacolandone la libertà e la giurisdizione ecclesiastica". Ci lascino esercitare il nostro ministero in pace e la finiscano con le novità, così la chiesa cividalese "\*fiorirà ed i fiori della chiesa, che sono le preghiere e le orazioni dei santi, con il divino aiuto", sosterranno "\*la tua corona santissima e la tua perpetua felicità". Da Cividale 20 aprile 1550.*

Segue l'elenco delle competenze del capitolo nel distretto di Tolmino e delle opposizioni del vice capitano. *"\*Riguardo all'ufficio dell'arcidiaconato, non permettono di controllare i conti delle chiese con i camerari. Infatti i camerari sono segretamente d'accordo con i vicari, i vicari con il vice capitano ed in questo modo si impedisce l'esercizio dell'ufficio arcidiaconale ed il cancelliere del capitolo è defraudato del suo stipendio". Il capitano di Gorizia riconosce all'arcidiacono "\*di controllare i conti ecclesiastici, ma con l'intervento del vice capitano. Ma una simile pretesa innova senza giustificazione e raddoppia le spese ecclesiastiche ed impone una grave servitù all'arcidiacono che deve concordare e farsi accompagnare dal vice capitano". Non permette inoltre al capitolo di nominare i titolari in cura d'anime "\*di cui intende in particolare controllare l'idoneità, onde pretende che siano deputati solo a beneplacito del vice capitano e non in base alla sufficienza ed alla cultura religiosa". Il vice capitano insiste che il capitolo "\*deputi pure, ma riservata a lui la conferma e pretende un tanto con la scusa abbastanza ridicola, cioè per impedire che il capitolo incarichi sacerdoti come infiltrati che mettano a rischio la sicurezza di qualche luogo". Si è risposto che si deputano "\*sacerdoti di origine tedesca ed educati in territori soggetti al dominio regio, graditi al vice capitano e alla popolazione"; costoro poi abitano in luoghi aperti "\*e non in rocche o fortilizi". Il vice capitano deve astenersi "\*dal trattare casi matrimoniali ed altre cause ecclesiastiche, e nel caso che un laico rivendichi crediti da un sacerdote" si presenti all'arcidiacono "\*come si è sempre fatto". Sulla decima di Tolmino: da un patto fatto con il capitolo si è stabilito che il decimario dell'anno deve mettere "\*a disposizione del castello una certa quantità di biade ciò che in antico non si faceva e neppure oggi i consorti di Tolmino sono tenuti a fare". Sono obbligati "\*con la giustificazione del castello per calmierare il prezzo ed una maggiore quantità di quello che comporta la necessità". Lo stesso "\*vice capitano Andrea ha l'abitudine di riscuotere dai coloni di propria iniziativa, all'insaputa del decimario, ora 40 ora 50 decime di biade che poi salda al decimario quando e come vuole e neppure le versa integralmente al rev.do Antonio Canussio decimario per un triennio, per cui il capitolo fu costretto a pagare al signor Andrea vice capitano la decima triennale allo stesso prezzo contro la norma consueta e tipica dell'incanto". Si provveda perché il vice saldi "\*di tempo in tempo secondo la media dei*

<sup>120</sup> AMC Proc Tulum, 20-2-1549, p.70. "Acta Goritiae super salla palatii communis... ad pristinum modum prout ab antiquo... exigere decimas sine expressa scientia et consilio decimarum. A die sanctorum Hellari et Tanciani infra idem dominus vicecapitaneus non se impediatur, sed libere permittet... conducat dictae decimae omnia blada quomodocumque ei et in eius potestate usque ad illam diem restituerit ad Civitatem Austriam vel alio quocumque, nisi forte a S. R. M. circa hoc speciales commissiones emanarentur... tantum bladi quantum pro usu custodiae castrum et familiae suae in eo idem dominus vicecapitaneus indigerit, illud tamen solvendo... iudicando in causis presbiterorum agentium in dicta contrata... dictis presbiteris in dicta contrata agentibus in causis prophanis prima secunda et tertia sub poena excommunicationis, sed dumtaxat sub poenis pecuniariis, sed post tertium mandatum si dicti presbiteri contumaces et luctantes aut pertinaces restiterint, tunc reverendum capitulum possit eos sub censuris compellere et invocare etiam brachium saeculare ipsius magnifici domini vicecapitanei, illud ei impartiatur".

*prezzi corrente nella contrada e nel territorio e riceva la stessa biada dai decimari e non la estorca dai coloni per un vantaggio personale".*

Si riportano citazioni presso il capitano di Gradisca datate agosto 1550. Andrea Orzono vice capitano di Tolmino è citato per notifica imperiale, sollecitata dal capitolo. Quello si rifiuta di accedere, dicendo che avrebbero dovuto agire contro il capitano di Gorizia. Ad ogni modo precisa che si dovrebbe *"\*saldare secondo il valore delle decime al momento dell'esazione e non quando preferisce lo stesso decimario"*. Sulla base del concordio tra capitani e capitolo, questo sostiene che non è giusto *"\*saldare il prezzo che faceva al momento dell'esazione"*<sup>121</sup>.

Le questioni sono assolutamente chiare: il capitolo, con la scusa che si è sempre fatto così, cerca di garantire il suo maggior interesse che è poi quello del suo decimario, il vice capitano quello del suo territorio e certamente quello personale. Tolmino al tempo faceva mercato a sé, come Cividale, Udine ecc.: non vi erano ancora rapporti commerciali tali da omologare i prezzi a più largo raggio. Il decimario poteva guadagnare collocando sul mercato i prodotti nel momento di maggior bisogno e per un tanto a Tolmino era a disposizione la famosa casa-*"casto"* del capitolo per la conservazione delle granaglie.

Il processo si tiene a Gradisca *"\*nell'abitazione del signor capitano, di fronte al magn. barone e cavaliere signor Nicolò de Turre, consigliere regio, capitano di Gradisca ed il rev.do pre Giovanni Naysit (Neusit), pievano di Bigliana del Collio, delegati nella causa presente, nonché lo speciale signor Ventura Ginato subdelegato dall'ecc.mo dottore in diritto signor Accursio Bocco, vicario di Gradisca e delegato per la causa, ivi dopo pranzo in seduta per discutere il caso"*. Sono presenti i reverendi Giovanni Antonio Rebugio e Girolamo Orifilo canonico e mansionario di Cividale a nome del capitolo allo scadere del termine della convocazione intimata pure in Gorizia al nobile signor Andrea de Orzono vice capitano di Tolmino, delegato del chiar.mo signor capitano di Gorizia e chiedono al giudice che si dichiari competente nella presente causa, nonostante la contumacia del vice capitano di Tolmino. I giudici si riconoscono competenti. I procuratori del capitolo presentano la lamentela *"\*contro le malversazioni"* e chiedono di ammetterla anche in contumacia della controparte come *"\*l'ammisero"*. Nicolò de Turre barone, in nome dell'autorità regia concessagli e tutti gli altri sopra elencati, *"\*intimiamo e denunciemo voi nobile signor Andrea de Orzono vice capitano e abitante anzi a custodia del castello di Tolmino"* come contumace e, ritenendosi quali giudici competenti, lo convocano di fronte a loro per il...<sup>122</sup>.

<sup>121</sup> AMC Proc Tulm, 20-4-1550, p. 1. *"Serenissimo atque invictissimo, Regi et domino nostro, Domino Clementissimo. Cum usque ad haec tempora sua Sacra Regia Maiestas magis religione quam armis, nec minus fide quam viribus rebelles superaverit... ante pedes, supplicant humiliter... plurimas expensas et itinera fecisse, semper tamen ad priorem statum recidisse... numquam passi sunt, dominus Andreas de Orzono vicecapitaneus Arcis Tulmini, innovationibus et molestiis novis ipsum capitulum vexat contra ecclesiasticam libertatem et jurisdictionem... florebit et flores ecclesiae qui sunt praeces atque orationes sanctorum coronam tuam sacratissimam divino auxilio ac perpetua felicitate... Circa officium archidiaconatus rationes ecclesiarum non permittunt fieri cum camerariis. Namque camerarii habent intelligentiam cum vicariis, vicarii cum domino vice capitaneo et per hunc modum officium archidiaconatus interrumpitur et cancellarius capituli fraudatur mercede sua... conficiat rationes ecclesiarum sed cum interventu domini capitanei. Hoc vero continet innovationem sine aliqua causa et duplicat expensas ecclesiarum et imponunt magnam servitutum archidiacono expectandi et conducendi secum dominum vicecapitaneum... quibus vult vicariis praesertim idoneis unde cogitur eos deputare ad beneplacitum domini capitanei et non secundum sufficientiam et doctrinam... deputet reservata sibi confirmatione, et hoc facit sub praetexto satis ridiculo videlicet ne capitulum deputet sacerdotes qui sint proditores et tradant aliquem locum... sacerdotes ex natione germanica nati et educati in locis domini regii qui sint grati domino capitaneo et plebi... et non opideis vel fortificiis... a causis matrimonialibus et aliis causis ecclesiasticis et si laicus creditor est alicuius sacerdotis... prout semper fuit consuetum... in usum arcis certam summam bladorum quod tamen antiquitus non fiebat et hodie consortes Tulmini non tenentur facere... sub praetexto arcis pro minori praecio et maiore summa quam necessitas exigat... vicecapitaneus Andreas consuevit exigere a colonis propria auctoritate, inscio decimario, modo 40 modo 50 decimas bladorum et eas solvit decimario quando vult et quomodo vult necdum etiam eas persolvit integre domino Antonio Canussio decimario, unde fuit coactum capitulum eidem domino Andreae vicecapitaneo reddere decimam per triennium eodem et aequali praecio contra formam incantus fieri consueti... de tempore in tempus juxta metam currentem in contrata et territorio et ipsa blada accipiat a decimariis non autem extorquat a colonis lucri sui gratia... solvere juxta valorem decimarum tempore exactionis dictae decimae et non prout ipse decimarius praetendit... solvere quanti valebant tempore exactionis"*.

<sup>122</sup> AMC Proc Tulm, luglio 1550, p. 6. *"in domo habitationis domini capitanei, coram magnifico barone et equite domino Nicolao de Turre regio consiliario, Gradiscae capitaneo ac reverendo domino presbitero Joanne Naysit*

L'autorità austriaca centrale dimostrava una certa tolleranza verso la periferia, tanto che le singole parti in contrasto potevano coltivare delle preferenze se non dei favori spesso in contrasto con la pretesa unità della giurisdizione. Solo a conclusione prevaleva l'effettivo interesse dello Stato.

Nella seduta del 30 agosto, in casa del notaio, il messo riferisce d'aver consegnato il mandato al vice capitano Andrea Orzone di presentarsi per giovedì prossimo. Il vice si scusa "*\*per i troppi affari sicché non sono in grado di essere presente\**". Aggiunge che la questione sollevata è stata risolta "*\*perché accettai di saldargli le biade come volevano al tempo che le ebbi come più volte mi offersi di dare\**", per cui il capitolo si lamenta "*\*vanamente non avendo motivo di denunciare aggravati\**"<sup>123</sup>. Il vice è seccato da tanta presunzione, specie perché non trova "comprensione" preventiva nell'apparato giudiziario attivato dai suoi avversari.

All'appuntamento successivo l'Orzono è ancora contumace ed i can.ci Giovanni Antonio Flocco e Matteo Bruno, davanti alla commissione della Sacra Regia Maestà di Nicolò della Torre, se ne lamentano, denunciando "*\*il puro e semplice cavillo\**" del vice capitano e chiedono "*\*di condannarlo\**". Farla breve. Il cancelliere signor Giacomo Campana di Gorizia stende copia del processo per il capitolo i cui rappresentanti chiedono d'imporre perpetuo silenzio al vice capitano e di permettere al capitolo "*\*di usufruire ed esercitare la propria giurisdizione pacificamente\**" nell'arcidiaconato di Tolmino "*\*e di riscuotere le decime di Tolmino senza alcuna molestia\**". I commissari ammisero "*\*così e in base a quanto prevede il diritto\**" e danno notizia al vice capitano di Tolmino e si fissa il nuovo incontro per il 14 ottobre<sup>124</sup>.

Per l'occasione il capitolo allega documentazione a comprova dei suoi diritti e rispettivo esercizio. Sono documenti utili in quanto le *Definitiones* proprio dagli anni trenta per una ventina d'anni sono gravemente carenti e disordinate. Parecchio del materiale lo abbiamo già riportato ed altro lo riporteremo nella ricostruzione storica delle singole vicarie qualora si riferisca a quel contesto.

Il capitolo stende un *excursus* storico del secolo corrente sulla sua condotta, intese e riconoscimenti. "*Essendo morto pre Gregorio vicario di Caporetto (+1546), abbiamo nominato pre Zuanna Strum de Sancto Martino in Colli nativo subdito della Sacra Regia Maestà e raccomandato da pre Zuanne Potrebuias vicario di Tolmino, ma il vice capitano gli ha fatto impedimento sotto pretesto che già nel principio della guerra et che per la morte dello ill.mo duca di Pransuigia la Signoria di Tolmino fu ridutta a divotione della sacra regia maestà il detto pre Gregorio fusse sta presentado per sua excellentia, over per mister Michiel Nehauser allhora capitano in Tolmino\**". Gli hanno presentato le prove delle loro ragioni sui benefici del distretto che "*semper esser stati della mensa nostra capitolare et provisti di vicari a nostro beneplacito et questo non solum avanti ma etiam nella guerra (1509-1521) et dopo quella e specie in Chiavoreto il cui vicario Gregorio fosse sta mandato là con lettere del prefato ill.mo Duca di Pransuigia, la S. C. M fece poi reintegrare a tutte le ragioni nostre et spirituali et temporali in detto capitanato di Tolmino\**". Hanno mostrato al vice capitano di Tolmino anche quella lettera "*moderna\**" di pre Gregorio "*et fatoli sapere che per virtù di quella privassimo il detto pre Gregorio di quel beneficio nel monte di Santo Vito (1524 dov'era passato nel 1521) et in Chiavoreto metessimo un altro chiamato pre Alexio (1521), dove rimase fino alla morte (1523) cui successe il moderno pre Gregorio (1523 che ritorna) che abbiamo rimesso a detto beneficio come da documento\**". Hanno allegato pure "*la capitolazione di Vormatia (1521) per la quale siamo 'sta restituiti contra qualunque spolio*

---

(Neusit) plebano Biglianae de Collibus in praesenti causa delegatis ac speciali domino Ventura Ginato subdelegato ab excellentissimo juris doctore domino Accursio Bocco vicario Gradisca et in causa colega delegato, ibi post prandium sedentibus ad juris dicendum,, contra gravamina... Admiserunt... intimamus et denunciavimus vobis nobili domino Andreae de Orzono vice capitaneo et habitanti sive tenenti arcem Tulmini".

<sup>123</sup> AMC Proc Tulum, 6-9-1550, p. 8. "*ob maxima negotia personaliter comparere non valeo... quia contentavit habere solutionem prout blada volebant tempore quo illa habui prout etiam illi pluries obtuleram... indebite cum causam non habeat gravaminis\**".

<sup>124</sup> AMC Proc Tulum, 11-9-1550, p. 9. "*pura et mera cavillatio... condemnari debere... pacifice frui et exercere debere jurisdictionem suam... ac decimas Tulmini exigi sine aliquibus molestiis... sic et in quantum de jure\**".



delle regioni che havemo avanti la guerra et che forse eravamo sta privati dal signor capitano di Tolmino, insieme con il concordio che nel 1538 facessimo col magn. mister Bonaventura (de Ech) allora capitano di Tolmino con il consenso dei commissari della S. C. M. ecc". Chiedono di essere esentati dai gravami. "Per la reintegrazione intervenuta essendo solito l'Archidiacono nostro cavalcar ogni anno per tutte le chiese di quel capitanato et farsi render li conti dalli camerari et altri che amministrano le intrade et li beni di esse chiese, accioché non sian dispensati in qualche altri mali officii appar che per il vicecapitano di vostra S. M. si faccia impedimento al detto Arcidiacono nostro et più esso signor vicecapitano si voglia etiam impacciar in cose matrimonial, causa che a lui non si aspetta il che ne rendiamo certi non esser di mente né commission di V. S. et anco che sii per patir come cosa contra la ragione et honestà et l'antique observantie nostre ecc."<sup>125</sup>.

Da Gradisca. "*Nos Nicolaus a Turri baron regius consiliarius, Gradiscae capitaneus et presbiter Joannes Naisit plebanus plebis villae Biglianae in collibus in causa delegati et regii commissarii*" scrivono al vice capitano di Tolmino Andrea de Orzono che in sua contumacia furono pubblicati molti "jura autentica" e lo convocano per il 4 di ottobre e se non viene si procederà alla conclusione senza e contro di lui. E si ripete stessa ammonizione. "*\*Contenuto della citazione: noi Nicolò della Torre barone, consigliere regio e capitano di Gradisca nonché il rev.do Giovanni Nausith pievano di Bigliana e Accorsio Boch dottore in ambedue i diritti vicario di Gradisca in causa commissari regi delegati per la trattazione delle presenti controversie, notificiamo per nostra disposizione a voi magn. cl.mo sig. conte sig. Francesco Barone della Torre, consigliere regio, camerario di Gorizia e capitano di Tolmino ecc*". Il sig. Francesco della Torre conte e capitano di Gorizia risponde che non potrà essere presente il giorno della convocazione e poi deve dar notizia della citazione alla "S. R. M.stà ed haver risposta che mi dagi ordine di un procurator che difenda le cose di sua maestà" e propone la fine di novembre<sup>126</sup>.

Ci sono due lettere in lingua tedesca, firmate dal capitano e dal suo vice in Tolmino. Il capitolo, dopo averne presa visione, dichiara di non poter accettare le condizioni ivi espresse e il giudice barone Nicolò della Torre convoca le parti per la soluzione della controversia. La lungaggine serve a stancare il capitolo visto che la controparte è sistematicamente contumace e la regia autorità impedisce che si possa procedere in sua assenza, appunto per non pregiudicarne la difesa, essendo occupati<sup>127</sup>. Un "legittimo" impedimento.

Ennesima citazione in nome della cesarea autorità del capitano di Gorizia e vice di Tolmino, questa volta ad udire la sentenza di "*Francisco comite barone di Gorizia e di Gradisca*". Si presenta ser Fortunato servitore del capitano di Gradisca il quale, ad istanza del capitolo di Cividale, presenta lettere "*\*ossia la citazione col sigillo del magn. sig. Vito de Dorumbergo vice capitano di Gorizia con quanto ivi contenuto. Mercoledì 11 febbraio 1553. Dato in Gradisca nella stanza della stufa*" del capitano. Il sig. Nicolao della Turre barone e capitano di Gradisca "*\*ed il rev.do Giovanni Nausith pievano di Bigliana come detto delegato regio, seduti in giudizio come sopra, stante l'assenza dell'ecc.mo sig. Accorsio Boch dottore terzo collega, prorogarono il termine della pubblicazione della sentenza ad altra scadenza*". Nuova citazione per sabato successivo "*\*per assistere alla stesura e alla pubblicazione della sentenza nel caso presente*". Mercoledì 26 aprile 1553 da Gradisca venne emessa la sentenza in contumacia della controparte "*\*per mano nostra quali regi commissari incaricati dalla Maestà Vostra, perché valutata possa fare ciò che gli piacerà meglio fare ed alla quale*

<sup>125</sup> AMC Proc Tulum, 1550 circa, p. 10.

<sup>126</sup> AMC Proc Tulum, 16-10-1550, p. 72v. "*Tenor citationum: Nos Nicolaus de Turre baron, regius consiliarius Gradiscae capitaneus ac reverendus dominus Joannes Nausytius plebanus Biglianae et Accursius Boccus utriusque doctor vicarius Gradiscae in causa regii commissarii delegati harum seriae per commissum nostrum praesentem notificamus vobis magnifico clementissimo domino Comiti domino Francisco Baroni a Turre, regio consiliario, camerario Goritiae et Tulumini Capitano etc.*".

<sup>127</sup> AMC Proc Tulum, 24-11-1551, p. 125v.

ripetutamente ci raccomandiamo"<sup>128</sup>. Il tribunale del conte di Gorizia comportava la presenza di tre giudicanti.

Il Francesco della Torre "*comes et baron regius consiliarius capitaneus Goritiae et Tulminii*" il 28 aprile 1553 risponde ai regi commissari che, come già altre volte detto, ad es. nel novembre 1550, "*quella causa non tocca a me, ma alla S. R. Maestà nostra clementissimo signore, alla quale diedi particolare avviso per il da farsi. Per cui non conviene che da me stesse entrare in lite per le rason di sua Maestà, ma per li disturbi bellici che sono stati sì nello imperio come in Ongaria et dopo per il morbo per li quali sua Maestà è stata fora et gli ha dovuto attendere a cose maggiori et di più importanza. Non ho avuto risposta finora né fo per esser stato occupato in negotii et scritini importanti di sua maestà ho potuto sollecitar la risposta. Trattandosi però della ragione di sua Maestà della quale tutto noi siamo tenuti difendere et mantenere, prego soprassedere alla pubblicazione della sentenza. Altro avviso a sua Maestà che ordini qualcuno ecc. che a me non si conviene senza commissione espressa di sua Maestà ecc. Servitori di sua maestà et credo anchora che gli agenti di quel rev.do capitolo (in quanto che non siano totalmente adversanti alle reson di sua Maestà) non contradiranno et quando pur (il che non spero) si procedesse a sententia o altro atto preiudiciale io con questa lettera in nome e per interesse di sua Maestà protesto et voglio sempre haver protestato della nullità et che in alcun tempo non habbino mai a preiudicare né si possano osare né allegare in preiudicio della reson di Sua Maestà ecc.*". Chiede copia del processo per farlo avere a Sua Maestà. Scrive al barone conte Nicolò della Torre<sup>129</sup>.

**Sentenza ♣** Nicolò della Turre, capitano di Gradisca e regio consigliere. "*\*Accorsio Boch dottore in utroque, vicario di Gradisca e Giovanni Neusith pievano di Bigliana, delegati regi per la presente causa. Sul primo punto ed aggravio diciamo*": l'arcidiacono può "*\*nei tempi stabiliti e quando risulta necessario fare e rendere ragione dei diritti e del suo compito e dell'amministrazione dei beni e dei redditi ecclesiastici secondo l'antica prassi della contrada di Tolmino a condizione però che al tempo del disbrigo delle sue incombenze l'arcidiacono deve invitare o far avvertire il vice capitano di Tolmino in modo che possa presenziare a simili transazioni e computi da eseguirsi secondo le disposizioni regie emanate nel comitato di Gorizia. Sul secondo punto*": il capitolo ha piena autorità di "*\*nominare i vicari nei benefici dipendenti dallo stesso capitolo, di disporre e confermarli negli stessi benefici secondo i suoi privilegi e adempimenti*". Fatta l'elezione si devono comunicare "*\*le lettere credenziali del vicario al sig. capitano di Tolmino o al suo vice capitano, pregandolo di eseguirle mettendo nel possesso temporale dei beni di competenza del vicario nominato e confermarlo e garantirlo nel possesso degli stessi. Il capitano di Tolmino o il suo vice capitano, avute le lettere del rev.do capitolo, devono immettere nel possesso fisico il detto vicario secondo la forma giuridica e garantirlo nello stesso. Sul terzo punto*": il capitolo e il vice capitano di Tolmino devono astenersi "*\*dal trattare le cause matrimoniali ed ecclesiastiche nonché delle persone religiose per le quali ciascuno si presenti davanti al sig. arcidiacono*" del capitolo, "*\*senza alcun ostacolo o impedimento*" da parte del capitano o vice capitano "*\*e così, in base al concordato concluso tra il magn. sig. Andrea de Orzono vice capitano di Tolmino ed i reverendi sig. Matteo Riccio decano, Tommaso Falcidio e Giovanni Antonio Rebugio canonici del rev.do capitolo di Cividale*" e approvato dal conte barone Francesco della Torre "*\*e con la santa e degnissima croce del capitano di Gorizia e di Tolmino in data*" 20 febbraio 1549, steso dal notaio di Gorizia Giacomo Campana. "*\*Sul quarto punto: sulla biada da darsi al capitano o vice capitano di Tolmino, ambedue le parti*

<sup>128</sup> AMC Proc Tulum, 11-2-1553, p. 139; p. 140; 26-4-1553, p. 140v; 2-5-1553, p. 140v. "*sive citationem sub sigillo magnifici domini Viti de Dorumbergo vicecapitanei Goriciae citando prout in ea. Die mercurii 11-2-1553. Actum Gradiscae in stupha... ac reverendus dominus Joannes Nausith plebanus Biglianae regii ut supra delegati sedentes ut supra, stante absentia excellentissimi domini Accursii Bochi doctoris tertii collegae, prorogarunt terminum ad publicandam sententiam ad aliam diem... ad videndum nos fieri et publicari sententiam in causa praedicta... per nos uti regios commissarios quae mittitur M. V. ut ipsa ea visa facere quid sibi placuerit et cui se plurimum commendamus*".

<sup>129</sup> AMC Proc Tulum, 24-4-1553, p. 141.

*devono adeguarsi*" al precedente concordato fatto tra Bonaventura de Echg col capitolo l'8 aprile 1538 ancora steso dal notaio Giacomo Campana cancelliere di Gorizia *"\*ed ora tra Andrea de Orzono vice capitano di Tolmino nonché dei rappresentanti dello stesso capitolo in data"* 20 febbraio 1549, approvato ed accettato da tutti. Sentenza emessa da Gradisca sabato 29 aprile del 1553, alla presenza dei soli rappresentanti del capitolo *"\*che approvarono"*<sup>130</sup>.

Il notaio di Gradisca sig. Giobatta a Porta, consegna *brevi manu* le lettere di risposta al conte barone Francesco della Torre, capitano di Gorizia e Tolmino, *"\*mentre era nel castello di Gorizia sopra la sala grande, contigua ad una camera serrata, nella quale stava lo stesso chiar.mo sig. capitano e volendo accedere ad essa lo speciale signor Pietro de Portis, ivi presente, osservò che non avrei potuto entrare perché il chiar.mo sig. capitano aveva assunto oggi stesso le medicine e perché non voleva recargli alcun fastidio e che gli avrebbe consegnate le suddette lettere lui di persona ecc."*. Francesco deve presentarsi dai regi delegati per sabato prossimo *"ad audiendum sententiam ferendam inter etc."*<sup>131</sup>.

**Appello ♣** Francesco della Torre conte e barone del regio consiglio camerale, capitano di Gorizia e di Tolmino, presenta ricorso, visto che ai titolari *"non gli è parso di soprassedere tanto che io havesse possuto informare la Sacra Cesarea Maestà, anzi non obstante che non habbia interesse particolare e ho fatto di tutto per non intrrometermi in quella lite ecc."*. Sul conto dei rappresentanti del capitolo insinua: *"haveria pensato che havessero havuto tanto riguardo verso Sua Maestà di habilitarmi del poco poco ch'io in nome di quella dimandava m'habbino condannato in le spese"*. Appella *"\*ad un altro giudice"*, sia per interesse di Sua Maestà sia per interesse personale<sup>132</sup>.

Si rinnova l'ordine al capitano di Gorizia di presentarsi di fronte a Nicolò della Torre barone e capitano di Gradisca, a Giovanni Neusith pievano di Bigliana *"regiis delegatis"*, a Ventura Ginato *"\*sostituto del dott. in legge sig. Accursio Boch, vicario di Gradisca, terzo delegato"* per discutere dell'appello. Il procuratore del capitolo Giovanni Antonio Rebugio *"\*disse che ha fatto citare per oggi il magn. sig. luogotenente di Gorizia come risulta"* dalle lettere e siccome non si è presentato, chiede di dichiarare l'appello del capitano, *"\*non essendosi presentato, come decaduto e di concedere di seguito l'esecuzione della sentenza emessa in favore del capitolo"*. I giudici dichiararono *"\*come decaduto"* l'appello del capitano e concessero l'esecuzione della sentenza in favore del capitolo<sup>133</sup>.

<sup>130</sup> AMC Proc Tulum, 29-4-1553, 142v. *"Accursius Bochus juris utriusque doctor vicarius Gradiscae et Franciscus Neusith plebanus Biglianae delegati regii in praemissa causa. Super primo articulo et gravamine dicimus... suis debitis temporibus et quando opus ac necesse fuerit confici facere et reddi jura et rationes villicationis et administrationis bonorum et reddituum ecclesiasticorum juxta antiquam observantiam contratae Tulmini cum hoc tamen quod dicto tempore conficiendarum dictarum rationum ipse archidiaconus vocare debeat sive vocari faciat dominum vicecapitaneum Tulmini qui interesse possit dictis rationibus et computis fiendis juxta regias commissiones emanatas in comitatu Goriciae. Super secundo... deputandi vicarios in beneficiis incorporatis ipsius capituli deponendi et confirmandi ad illius beneplacitum juxta sua privilegia et observantias... litteras dicto vicario dirrectivas domino capitaneo Tulmini sive illius vicecapitaneo illum rogando quod velit parere in possessionem temporalem bonorum dicto vicario spectantium ac in ipsis eum manuteneri et conservare. Qui quidem dominus capitaneus vel vicecapitaneus habitis litteris dicti reverendi capituli corporalem possessionem bonorum ipsi vicario dare debeat in forma ac conservare. Super tertio... a causis matrimonialibus et ecclesiasticis necnon spiritualibus personis in quibus conveniatur unusquisque coram domino Archidiacono... absque molestia et impedimento... et prout in concordio inito inter magnificum dominum Andream de Orzoner vicecapitaneum Tulmini et reverendos dominos Mattheum Riccium decanum, Thomam Falcidium et Joannem Anthonium Rebugium canonicos reverendi capituli Civitatis... et sancta cruce dignissima Capitanei Goriciae et Tulmini sub die... Super quarto: circa blada danda domino capitaneo sive vicecapitaneo Tulmini ambae partes debeant stare... ac demum inter Andream de Orzono vicecapitaneum Tulmini ac intervenientes pro dicto capitulo sub anno... laudantibus"*.

<sup>131</sup> AMC Proc Tulum, 29-4-1553, p. 145. *"et dum esset in castro dictae Goritiae super salla magna contigua cuidam camerae clausae in qua reperiebatur idem clarissimus dominus Capitaneus et vellem in eam ingredi specialis dominus Petrus de Portis ibi praesens dixit quod non poteram in eam ingredi quia clarissimus dominus capitaneus hodie acceperat medicinas et quod nolebat quod eidem darem aliquam molestiam sed quod ei exhiberem litteras prememoratas etc."*.

<sup>132</sup> AMC Proc Tulum, 4-5-1553 e 5-5-1553, p. 144. *"ad judicem ad quem"*.

<sup>133</sup> AMC Proc Tulum, 3-11-1553, p. 146. *"substituto a speciali legum doctore domino Accursio Bocho vicario Gradiscae tertio delegato... et dixit citari fecisse pro hodie magnificum dominum Locumtenentem Goritiae prout*

*"Coram nobis illustrissimo domino capitaneo illustrissimi comitatus Goritiae. Gravami che si pongono dal Capitolo di Cividale contro mister Andrea Orzoner vicecapitano in Tolmino circa la Xma di Tolmino: scode di propria autorità contra il voler del decimario certe decime non exborsando tutto il denaro secondo il concordio col cav. Bonaventura de Ech capitano allora di Tolmino. Se il vicecapitano toglia biade bisognanti il castello dal decimario quello pagando in promptis pecuniis et non altramente. Non si aggravi il capitolo oltre lo stabilito, ma volendo biade le toglia con la saputa o presentia et le paghi come si conviene. Il vicecapitano ha accresciuto il pesonal over misura de Tolmino più della consueta et antiqua per il che vien a noser gran danno et pregiudizio al rev.do capitolo et suoi decimari, perché dove prima ogni Xma secondo l'antiqua misura capiva diese pesonali et mezo adesso dopo tale accrescimento capisce solamente pesonali diece, il che diminuisse le decime di esso capitolo et damnifica di staria trenta di biava et più nel venderle et bonificia esso vicecapitano assai nel ritener in se per bisogno del castello bona quantità di biada misurandola con detta misura nova più capace. Deve cassare il pesonale artefatto perché senza autorità del Principe nessuno può. Proibisce al decimario di trar dalla contrada certo numero di biade a lui restate per condurle a Cividale. Deve rimuovere il pesonal nuovo e tornare all'antico"; proibito alterare! "Che lassi condur via le biade a mister Nicolò Puppo né l'aggravi contro le usanze et tenor dell'accordo né li dia più causa di gravarsi"<sup>134</sup>.*

La gente un tempo aveva una tale dimestichezza con la pluralità di monete e di misure da far invidia alla nostra inadeguatezza al riguardo, confermando che l'interesse è il primo maestro di ogni scolaro anche il più scadente. Nel caso il pesinale è un termine astratto. La misura antica di Tolmino segnava dieci pesinali e mezzo, quello adottato ora solo 10. Ma i pesinali sono dichiarati tali secondo la misura del capitolo, sicché se il capitano misura le decime capitolarie con la nuova misura si appropria ad ogni passaggio di mezzo pesinale in più ed il capitolo ne viene defraudato in corrispondenza. Insomma tutti tiravano l'acqua al proprio mulino e non poteva che essere così, visto che si trattava di guadagnare il più possibile. Che cos'è la libera concorrenza se non l'imbroglio vincente? Questi la praticavano approfittando della forza che era la ragione di ciascuno.

Francesco della Torre conte barone, regio commissario e capitano di Gorizia comunica al vice capitano di Tolmino Andrea de Orzono le lamentele del capitolo e gli consiglia di accettare i suggerimenti che gli acclude e gli raccomanda di non insistere<sup>135</sup>.

Questi gli risponde *"che i capitolari non voleno cessar di non ingiuriarmi sopra l'honor mio come etiam per il passato hanno havuto a dir che io et lo mio decimario habbiamo tenuto misure false in scoder la decima"*. Non sopporta che lo accusino di ruberie. È falso che abbia riscosso biade all'insaputa del decimario del capitolo. *"La gente si era lamentata del pesonale del capitolo fatto a lor modo et sigillato contro prassi, perché anticamente se una misura era vecchia la portavano in su la piazza di Tolmino quelli che volevano far di nuovo la iustisiavano drio quella vecchia in publico in presentia di tutti li vicini et non in capitulo come avevano già cominciato a fare; per essere questa tal dimanda dei signori consorti et vicini licita et honesta non li vuolsi dar il mio pesonal per haverlo comprato per li miei denari et poi per non essere giusto anchora che il capitolo lo havesseno giustificato. Mons. Antonio si scorozò, tornò a Cividale et stette che non volse venir a misurar tanto che era già spirato il tempo del concordio talmente che avanti che avesse compito di misurar spirò il tempo del concordio talché li poveri sudditi non si potero servir a tempo di biava. Temendo che voleva tenir a questo modo assediato li intimai che dovesse venir et chel se giustificaria le misure, cioè pesonal palotte et poi andasse a misurare in presentia di tutto il paese et consorti; fu trovato il pesonal vecchio giusto, lo novo et pallotta troppo grande come dicevano tutti li vicini et homini li quali si trovavano lì ecc."*. Due misure per i pesinali uno di Tolmino ed uno di Cividale, quello di Cividale più piccolo di quel di Tolmino. *"Quando*

---

*patet... ut non prosequita pro deserta habeatur et subinde concedi executionem sententiae latae ad favorem dicti capituli... pro deserta"*.

<sup>134</sup> AMC Proc Tulum, 17-11-1553, p. 64.

<sup>135</sup> AMC Proc Tulum, 17-12-1553, p. 64v.

*vendevano misuravano in quel di Cividale piccolo et quando compravano misuravano in quel di Tolmino più grande et a questo modo venivano a fraudar la povera gente. Etiam di questo fui richiesto che dovesse far che fosse una misura sola et non doi oltra quella del rev.do capitolo che è assai più grande di quella del paese, la qual misura è sta bolata per messer Giorgio Stampa, Dio gli perdoni; mi parse che etiam questa dimanda fosse honesta et non poter negarla et tolsi un pesonal a misura di Tolmino di pre Zuane piovano, Dio gli perdoni, che anchora lui è morto vecchio et antico et uno di Thomas Jariz et uno di Andrea Madrigna lui è morto vecchio, bollati con bollo del soddetto Giorgio Stampa e secondo tutti erano giusti: e questo è quel tanto che io ho fatto. Se prendo la biada fuora del castello mi bisogneria pagar la condotta in castello, tollendo le decime sono obbligati a portarle al casto del decimario; così le faccio portar in castello che volentieri fanno. Questo è il vantaggio che io ho senza danno per il decimario. Questo che lor fanno è tutta malignità. Il decimario serò il casto e se andò a Cividale et no volse darmene di biade pensando che all'ultimo la venderia più cara et voleva etiam di più che allora valeva in la contrada, per questo mi è parso frontarlo per questa via et doveva mandarla via al tempo che è nominato nel concordio et non tenerla qui et non voler darla per li denari; in Civald anno passato era bon mercà di biave et in Tolmino care, per questo le ha lassate star qui et non le ha volesto condur a Civald; quest'anno mo che è miglior mercato in Tolmino che in Civald le vol condur zoso. Se io havessi lassato fin'hora condur le biave fuora del paese et non avesse fatto provisione cogniessimo pagar il pesonal 6 soldi di più che lo paghiamo maxime che quelli del Cragno non lasciavano alli foristieri condur fuora che un staro per uno over una soma, ereno già di Civald et di quelle montagne rivenditori et usati che havevano cominciato a voler comprar talmente che hariano fatto gran carestia, s'io ho fatto mal la signoria vostra ecc. la rimedii et cl.mo signor mio prego vostra signoria voglia per amor di Dio rimediar et far che questi preti si astengano da queste lor parole ingiuriandomi et far che mi provano tutto quello haver detto qual cosa mai proveranno, non facendo saria sforzato risentirmi per altra via ecc.*"<sup>136</sup>.

Come si è detto avevano ragione sia il decimario capitolare che il vice capitano: tutti volevano fare il proprio interesse, altrimenti il primo non avrebbe acquistato l'appalto né il secondo si sarebbe fatto in quattro, mettendo a disposizione il castello. C'entrava il vantaggio del popolo? In ogni caso sarebbe risultato un effetto secondario.

A questo punto deve essere in "ferie" il vice capitano di Tolmino Andrea de Orzono, come sembrano indicare le "medicinas" cui si era sottoposto l'anno prima, perché nella lettera seguente ci s'indirizza al vice capitano, Corrado de Orzono, parente se non fratello di Andrea, che cerca di dimostrarsi assai poco informato dell'intera vicenda. Mandato al vice capitano di Tolmino Corrado de Orzono "quatenus in poena ducatorum 100" deve obbedire "in tutto e mandare in esecuzione la sentenza emessa da noi come delegati regi nella presente causa discussa tra il magn. capitano o vice capitano di Tolmino da una parte e dal capitolo dall'altra" con tutto ciò che vi è contenuto. Corrado è citato a comparire "dopo otto giorni dalla presente comunicazione per vedersi condannare alla pena del precedente mandato già fattogli"<sup>137</sup>.

Si presenta a Gradisca pre Domenico Copetto mansionario del capitolo di Cividale per la causa in discussione alla scadenza del termine, ma l'Orzono non si fa vedere. Chiede di nuovo di condannare il vice capitano "ad poenam primi mandati" come disobbediente e di concedergli un terzo mandato con pena maggiore. I delegati, visto che quello fa lo gnorri gratis ed amore Dei lo condannano al primo mandato e ne concedono un terzo di presentarsi entro l'ottavo giorno, sotto pena di 200 ducati<sup>138</sup>.

<sup>136</sup> AMC Proc Tulum, 28-12-1553, p. 65.

<sup>137</sup> AMC Proc Tulum, 13-9-1554, p. 168v. "per omnia et executioni mandare sententiam per nos uti regios delegatos latam in causa vertente et quae versa fuit inter magnificum et clementissimum capitaneum seu vicecapitaneum Tulmini ex una et capitulum ex altera... pro die octava post hanc praesentationem ad videndum se condemnari ad poenam prioris mandati ei facti aliter...".

<sup>138</sup> AMC Proc Tulum, 14-9-1554, p. 170.

Il vice capitano dice che la prima volta non si è presentato *"per l'impotenza mia, l'altra per esser stati li commissarii circa le fabriche a Tolmino all'hora. Mi non saper in che conto né capo de sententia se gravi esso capitolo et manco essi mandati lo esprimon et non sapendo non posso responder né mancho exequire, ben dirò io non saper di fare innovatione alcuna né gravar al detto capitolo ma mi par haver inteso che pretendon difficultà circa il visitar delle chiese et del presentar il prete in la pieve di Circhiniz; quanto alla visitatione io non scio haverli mai impediti immo al incontra son informato li canonici di esso capitolo non andar come a loro convien in simili, ma come soldati con arme di dosso et altre et con altri atti più presto a scandalo che a bon exemplo et quanto al prete di Circhina non scio che rason pretenda ma li plebesani pretendon di haver la ellection et za hanno mandato via un altro et havendomi mandato la Sacra Regia Maestà commissione per informatione circa il beneficiante di esso loco et havendola dato, expecto quanto cometterà sua Maestà et a V. S. me li aricomando"*. Da Tolmino a Nicolò della Torre Gradisca<sup>139</sup>.

Il vice capitano è informato solo indirettamente delle diatribe ecclesiastiche, impegnato come vorrebbe nel tener alto il prestigio di Sua Maestà; in ogni caso lo gnorri gli riesce perfettamente, dimostrando alla fine di essere sensibile alle questioni religiose e, forse, non estraneo alle rivendicazioni "luterane" dei parrocchiani a proposito del giuspatronato popolare. Sarà questo un tratto tipico che coinvolgerà anche le vicarie friulane, specie San Pietro degli Salvi in questi stessi anni. Che la rumorosa comitiva arcidiaconale viaggiasse armata dice per lo meno quanto insicuro fosse per loro il girovagare da quelle parti.

Continuano a ordinargli di presentarsi a Gradisca e di eseguire il concordio, ma Corrado de Orzono continua a scherzarci sopra: lui non sa di che sentenza si tratti, non l'ha mai ricevuta *"\*meno che mai sono a conoscenza del contenuto. Perciò vi prego di non continuare a seccarmi perché non c'entro proprio per nulla né le vostre reverenze hanno alcuna autorità di confezionare un qualsiasi mandato penale contro la mia persona che non ha nulla a che fare con i gravami di detto capitolo ed in quale contesto sia da eseguirsi una simile sentenza, stando le premesse da me avanzate"*. Per il vicario di Circhina *"\*io ho eseguito solo le speciali commissioni che mi ha ordinato la Sacra Regia Maestà e della mia informazione estrassi copia"* che vi spedisco. In pratica si dichiara all'oscuro di tutto<sup>140</sup>.

E questo è l'indirizzo inteso dalla stessa Sacra Maestà: lasciar dire, ma impedire di fare, dare ragione, ma alla contraddizione, con l'obiettivo di far capire di battere l'acqua nel mortaio sì che prima o poi l'inanità del tutto convinca chi di dovere a lasciar perdere. Faranno così anche con il luteranesimo, intervenendo solo quando le cose religiose favoriscono una destabilizzazione politica.

Si presenta a Gradisca il solito capitolaro puntuale, ma non il Corrado de Orzono e chiede che venga condannato alla pena dell'ultimo mandato, visto che quello *"non curat comparere et oboedire"*. I commissari offesi dalla sua contumacia rinnovano la condanna *"et cum expensis"*<sup>141</sup>.

Finalmente si fa vedere Corrado con l'avv. Francesco Capella *"\*e dice che, nonostante l'età che si ritrova, è voluto venire di persona per obbedire a Sua Maestà"* per dire *"prout in litteris"*. Lui *"\*non non è responsabile di alcuna lite e men che mai ne sa qualcosa al riguardo né ha mai avuto copia di una qualsiasi sentenza, insomma non sa proprio"* di che si lagna 'sto capitolo; chiede il ritiro della condanna come fatta *"\*per nessuna causa legittima con la specificazione in che cosa sia da eseguirsi detta pretesa sentenza, sul che poi darà precisa risposta"* e protesta *"de nullitate"*. I canonici non sono d'accordo. I commissari decidono che il capitolo specifichi in che cosa ecc. Il Corrado non rispetta ecc., non vuole rispettare il secondo capo, dove si stabilisce che il capitolo ha piena giurisdizione nella

<sup>139</sup> AMC Proc Tulum, 23-9-1554, p. 170v.

<sup>140</sup> AMC Proc Tulum, 16-10-1554, p. 171v. *"et minus scire aliquam sententiam. Et propterea me non impedire neque habeo agere neque vero vestrae reverentiae loquendo habere auctoritatem conficiendi similia mandata poenalia contra me maxime quod non exprimunt gravamina dicti capituli et in quo asserta sententia sit exequenda stantibus praemissis... me tantum fecisse id quod Sacra Regia Maestas mihi iniunxit suas speciales commissiones et informationis meae dedi copiam"*.

<sup>141</sup> AMC Proc Tulum, 19/20-10-1554, p. 174.

nomina dei vicari e poi il vicario di Circhina non si presenta, perché il vice capitano "*manutenet-gli tiene mano*". Non obbedisce neppure al primo capitolo, anzi, per dirla tutta, "*omnibus aliis capitulis*". Il Corrado chiede copia con termine, i canonici non consentono. Viene data copia a Corrado e stabilito l'ennesimo termine a 15 giorni<sup>142</sup>.

A Gradisca giunge l'ordine di eseguire la sentenza "*sub poena indignationis Sanctae Regiae Maiestatis*". Il vice capitano è condannato "*\*alle pene stabilite nei mandati emanati contro di lui a seguito della sentenza emanata nella causa presente in sua contumacia con le spese*" ed inoltre "*mandamus*" al vice capitano "*sub poena indignationis etc.*", che deve eseguire ed obbedire alla sentenza e della sua eventuale indolenza verrà informata Sua Maestà<sup>143</sup>.

Qui si conclude uno dei tanti atti di questa allucinante vicenda giurisdizionale. Abbiamo abbondato nella pedanteria perché la sostanza, pure sintetizzabile in poche battute, non rende ragione dello strazio di tempo, di soldi, di uomini e di prospettive storico-culturali e lasciamo pure spirituali e religiose che si andava consumando. Nulla convince più della noia.

**Un caso matrimoniale ♣** Nel 1562 un caso di matrimonio contestato tra Paolo Benedrucigh da Suttolmino con Orsa figlia di Promosio Rutar "*de dicto loco*". Pre Gregorio vicario di Tolmino manda la documentazione al capitolo di Cividale con la sentenza che dà torto a Paolo e ragione ad Orsa. Paolo però contesta la sentenza per mancata competenza del vicario sui matrimoni e ricorre all'arcidiacono *in montibus* perché accolga l'appello come ragionevole contro la sentenza indebita. Il vicario locale non ha competenza *in matrimonialia*, ma si permette un tanto solo per ridurre il disturbo dei contendenti, le spese eccessive e per assecondare le aspettative delle istituzioni austriache. Il capitolo interviene con decisione, spedendo una citazione al vicario di Tolmino<sup>144</sup>.

Lo stesso giorno a Cividale "*in sacrario*" l'arcidiacono discute la questione matrimoniale tra Paolo ed Orsa. Filitino, avv. della donna, chiede la conferma della sentenza di condanna contro il marito Paolo, "*\*perché Paolo gli garanti e promise di non sposare altra donna al di fuori di lei*". Sollecita quindi la conclusione in breve della questione, perché Orsa "*\*è povera e misera per cui non avrebbe modo di litigare ed è spinta dalla necessità a ricorrere a questo rimedio, dichiarandosi disponibile a stare al giuramento di Paolo*". Questi però "*\*non condivide le cose dette*" e la controparte si basa su un processo nullo; si deve rifare tutto da capo e di fronte ad un rev.do giudice competente con le spese per gli atti nulli, "*\*in quanto tenuti di fronte ad un giudice nullo e privo di qualsiasi giurisdizione*". L'arcidiacono, "*\*considerata la nullità del processo già dichiaratagli e condividendola, dichiarò che Orsa debba convenire in base alle novità emerse, riservando le spese a conclusione della lite*". L'Orsa insiste per il giuramento del Paolo "*\*di dire la verità, il quale giurò nelle mani dell'arcidiacono toccando le Scritture di dire la verità e così accadde tramite l'interprete ven.le pre Andrea vicario di San Leonardo, di non aver mai promesso alla stessa di prenderla come sua moglie ed assolse Paolo da ottemperare al precedente giudizio e dalla richiesta di matrimonio*". Orsa, "*\*visto che la deflorò e dormì a letto con lei come risulta dalla sua confessione, insiste per venire dotata secondo il costume slavo*". Paolo "*\*non è d'accordo*"<sup>145</sup>.

<sup>142</sup> AMC Proc Tulum, 26-10-1554, p. 176v. "*et dicente pro oboedientia nomine Sacrae Maiestatis in aetate in qua est voluisse comparere personaliter... non intervenisse in aliqua lite et minus scire nec copiam habuisse de aliqua sententia ac nescire... nulla legitima causa cum specificatione in qua sit exequenda asserta sententia quo postea dabit conveniens responsum, aliter*".

<sup>143</sup> AMC Proc Tulum, 13-11-1554, p. 177v. "*ad poenas mandatorum eidem emanatorum post sententiam latam in praesenti causa in eius contumacia cum expensis*".

<sup>144</sup> AMC Def n. 28, 4-2-1562, p. 413v. AMC Def n. 28, 20-2-1562, p. 416.

<sup>145</sup> AMC Def n. 28, 20-2-1562, p. 416v. "*quia dictus Paulus ei fidem dedit ac promisit de nulla alia in uxorem ducenda quam eam... est pauper et aegena, aliter modum non habet litigandi necessitate coacta ad hoc remedium convolare asserendo stare juramento dicti Pauli... non consentit praemissis... tamquam coram iudice nullo et nullam habere jurisdictionem... attenta nullitate processus iam declarata eidem inhaerendo declaravit quod Orsa debeat venire pro nova deducta, reservatis expensis in fine litis... de dicenda veritate, qui juravit in manibus archidiaconi manutactis scripturis se dicendam veritatem et sic fuit mediante venerabilis presbyteri Andreae vicarii Sancti Leonardi, se numquam promississe ipsi accipere in uxorem et absolvi dictum Paulum ab optemperazione praedicti iudicij et a petitione matrimoni... stante quod eam defloravit et in lecto cum ea quievit ut constat ex eius confessione, instat eum condemnari ad ipsam dotandam juxta morem sclabonicum... non consentit*".

A parte le competenze giurisdizionali sui matrimoni, sta di fatto che questo sarebbe risultato un vero matrimonio se la Orsa avesse potuto portare prove "oggettive" della sua affermazione, come la presenza di persone terze, o almeno la nascita di un figlio da quel letto. Il vicario di Tolmino che li conosceva aveva con ben individuato la realtà del fatto; ora la competenza giuridica dell'arcidiacono potrà essere fuorviata dall'astuzia degli avvocati, anche se nel caso è evidente il dispetto per il tentato abuso, ma il "*more sclabonico*" sta lì a dire che Paolo non potrà lavarsi le mani dai doveri conseguenti al suo comportamento. Più che le pene qui dissuasori di qualsiasi leggerezza sono i doveri conseguenti imposti dalla prassi tradizionale condivisa dalla popolazione. Non per nulla nella Gastaldia d'Antro si continuerà a giudicare *per adstantes* fino al secolo successivo con non poca sorpresa degli storici del diritto<sup>146</sup>, ma anche come documento di serietà di quella società.

Intanto pre Gregorio, citato, si scusa tramite pre Urbano suo socio *in divinis*, di non poter essere presente. L'arcidiacono, "*\*preso atto delle scuse di pre Gregorio e riconosciutele valide, prorogò d'ufficio la scadenza della citazione*": presentarsi "*personaliter*"<sup>147</sup>. Il capitolo sospetta che pre Gregorio sia l'anima di un movimento di rivendicazione che pretende di trattare le cause matrimoniali *in loco* con lui nel ruolo di arcidiacono. Allo scopo, a dire del vicario di Caporetto interrogato come testimone, avrebbe spedito delle lettere ai vicari "*in lingua theutonica*" con le quali chiedeva sei lire di soldi ciascuno "*\*per la spedizione della supplica alla Sacra Cesarea Maestà prelibata, con la quale chiedeva di affidargli l'ufficio dell'arcidiaconato di Tolmino al posto del rev.do capitolo e l'autorità patriarcale in dette cause e spedì a me copia della supplica tramite un corriere mandato a bella posta, che io però mi rifiutai di leggere anche se versai al detto corriere la somma richiesta per liberarmi dalla molestia ed aggiunse che pre Gregorio convocò tutti i vicari sotto la pieve di Tolmino e fece un'assemblea nella quale si decise di inviare la supplica e indirizzarla alla Sacra Cesarea Maestà. In verità io sebbene fossi convocato non volli parteciparvi per non essere considerato ribelle al rev.do capitolo ed ai signori canonici. Interrogato rispose di avere le lettere suddette con le quali pre Gregorio convocava i vicari, ma non sa se ha conservato la cedola di citazione, precisando: credo che tutti gli altri vicari abbiano sottoscritto la supplica eccetto me. Interrogato quando fu tenuta questa assemblea e la spedizione della supplica, rispose quest'estate, ma non ricorda esattamente la data*". L'arcidiacono suggerisce a pre Ermacora "*\*di voler fare il confidente del capitolo*" su tutto ciò che può farsi contro l'onore e la giurisdizione di questa chiesa "*\*e a danno delle anime, per cui voglia informare subito il capitolo e la sua rev.da autorità e lo licenziò benignamente raccomandando a pre Ermacora di non intromettersi nelle cause matrimoniali*"<sup>148</sup>.

Credo che questo sia un abbozzo di servizio spionistico "moderno", come si dice in quest'epoca, organizzato dal capitolo in difesa dei propri privilegi. Dunque i sospetti dei vice capitani su preti infiltrati non erano per nulla infondati. Tale istituzione avrà un futuro "glorioso" nella chiesa sloveno-friulana secondo lo spirito inoculato dalla svolta carolingio-paolina dell' "*ubi charitas est vera*"<sup>149</sup>.

<sup>146</sup> HOFER 1997, p. 252.

<sup>147</sup> AMC Def n. 28, 27-2-1562, p. 417. "*visis et admissis escusationibus dicti Gregorii pro legitimis ex officio prorogavit citationem*".

<sup>148</sup> AMC Def n. 28, 27-2-1562, p. 418v. "*pro expeditione supplicationis Sacrae Caesareae Maiestati praelibatae in qua supplicatione petebat sibi committi debere officia archidiaconatus Tulmini loco reverendi capituli et superioritatem in dictis causis et misit ad me copiam dictae supplicationis per unum cursorem dedita opera, quam tamen nolui legere sed dedi pecunias dicto cursori ut me expedirem illa molestia, dicens etiam quod presbiter Gregorius vocavit omnes vicarios sub plebe Tulmini ad se et fecit quandam congregationem in qua fuit conclusum facere supplicationem et destinari eam praedictae Sacrae Caesareae Maiestati. Ego vero etiam quia fuissem citatus nolui accedere ad illos ne essem rebellis reverendo capitulo et dominis canonicis. Interrogatus dixit se habere litteras supradictas, quibus presbiter Gregorius petebat a se vicarios, sed nescit utrum habeat caedulam citationis, dicens, credo etiam quod omnes alii vicarii se subscripserint dictae supplicationi praeter me. Interrogatus quo tempore fuerint facta dicta congregatio et expeditio supplicationis respondit, fuisse de hac aestate sed nescire praecise de tempore... ut velit esse filius reverendo capitulo... et in detrimento animarum illico velit dare notitiam reverendo capitulo et eius reverendae dominationi et ipsum benigne dimisit monendo eundem presbiterum Hermacoram in facie quod non debeat se ingerere in causis matrimonialibus*".

<sup>149</sup> NAZZI 1997 e 2007.



Questa osservazione è confermata dalla decisa azione che il capitolo intraprende in difesa dei suoi privilegi anche sul fronte del vicario patriarcale come Giacomo Maracco (1577-1587), che tende a centralizzare nella curia udinese il ruolo parrocchiale dei capitoli. *"De pecuniis mittendis Romam. \*Fu deciso di provvedere in ogni modo per reperire i soldi da spedire a Roma"* incaricando i sindaci capitolari, *"per cui si vendano i frutti della prebenda del defunto can. Francesco da Porto e si scriva loro in forma assolutamente suasiva esortandoli a impegnarsi nel difendere a piè fermo (viriliter!) l'affare loro demandato, infatti per quanto riguarda il capitolo non manca motivo per difendere una causa giusta con tutte l'energia possibile ed a qualsiasi costo"*<sup>150</sup>. In tale prospettiva lo zelo pastorale del capitolo raggiunge l'eroismo. Per ora hanno ancora coraggio da vendere, ma la concentrazione ecclesiastica postridentina sfiancherà ogni presunta "virilità".

**Inchiesta arcidiaconale ♣** Nel 1562 abbiamo una visita arcidiaconale alla chiesa di Santa Maria di Tolmino da parte del can. Domenico Mirandola accompagnato dal notaio Girolamo Paciano. Il vicario locale pre Gregorio regge *"\*con diligente cura"* la chiesa locale; l'eucaristia e gli oli santi sono in ordine *"\*ed il battistero ha l'acqua pura e monda, calici 4 con le patene, tre paramenti ecc."*. Incontrando pre Andrea, socio di pre Michele Presenich in Volzana, gli chiede se ci fu qualche intervento dell'autorità Cesarea contro il capitolo. *"\*No, soggiungendo da sé che in verità ci fu una supplica alla Sacra Cesarea Maestà per richiedere il potere di fare testamento e di lasciare i nostri beni a chi vogliamo e per questa supplica sborsò pure un aureo"*. Non sa chi l'ha stesa, *"\*in verità gli fu presentata da pre Gregorio di Tolmino"*. L'"aureum" era necessario *"\*per corroborare detta supplica con il diploma della Sacra Maestà"*. Richiesto se pre Gregorio di Tolmino ha fatto qualcos'altro a danno del capitolo, rispose che a lui non permise di leggere *"\*l'intera supplica, dove pre Gregorio chiedeva all'Ecc.ma Sacra Maestà che i vicari in montibus non fossero sottoposti né sottomessi al rev.do capitolo e pure me interrogò se intendessi appoggiare e promuovere tale supplica. Gli risposi che non perseguivo una qualsiasi indipendenza dal momento che mi ritengo suddito del rev.do capitolo e pronto ad obbedire ai suoi ordini. Pre Gregorio insisteva: noi vogliamo che il capitolo si porti fino a noi se ha qualcosa da dirci e non noi fino a lui. Gli risposi: non ho nessuna intenzione di appoggiare in qualsiasi modo una tale iniziativa"*. Ciò avvenne il giorno otto, nella festa di Nostro Signore *"de mense junii"*, presenti tutti i sacerdoti di questi monti. *"\*Eravamo congregati al modo solito per disposizione"* della Sacra Cesarea Maestà. Pre Michele di San Vito, interrogato, precisò che lui citò gli *Atti degli Apostoli: -è meglio obbedire alle autorità spirituali che a quelle temporali-*. Secondo lui nessun altro sacerdote diede qualche cosa per questo affare almeno alla sua presenza. Soggiunse che questo pre Gregorio funge ormai da arcidiacono e si attribuisce pure tale ruolo e molti sacerdoti e vicini gli prestano obbedienza. Lo sa, perché *"\*ha visto le lettere nelle quali si sottoscrive come arcidiacono"*. Anche pre Mattia, vicario di Chinesa, conferma che lo scopo era quello di convincere tutti a *"\*non obbedire"* più all'arcidiacono in montibus se non altro perché costui giunge *"\*da loro con una pletorica compagnia tanto che loro vicari non ce la fanno a spesarli"*. Tutti si radunarono in Tolmino nella canonica del vicario del luogo, promotore della supplica. *"\*La stessa cosa per il permesso di fare testamento"*. Viene interrogato anche pre Michele di Volzana che confessa come li abbia persuasi a sottoscrivere quella supplica ed a riconoscere che ormai l'arcidiacono capitolare non ha più potere ed autorità su di loro<sup>151</sup>.

<sup>150</sup> AMC Def n. 28, 3-3-1562, p. 421. *"Diffinitum fuit quod fiet omnimode provvisio pecuniarum eis mittendarum... propter quod vendantur fructus prebendae quondam domini Francisci de Portu eisque scribatur in optima forma hortans ipsos ut velint substinere negotium sibi demandatum viriliter, nam ex parte capituli non deesit quominus defendatur causa certa totis viribus et expensis"*.

<sup>151</sup> ACC Vis arc III, 14-6-1562, p. 266. *"diligenti devotione... et fons baptismalis cum sua aqua pura et munda, calices 4 cum patenis, paramenta tria... Non, subdens ex se verum est quod facta fuit supplicatio Sacrae Caesareae Maiestati pro impetratione auctoritatis testandi et nostra bona cui voluerimus legandi et pro hac supplicatione ipse quoque aureum unum exhibuit... verum sibi fuisse ostensam a presbitero Gregorio Tulmini... pro corroborari dicta supplicatione, munita diplomate Sacrae Maiestatis... totam supplicationem, quod presbiter Gregorius supplicabat"*

Tolmino è la capitale del distretto ed è ragionevole che il suo vicario si senta interpellato, più che dalla vanità, dalla funzionalità istituzionale. Basta riconoscergli un titolo adeguato, magari dopo averlo selezionato con più cura, tenendo conto della cultura, dell'ortodossia e della condotta personale e pastorale. Tanto la pretesa ha pure una sua tradizione familiare visto che l'aveva già avanzata pre Giovanni nel lontano 1523. Ma il capitolo, prima di giungere a tanto, si rassegnò appunto a sdoppiarsi, mandando un suo arcidiacono a risiedere a Tolmino.

La prassi di dare licenza ai preti di fare testamento, pena l'invalidità dello stesso, il capitolo la derivava da una constatazione che stava all'origine effettiva del cosiddetto celibato dei preti. Se questi avessero avuto una famiglia era ben difficile ed in ogni caso assai delicato distinguere tra le cose della chiesa e quelle personali ed il tutto si sarebbe aggravato dal costituirsi di vere e proprie dinastie familiari nelle vicarie che si sarebbero trasformate in feudi veri e propri. La dichiarazione di invalidità del matrimonio intentato dai preti, dovuta a Gregorio VII (1074) e riconfermata dal Concilio Lateranense IV (1215), costituiva una violazione del diritto naturale e perciò un abuso, sia pure sotto l'usbergo della esemplarità e della cura d'anime, perché il clero di fatto conviveva, essendo il matrimonio un affare dei contraenti e la convivenza, pur detta concubinaria per convenzione giuridica, allo stato pratico era un normale matrimonio. Però lo stato di fatto, sopportato se non condiviso da tutti, costituiva pur sempre un *obex* giuridico e consigliava il capitolo a dimostrarsi comprensivo verso i diritti degli eredi con una discrezionalità per nulla punitiva in quanto tornava a vantaggio di tutti. Se mai la chiesa ha creduto nella bontà morale della legge del celibato, deve riconoscere di aver completamente fallito. Ha funzionato invece come espediente-ricatto giuridico dell'apparato burocratico.

Un caso matrimoniale tra Subeta fu Giacomo Cumer de Prapot e Antonio fu Macor Lusnich di Prapot nella giurisdizione della contrada di Tolmino. La Subeta aveva citato in giudizio Antonio presso il rev.do Gregorio Petrobujes vicario in Tolmino, ma questi nega di aver promesso e di aver mai avuto commercio con lei. Pre Gregorio però, non avendo autorità sui casi di matrimonio, non ha voluto ascoltarli né emettere giudizio, per cui ricorrono "*al rev.do monsignore honorando Arcidiacono in montibus, perché dia licenza a pre Gregorio che possa ascoltarli e giudicar in questa appellazione ovvero a concedergli un mandato a detta Subeta di far citar ditto Antonio in capitolo avanti vostra reverentia alla quale mi offero et raccomando de Tulmino addi 2 di marzo 1563*"<sup>152</sup>. Il vicario si è allineato alla formalità giuridica del capitolo.

La commistione tra poteri civili e religiosi sia di Venezia che dell'Arciducato austriaco comporta la partecipazione al parlamento di Udine e alla dieta di Gorizia a scadenze determinate. "*\*Lette le lettere del signor Vito Dorimbergo luogotenente di Gorizia sull'invio di commissari alla Dieta Goriziana convocata per il giorno ed in occasione come contenuto nelle lettere, furono deputati i reverendi can.ci Francesco di Manzano e Sebastiano Filittino presenti e che accettano ed ai quali furono consegnate le lettere credenziali*"<sup>153</sup>. Metodologia e partecipazione seguiranno in modo continuativo fino all'erezione della diocesi di Gorizia e la soluzione delle commistioni feudali. Un tanto onore conseguiva da un onere, quello delle tasse specie le *una tantum* che il governo austriaco, come il governo veneto, imponevano secondo le rispettive urgenze. "*\*Sulle imposizioni di Gorizia*" per le quali si decide di

---

*excellentissimam Sacram Maiestatem quod vicarii in montibus non essent obnoxii neque subditi reverendo capitulo et me quoque interrogerent numquid vellem et ego itidem tentare, cui respondi, me nolle aliter quomodocumque tentare cum sit subditus reverendi capituli et paratus eius mandatis parere. Dictus presbiter Gregorius aiebat: nos volumus quod capitulum veniat ad nos si quicquid de nobis voluerit et non nos ad ipsum. Cui respondi: me nolle quemcumque accessum praemissis dare... De more solito congregati eramus pro dispositione... vidisse eius litteras in quibus subscribit archidiaconus... non parere... ad ipsos visitandum cum magna turba unde ipsi impensis sufficere non possunt... Idem pro licentia testandi".*

<sup>152</sup> AMC Proc n. 01, 2-3-1563.

<sup>153</sup> AMC Def n. 29, 13-12-1563, p. 65. "*Lectis litteris domini Viti Dorimbergi locumtenentis Goritiae super mittendo commissarios ad Dietam Goritianam convocatam die et occasione prout in ipsis litteris, deputati fuerunt reverendus dominus Franciscus de Manzano junior et excellentissimus dominus Sebastianus Philittinus praesentes et acceptantes, quibus decretae fuerunt litterae credentiales*".

"\*andare a Gorizia per onorare le imposizioni". Per far fronte all'esosa richiesta "\*si decise di prelevare il frumento di cinque canonici esistente presso il rev.do GB. Canussio vicario e canipario del rev.do capitolo e si venda ed a ciascuno dei suddetti reverendi canonici venga aggiunta la residenza"<sup>154</sup>. Si vede che erano assenti "ingiustificati", cioè senza diritto al contributo di residenza.

L'emergenza giurisdizionale e il ricorso all'autorità cesarea del capitolo contro il capitano locale comporta la convocazione in Tolmino di fronte ai commissari cesarei "\*per procedere sulle denunce e carichi contro il capitano di Tolmino per l'interruzione della giurisdizione e sulle novità introdotte ecc". La pretesa di considerare i benefici ecclesiastici quali feudi temporali con relativa tassa è perseguita sia da Venezia che dall'Austria. "\*Sulla giurisdizione spirituale di Tolmino e a riconoscerla quale feudo se è del caso e per trattare altre questioni opportune presso il ser.mo Arciduca Carlo, incaricando d'andare a Vienna il can.co Francesco di Manzano junior accompagnato da un servitore"<sup>155</sup>. Il mondo ecclesiastico è tutto un privilegio, perché tutto è di Dio ed i suoi rappresentanti ne condividono la dignità; se le istituzioni secolari di tanto in tanto sono costrette al sacrilego esproprio per garantirsi la sopravvivenza, si trovano di fronte ai lai "strazianti" dei colpiti e ad inutili scomuniche.

Nel 1564 vengono pubblicati gli atti del Concilio di Trento nel patriarcato aquileiese e l'anno successivo si prepara il Sinodo per la loro applicazione. Il capitolo nomina degli incaricati con l'autorità "\*di dire, agire, giurare, consentire e nel caso di protestare e soppesare qualsiasi cosa possa risultare d'interesse dell'intero capitolo con espresso mandato e commissione di non assentire a qualche deliberazione se risultasse in contraddizione con la sentenza ottenuta recentemente dalla sacra Rota e qualora ciò succeda di protestare in modo efficace"<sup>156</sup>.

Il capitolo non farà che contestare le decisioni prese in questo sinodo e nei successivi, fino ad apparire più discolo che rispettoso di una tradizione secolare. Ricorrerà al legato apostolico a Venezia per difendersi dalla curia patriarcale, quindi alla Santa Sede se soccombente pure a Venezia. Sponderà e dissiperà in uno scontro senza tregua contro tutto e tutti e pure qualche volta, quasi allucinato, vincerà qualche battaglia, pur alla fine perdendo la guerra. D'ora in poi questo sarà il suo eroismo o martirio!

**Decime ♣** 1524 m. 110; 1525 m. 210. In questa occasione si richiamano le regole: l'acquirente, dopo 8 giorni, deve presentare i fideiussori "\*che siano dei chierici della stessa chiesa collegiata ed in essa abbiano residenza"; rispondono *in solidum* con l'acquirente inadempiente; competente solo il foro capitolare sotto pena di 5 marche; deve pagare la metà a Pasqua dell'anno successivo ed il resto nella festa di san Giacomo del mese di luglio<sup>157</sup>. Con il clero si può trattare alla "pari" nel senso che se ne capiscono i limiti le cattiverie ed bisogni effettivi e si può esorbitare con le sospensioni *a divinis* fino alle scomuniche. 1526 m. 190; 1527 m. 230; 1528 m. 300; 1529 m. 282; 1530 m. 230; 1531 m. 239; 1532 m. 278; 1533 m. 259; 1534 m. 275; 1535 m. 251; 1536 m. 290; 1537 m. 275; poi manca la documentazione fino al 1543 m. 344; 1544 m. 311; 1545 m. 345; 1546 m. 360; 1547 m. 325; 1548 m. 350; 1549-1552: il vice capitano di Tolmino ostacola le decime "\*per quanto riguarda l'aumento

<sup>154</sup> AMC Def n. 29, 20-4-1564, p. 118v. "*Super impositionibus Goritiae... adire Goritiam in materiam impositionum solvendarum... diffinitum fuit accipiantur frumenta quinque dominorum canonicorum existentia penes reverendum Joannem Baptistam Canussium vicarium et caniparium reverendi capituli et vendantur et quilibet adiudicetur residentia ipsis dominis canonicis*".

<sup>155</sup> AMC Def n. 29, 19-7-1564, p. 165. "*procedendum circa supposita et gravamina contra dominum capitaneum Tulmini super interruptione jurisdictionis et novitatibus factis etc.*". AMC Def n. 29, 11-7-1565, p. 275. "*Pro jurisdictione spirituali Tulmini et ad recognoscendum ipsam in Pheudum si opus fuerit et alia opportuna agenda apud Serenissimum Archiducam Carolum, deputans eundem Viennam ad dictum Principem dominum Franciscum Manzanum juniorem cum uno servitore*".

<sup>156</sup> AMC Def n. 29, 5-11-1565, p. 290v. "*dicendi, agendi, jurandi, consentiendi et quatenus opus fuerit protestandi et pertractandi quaecumque totum capitulum se interesse facere posset cum expressa commissione et mandato non consentiendi aliquibus determinationibus quatenus essent contra tenorem sententiae nuper in Sancta Rota obtentae et quatenus secus fieret quod fiat protestatio in bona forma*".

<sup>157</sup> AMC Def n. 25, 5-3-1515, p. 152v. "*qui sint clerici ipsius ecclesiae ac in ea resideant*".

delle misure e nell'esigere di propria autorità 40 e più decime con grave danno della consistenza delle decime, e si insiste di provvedere per non cadere dalla padella nella brace"<sup>158</sup>.

Sono ricchezze "nazionali" sulle quali si può e si deve intervenire in ragione dei bisogni del mercato locale e pure di emergenze politiche. Forse per accontentare un po' tutti si procede all'appalto delle decime di Tolmino *"\*per un triennio per compiacere Gorizia"* a ser Giacomo Orzono (Giacomo, Andrea e Corrado la famiglia degli Orzono) vice capitano di Tolmino per 320 marche da versarsi al tesoriere del capitolo *"singulis annis"*. Tuttavia i canonici si lamentano per le 50 decime che il capitano di Tolmino ha saldato *"\*quanto gli è piaciuto e non quanto le ha potute vendere"*; si valuta il danno in circa 50 ducati<sup>159</sup>. 1553 m. 330; 1554 m. 356; 1555 m. 400; 1556 manca; 1557-1560 m. 370 *"singulis annis"*; 1561-1563 manca; 1564-1466 al luogotenente di Gorizia Vito Dorimbergo per un triennio *"\*perciò non fu messa all'incanto"*<sup>160</sup>: manca però la cifra; forse anche il triennio precedente comportava un appalto triennale. 1566 m. 383 al nobile Vinciguerra Formentino anche se dovrebbe rientrare nel triennio precedente. 1567 m. 380; 1568 manca; 1569 m. 462; 1570: *"\*d'ora in poi le decime di Tolmino siano incantate di anno in anno"*, m. 506 a ser GB. Brusadola di Cividale che poi le cede al nob. Lodovico Formentino *"\*dei nobili consorti di Tolmino, abitante a Gorizia", prodonica* m. 2 e mezza; entro 8 giorni deve versare 30 ducati al deputato del capitolo, il restante al tesoriere, metà alla domenica di san Lazzaro del 1571, l'altra metà alla festa di san Giacomo<sup>161</sup>. 1571 m. 535; 1572 m. 573; 1573 m. 584; 1574 manca; 1575 m. 573; 1576 manca; 1577 m. 410; 1578 m. 413; 1579 m. 460; 1580 m. 577.

Si può solo sottolineare, con oscillazione a breve termine, la progressione delle cifre. Dal 1569 al 1580 la cifra fa un balzo stabile in coincidenza con una serie di annate critiche e di un'epidemia di peste strisciante che ridurrà la forza lavoro contadina quasi di un terzo. Nel 1570 deputati della comunità di Cividale si presentarono in capitolo ed *"\*esposero che, siccome nel presente anno ed in particolare per l'imperversare dell'inclemenza del tempo con la conseguente scarsità di cereali, tutta la città è invasa da masse di poveri vaganti, è urgente, per l'onore di Dio e per l'esemplarità della pietà cristiana verso questi miserabili, affrontare questa calamità ed intervenire in modo efficace per la salvaguardia della salute pubblica di tutti i cittadini e dei suoi abitanti. Per realizzare un tale salutare intervento già la magnifica Comunità stanziò 100 ducati, per cui richiesero che anche questo rev.do capitolo, secondo il suo stile magnanimo, partecipi a tanta emergenza con un suo contributo. Sentita l'esposizione della situazione si stabilì che, a lode della divina Maestà e per corrispondere all'invito della gentilissima Comunità e dell'intera cittadinanza, di contribuire a beneficio dei poveri con 25 ducati una tantum, a patto però che nella distribuzione dell'elemosina sia invitato e partecipi uno dei reverendi canonici incaricati dal rev.do capitolo"*. Il rev.do Vincenzo de Rubeis, *"\*solo fra tutti i canonici e capitolari presenti, di scatto rifiutò ogni contribuzione elemosinaria che pretendesse di toccare il suo interesse, dicendo che non intende dare alcunché del suo e così pretese che venisse trascritto nel verbale"*. Meno male che un suo parente il can. Girolamo de Rubeis avrà l'incarico di presiedere alla distribuzione dell'elemosina insieme alla comunità di Cividale<sup>162</sup>. La stravaganza di un solo è dunque

<sup>158</sup> AMC Def n. 27, 29-1-1549, p. 146v. *"in mensuris augendis et in exigendis decimis quadraginta et plus propria auctoritate cum maximo detrimento decimarum, instando provideri ne de malo in peius ruant"*.

<sup>159</sup> AMC Def n. 27, 20-3-1549, p. 153. *"ad triennium ad complacentia capitanei Goritiae a ser domino Jacobo Orzoner... singulis annis... quantum ipse voluit non quantum ipsas vendere poterat"*.

<sup>160</sup> AMC Def n. 29, 20-2-1564, p. 89. *"et ideo non incantata fuit"*.

<sup>161</sup> AMC Def n. 30, 12-2-1570, p. 25. *"de cetero Xmae Tulmini vendantur de anno in anno... ex dominis consortibus Tulmini Goritiae habitanti"*.

<sup>162</sup> AMC Def n. 30, 18-3-1570, p. 30. *"exposuerunt quod cum praesenti anno sed hoc potissimum tempore aegestas et indigentia bladi tam adeo exardeat et tota Civitas sit repleta pauperibus necesse est pro honore Dei et in bonum exemplum christianae pietatis huiusmodi miserabilium calamitati providere et pari modo in hunc modum consulere in universali salute omnium civium et in ea habitantium. Ad quod saluberrimum remedium procurandum iam eadem magnifica communitas concessit ducatos 100. Et proinde requisiverunt ut et istud reverendum capitulum pro sua urbanitate dignetur in tam importanti occurrentia manus suas adiutrices porrigere. Qua expositione intellecta propositum et diffinitum fuit quod ad laudem divinae Maiestatis et in gratificationem magnificae Communitatis et*

l'indice della generosità di tutti gli altri. Alla miseria si accompagna sempre la peste e questa volta ha colpito il distretto di Cividale in modo disastroso e sarà solo un assaggio di quella di fine secolo.

Il provvisore della comunità di Cividale, Mafeo Locatello: *"Deposizione giurata della mancanza delle persone da un quinquennio retro dopo la peste. Si riconosce che erano mancanti sotto la giurisdizione delle ville soggette a Cividale n. 809 uomini di fazione vale a dire lavoratori non comprese le donne, i fanciulli e i vecchi e che da circa 6000 campi erano incolti"*. Segue la specifica per le singole ville: Orsaria, Remanzacco, Buttrio, Soleschiano e San Lorenzo, Bottenicco, Gagliano, Premariacco, Togliano, Vicinale, San Giovanni di Manzano, Manzano, Villanova: *"Summa: versori che erano già 5 anni n. 321 et hora sono 129, mancano 192. Erano huomini de fattion 1416 et hora sono 615, mancano huomini n. 801. Campi incolti et abbandonati al n. di 6000 et più"*<sup>163</sup>. Dunque falcidia di circa il 40% in uomini e cose. Non si riferisce al distretto di Tolmino, ma simili fenomeni sono congiunturali a largo raggio.

**Competenze ♣** L'autonomia del capitolo nella gestione delle vicarie dipendenti compresi i vicari si riducono o meglio, in vista di una semplificazione, si raddoppiano. Il patriarca risiede a Venezia e da là dialoga con i singoli enti e persone tramite il suo vicario generale. Il capitolo, letta una delle tante commissioni patriarcali, risponde: *"\*Sulla questione dei vicari di Tolmino li convochi e li esami; sugli arcidiaconi in montibus, visto che il rev.do Giovanni Battista de Perso arcidiacono asserisce che ripetutamente ha richiesto d'incontrare il vicario per il suo compito ed essere esaminato, ma questi non se ne curò di esaminarlo e di autorizzarlo nell'esercizio del suo ufficio ecc., si decise di invitarlo a procedere nel suo ufficio secondo i bisogni visto che preme il tempo in cui potrebbe intervenire il capitano locale creando novità e fu letta pure la protesta da inviare come risposta che, come urgente, fu approvata. Sull'esame dei vicari del rev.do capitolo da cui deriva che l'esame concerne la perpetuità dei benefici, si decise di non consentire anche perché tale questione di massima importanza è dibattuta e pende ancora indecisa a Roma. In fine riguardo alle Costituzioni si preghi il rev.do vicario a pubblicarle solo dopo averle conformate agli statuti di questa chiesa"*<sup>164</sup>.

Le Costituzioni del patriarcato sono state pubblicate il 30 maggio del 1568 e sovvertono proprio i punti riservati del capitolo. Nella stessa data del precedente riflesso Giacomo Maracco vicario generale riceve in casa propria Giovanni Francesco de Rubeis *"episcopus auriensis"* ex decano del capitolo cividalese. Si tratta: 1- sull'esame dei vicari in cura d'anime che, in base alle disposizioni del Concilio di Trento, spetta al vicario generale ed il capitolo di Cividale non può nominare i suoi se non dopo tale licenza; 2- il vicario generale può licenziare chiunque non sia nominato senza quell'esame; 3- riguardo alla nomina perpetua si decide *"\*di non fare i predetti vicari perpetui"*, grazie alle benigne parole usate al riguardo dallo stesso patriarca<sup>165</sup>.

---

*totius Civitatis dari debeant pro subventione pauperum ducati vigintiquinque semel tantum cum hoc tamen quod in dispensatione elemosinae vocari et intervenire debeat unus ex reverendis dominis canonicis deputatus per reverendum capitulum... solus ex suprascriptis reverendis dominis canonicis et capitularibus, insurgens non consentit huiusmodi contributioni elemosinae quoad suum interesse, dicens quod non intendit quod quicque detur de suo et ita annotari requisivit".*

<sup>163</sup> AMC Com ACD n. 20, 3-10-1571.

<sup>164</sup> AMC Def n. 29, 10-6-1569, p. 12v. *"Quoad vicarios Tulmini quod reverendos d.os vicarios eos citet et examinet; quoad reverendum vicarium in montibus ex quo rev.us dominus Ioannes Baptista de Perso archidiaconus asserit pluries requisisse reverendum dominum vicarium officium suum qui non curavit ut ipsum examinet et permittat ei licentiam faciendi officium suum qui non curavit ipsum examinare, diffinitum fuit quod ipse proficiscatur ad faciendum officium suum et exigentiis cum instet tempus ne per capitaneum Tulmini fiat aliqua novitas et lecta fuit protestatio fienda quae fuerint necessaria et approbata; quo ad examen vicariorum reverendi capituli ex quo videtur quod examen concernat perpetuitatem beneficiorum, diffinitum fuit quod non consentiatur ex quo maxima causa ista pendet Romae indecisa; quo vero ad constitutiones rogetur dominus vicarius ut moderetur illas conformatas cum statutis huius ecclesiae et exequere faciat".*

<sup>165</sup> ACC Vis arc VII, 10-6-1569, p. 162. *"non esse faciendos vicarios praedictos perpetuos"*.

Il capitolo riflette su queste capitolazioni: *"\*Così sui vicari di Tolmino quivi da citarsi per ora è urgente soprassedere per i motivi che pure si comunicheranno per lettera. Inoltre in tali lettere si descrivano gli atti da parte del rev.do vicario con l'accordo sulle questioni contestate con generale soddisfazione dei cittadini. Da notarsi inoltre che sull'esame dei vicari e la loro inamovibilità o perpetuità dei vicariati ci si accordò grazie all'intervento del rev.do Maffeo a Porta cancelliere patriarcale con l'accoglimento delle osservazioni del capitolo per i singoli capitoli"*<sup>166</sup>.

L'amovibilità dei vicari, lo ripetiamo, era decisiva per il diritto del capitolo ad incassare i quartesi nelle singole vicarie, delle quali si riteneva appunto parroco *in solidum*. Sia pure fiduciosi nell'accordo ottenuto grazie alla benignità patriarcale, che capisce di dover agire per gradi, la prospettiva è quella di un'inflazione burocratica; infatti il capitolo deciderà, pur accettando la licenza patriarcale, di sottoporre ad un secondo esame i suoi candidati: *frangar, non flectar*.

In un abboccamento in casa del vicario generale si tratta della situazione del clero in Carinzia e, vista la contiguità politica con la Carniola ed il frequente scambio di preti, richiamiamo il punto specifico: *"\*Sul quarto punto riferentesi ai preti ossia vicari del capitolo che esercitano nei territori della Germania, dopo che il rev.do vescovo (Maracco) ha richiamato alcune osservazioni degne di attenzione in questa materia e cioè che bisogna agire in modo molto cauto con i preti di quelle parti, per il fatto che i giudici secolari gli sono molto favorevoli in tutto ed anche in cose illecite, il capitolo ha risposto di rimettersi alla prudenza della rev.da autorità patriarcale e a ciò che lui decide di fare al meglio come gli pare anche per la garanzia dei diritti del capitolo. In fine fu deciso di rimettere all'Ill.mo sig. Patriarca tutta la gestione concernente i suddetti capitoli e ottenuta una direttiva dalla sua autorità eseguirla diligentemente"*<sup>167</sup>.

Questa improvvisa disponibilità del capitolo a seguire le direttive patriarcali, o meglio a quelle del suo vicario *in spiritualibus*, dice l'emergenza davvero grave in cui si trova il capitolo. È attaccato da ogni parte; il potere politico gli tassa i benefici come beni feudali, i parrochiani rivendicano ovunque, ed in Germania lo praticano, il giuspatronato nella scelta dei propri vicari, l'agitazione protestante si fa sentire pure in Friuli in modo preoccupante; la connivenza del potere politico e giudiziario in Germania significa la stessa cosa pure in Carinzia ed in Carniola, almeno i preti condividono gli stessi sentimenti. L'arciduca Carlo *"alla fine disse expressis che questi suoi popoli da se stessi si pigliano tutto quello che circa la Religione li vien negato et Sua Altezza non vi può rimediare"*<sup>168</sup>; si respira un'aria di resa dei conti, dove solo l'unione dei "padroni" può fare la forza.

**Visita Apostolica 1570 ♣** Nel 1570 il pontefice incarica Bartolomeo da Porcia, abate di Moggio, familiare del card. Carlo Borromeo e attuale nunzio in Germania, di tenere una Visita Apostolica nel patriarcato di Aquileia la prima dopo il Concilio di Trento. Era portavoce della richiesta dell'arciduca d'Austria per un vicario nei suoi domini o che il vicario generale risiedesse per sei mesi in territorio arciducato. Il Porcia alla fine della visita richiese di costituire un vicario generale, da retribuire convenientemente, che risiedesse in Aquileia ed

<sup>166</sup> AMC Def n, 30, 11-6-1569, p. 12v. *"Itaque circa vicarios Tulmini huc citandos quod pro nunc est necesse supersedere ex rationibus etiam scribendis. Item quod in litteris exponantur acta per reverendum vicarium cum compositione causarum de quibus vertebat differentia cum universali civium satisfactione. Nota quod circa examinationem vicariorum et perpetuitatem vicariatuum, conventum fuit et sicuti constat manu speciali domini Maphei a Porta cancellarii patriarchatus cum responsionibus reverendi capituli ad singula capita"*.

<sup>167</sup> ACC Vis arc VII, 10-6-1569, p. 162. *"Quod ad quartum concernens presbiteros seu vicarios dicti capituli in partibus Germaniae commorantes, propositis prius per ipsum reverendum episcopum aliquibus recordatu dignis in hac materia scilicet quod valde caute agendum sit cum dictis presbiteris illarum partium propterea quod iudices saeculares in cunctis etiam illicitis valde illis favent, respondit circa hoc capitulum supradictum se remittere prudentiae scilicet reverendae dominationae et quod ipse faciat quicquid melius sibi videbitur etiam pro conservatione iurium dicti capituli. Tandem post praedicta, deliberatum fuit cessionem reddere illustrissimo domino patriarchae de omnibus huiusmodi capitulis tangentibus et habito responso a reverenda dominatione exequi quicquid fuerit sibi demandatum"*.

<sup>168</sup> PASCHINI 1951, p. 42.

avesse giurisdizione su tutti i territori arciducali, provvedimento quanto mai necessario ed opportuno. Vi era pure un progetto di nuova sede diocesana in Gorizia e l'arciduca Carlo aveva sollecitato il vescovo di Trieste Rapicio a interessarsi della proposta. Ma i territori patriarcali erano tali e di tale estensione che eventualmente una sede episcopale poteva trovare soluzione funzionale a Cilli, specie in vista della difesa contro il diffondersi dell'eresia luterana. Papa Sisto V però sospettava che l'arciduca avesse di mira la costituzione di una chiesa germanica sottoposta più all'impero che al papa. Non se ne fece nulla perché non si poteva dotare la nuova mensa vescovile con i beni tolti alle chiese esistenti, né che il nuovo vescovo fosse autonomo dal patriarca.

La Visita Apostolica dovette limitarsi alla contea di Gorizia ed agli annessi capitanati di Gradisca e Tolmino, con riguardo alle sole persone religiose e l'esclusione dei laici. Il 25 maggio visitò Tolmino e poi Caporetto<sup>169</sup>. I rapporti tra il vicario generale Giacomo Maracco ed il visitatore non furono affatto buoni, tanto che il primo osservava: *"Non vedeva la trave nel suo occhio, ma cercava la festuca in quello del fratello"*<sup>170</sup>. La finalità della visita fra l'altro era quella *"di eseguire i decreti del Concilio di Trento, anche con l'aiuto, ove fosse necessario, del braccio secolare"*. Il Porcia fa venire in Tolmino i preti ed i camerari e per il resto si accontenta di rilevare *"de auditu sed non de visu"* la situazione morale; troppa sarebbe stata la fatica ed *"anche i canonici di Cividale quando andavano in visita lassù facevano per lo più lo stesso"* (p. 149). Si fece pagare le spese d'albergo: alla pieve di Tolmino e filiali toccarono lire 60, a Volzana lire 60, a San Vito lire 36, a Circhina lire 72, a Ruth lire 30 e a Chinesa lire 30. Anche i canonici si facevano pagare le spese più un *nummus aurei* *"benché la visita si riducesse a nulla ed il visitatore capittasse con 5/7 cavalli"* (p. 150). Nelle Valli dell'Isonzo si porta il viatico in una scatola di legno appesa al collo. Si tratta di casolari sparsi sui dirupi, sentieri malagevoli ecc. *"Sono luridi villaggi, delle case col tetto di paglia, dove, in generale, manca tutto ciò che è necessario nonché alla comodità, ai bisogni della vita civile e dove si nasce, si vive e si muore entro la misera cerchia di quegli angusti confini che par quasi limitino il volo al pensiero come circoscrivono l'orizzonte allo sguardo"* (p. 24). Osserviamo di sfuggita come queste misere popolazioni sono quelle che con il loro sudore e sacrificio costituiscano il piedestallo della dignità di questi personaggi dall'alto profilo morale e religioso.

Il visitatore rileva la grande diversità di ufficiatura: in alcuni posti si seguiva il rito aquileiese, in altri il rito romano. In Aquileia in coro come in Cividale si officiava in rito aquileiese e si usava il breviario romano, *"anche perché in tutto il Friuli non si trovavano 10 breviari aquileiesi, non essendone stampati da 100 anni in qua"* (p. 25 n. 1). Il Porcia sopprime il breviario romano vecchio ed impone il nuovo. Nelle Valli dell'Isonzo *"la fede di quella gente, fatta di speranze e di paure, non conosce né alte idealità né le minute finzze del sentimento religioso"*. Si conservano reliquie superstiziose e incredibili, ad es. un calcinaccio del buco dell'Angelo dell'Annunciazione. *"Ma già quando la civiltà di un popolo è ancora ad uno stadio poco elevato s'incontrano non difficilmente cotali stridenti accoppiamenti di sacro e di profano, d'incredulità e di immoralità, di fanatismo e d'apatia. Così le Confraternite, quasi tutte senza regole né statuti, combinano le funzioni sacre con le indecenti e dispendiose gozzoviglie in onore del Santo da cui s'intitolano; così le processioni, nelle quali sacerdoti e laici, uomini e donne procedono alla rinfusa sono spesso occasione di scandali e di baldorie, quelle specialmente per cui convien passare la notte girovagando fuori di casa"* (p. 29 n. 1). *"Di queste se ne trovano soltanto in Val d'Isonzo, dai cui villaggi ogni anno partivano comitive pellegrinanti fino al Santuario della Madonna di Monte sopra Cividale"*. Il Porcia *"restrinse il numero delle processioni e vietò che si chiudessero con banchetti ne' quali si consumava il denaro e il vino delle chiese"* (p. 117). Si accenna al ballo, *tibicines* ambulanti e orchestrina per il ballo, *"una delle passioni predominanti già fin d'allora in ogni villaggio della diocesi aquileiese"* (p. 124).

---

<sup>169</sup> PASCHINI 1975, p. 816.

<sup>170</sup> BATTISTELLA 1907, p. 140 ss.

Questa prassi popolare assolutamente incomprensibile ad un cristianesimo divenuto trascendente e spiritualista, che ha accantonato la Parusia come immaturità neotestamentaria, che ha inventato l'aldilà duplicando questo mondo grazie all'opzione dualistico-metafisica, che ha diviso anima e corpo in modo intollerabile, che ha configurato un inferno sul modello della *sala tormentorum* dell'inquisizione, un paradiso di beati, un purgatorio inutilmente dispendioso ecc., testimonia invece la continuità della concezione veterotestamentaria dell'uomo come soffio/spirito e corpo, che Cristo, incarnandosi, ha assunto. *"È venuto infatti Giovanni che non mangia e non beve e dicono: 'Ha un demonio'. È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: 'Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori'"* (Mt 11,19). Ebbene questo Cristo è colui che non ha un sasso per poggiare il capo (Mt 8,19), come le "tane" di quella gente. L'uomo anima e corpo, se non ha di che nutrirsi, svanisce pure come "soffio"-spirito. *"Non di solo pane vivrà l'uomo"* (Mt 4,4), ma senza la sua premessa *non datur quaestio* eucaristica. Nessun povero in canna è stato mai santificato; solo i ricchi, potendo distribuire i loro beni ai poveri, hanno potuto fregiarsi di tanto "eroismo". La virtù è dispendiosa e se la può permettere solo chi può scialacquare. Il povero, figura di Cristo, è stato trasformato nell'ennesimo investimento del ricco. Questa gerarchia, rorida del sangue dei poveri, può permettersi di contemplare i cieli aperti, gingillarsi con aureole fosforescenti, guardare dall'alto in basso chi appunto le sta sotto i piedi. Ma si guarda bene dal toccare anche solo con un dito la vera santità del povero: *"Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio"* (Lc 6,20). Poveri si nasce non si diventa, nel qual caso si è ex ricchi con tanto di rispettabilità superstita come san Francesco. Il giovane ricco della parabola rinuncia ad essere perfetto, quando non distribuisce i suoi averi ai poveri (Lc 18,23). Chi è povero in canna allora è perfetto in quanto non ha nulla da dare. Ma si è preferito trasformarlo in un espediente di chi dona le briciole di quel molto che ha sottratto. Materialista è chi ha e non chi non ha. Il povero è santo per costituzione, è l'unico nulla dignitoso che Dio ha tratto all'essere e che suo Figlio ha assunto nell'incarnazione. Il povero è la fede e non il Simbolo apostolico, intriso di presunzioni razionaliste per intelligenze sazie ed annoiate.

Non è credibile allora una celebrazione religiosa dove predomini lo spirito, il sentimento vacuo di un mondo tanto trascendente da risultare uno scherzo di cattivo gusto per gli affamati. La gente, costretta ad uno stadio naturale per amore o per forza, non trova spazio in un simile mondo dello "spirito". Non si può svaporare in paradiso senza aver vissuto su questa terra. Dio ha dotato dell'essere ogni persona perché gestisca il dono con responsabilità collettiva per quanto è possibile e questo possibile è la sfida della fede cristiana, la Buona Novella. Nessuna rivoluzione, ma attesa costante: *"Qui contra spem in spem credidit-contro ogni speranza"* (Rm 4,18). Purtroppo appena questa gente potrà usare la bocca anche per parlare verrà rincagnita di eresia e d'immoralità e la si priverà delle sue feste, dei suoi sollazzi miserabili, dei suoi pellegrinaggi e dei beni delle sue chiese.

Nel monastero di Santa Chiara in Udine vi erano 39 monache *"tutte appartenenti a nobili famiglie e la maggior parte sotto i 30 anni d'età"*. Prendono il velo tra i 13 e 15 anni *"le più spontaneamente, poche contro voglia, altre volendo consanguinearum morem gerere, seguire la prassi familiare"*. Annota il Porcia: *"Non c'è anno che non s'impregni qualcuna di esse"* (p. 163 n. 4). I preti in genere *"sono poveri e viziosi per la massima parte e aggravati di figliuoli"* (p. 121). I 150 preti e religiosi hanno i 4 vizi capitali: *"concubinato, ebrietas, officium canipae et variarum rerum saecularis mercatura, cioè concubinato, ubriachezza, osteria e commercio"* e soprattutto ignoranti; inerzia e monotonia di quella loro vita (p. 165). Dei 24 canonici di Aquileia solo 4 sono preti, parecchi raggiungono appena i 20 anni; il decano ne ha 36, *"quasi tutti appartengono a famiglie nobili che da più generazioni, per amore, per forza o per consuetudine somministrano membri ai capitoli canonici come forniscono monache ai conventi"*. Vivono in ozio, scherzi gravi, violenze, schiamazzi in coro, non recitano le ore canoniche, sempre a spasso; *"e dire che, a confronto di vent'anni prima, la vita dei canonici di Aquileia era religiosa e sacerdotale, com'era migliore quella di tutto il clero"* (p. 167).

*"Forse la scarsità della popolazione o la mancanza di seminari provinciali o le deficienze di cultura nel Friuli, i preti paesani erano insufficienti al bisogno e conveniva quindi*



*ricorrere ad altre provincie*" (p. 169). I preti forestieri però erano costituiti da *"gente bacata e che forse girava il mondo sperando che la distanza avesse ad essere insuperabile ostacolo alla conoscenza delle loro gesta anteriori ed avesse a favorire la rinnovazione delle loro bricconate"* (p. 169). Prosegue il Porcia: *"In tante chiese visitate ho trovato otto sacerdoti in nefando concubinato non involti... Sciagurata razza di femmine codeste concubine, slave per la maggior parte, serve e signore nel medesimo tempo, soggette ai capricci e alle violenze brutali dei padroni e pur anche arbitre della loro volontà"* (p. 173).

Se pensiamo che il matrimonio fino al Concilio di Trento era un contratto privato e che *"nessun intervento della chiesa era necessario, nemmeno la presenza del sacerdote e che la benedizione veniva data in chiesa o fuori"*<sup>171</sup>, pur se veniva richiesta, si può capire come nessuno ne traesse scandalo. Anzi molti preti "regolarizzarono" il loro cosiddetto concubinato con un matrimonio solenne in chiesa con l'assistenza dei confratelli e dei parrocchiani. Già il cancelliere Santonino nella visita pastorale del 1485-87 in Carinzia, Stiria e Carniola osservava: *"\*I sacerdoti per la maggior parte hanno delle perpetue e anche giovani e belle che vengono considerate come collaboratrici del sacerdote. Né per un tanto i laici si scandalizzano, anzi quasi in tutti i casi le rispettano, le obbediscono e le tengono in grande considerazione"*<sup>172</sup>. Che poi questi preti avessero bisogno di un po' di formazione, almeno umana, era evidente per tutti ed in particolare per quelle povere slave domestiche che avevano sacrificato la loro vita in un contesto appena sopportabile.

**Eresia ♣** L'obiettivo della visita era in particolare quello di combattere l'eresia: *"Gran copia di libri che tradotti nella lingua materna"* diffondevano l'eresia. Pre Gregorio Petrobuies vicario di Tolmino, fuggito prima dell'abiura, torna a Tolmino sotto la protezione del capitano. Il Porcia ne chiede inutilmente la consegna. Tommaso Osterman prete a Gorizia poi nel Cragno e Gaspare Faenza *"coprivano la loro immoralità con la predicazione... S'intravede il concetto che accogliere la riforma equivale a una tacita insurrezione contro le tirannie, concetto col quale essa, a torto o a ragione, era sempre stata considerata e accompagnata e che presso le moltitudini credule e ignoranti costituiva la sua forza più che non la costituisse l'essenza delle sue dottrine"*<sup>173</sup>.

Ogni eresia è un atto di contestazione dell'ordine costituito, una rivendicazione di spazi materiali e perciò spirituali di fasce sociali emergenti, prodromo delle ideologie di un'epoca successiva secolarizzata.

Pio IV nel 1564 aveva concesso all'imperatore Ferdinando l'uso del calice *"per i soli cattolici della Germania i quali fossero confessati e credessero alla presenza reale sotto entrambe le specie; non si doveva estendere alle regioni non tedesche comprese nei territori soggetti a vescovi tedeschi"* e *"di deputare preti che amministrassero la comunione sotto ambe le specie in Stiria, Carinzia e luoghi circonvicini, in considerazione del fatto che la diocesi di Lubiana aveva pochi territori in quelle parti"*<sup>174</sup>. La concessione venne però ritirata nel 1565 e di nuovo abrogata nel 1568 da Pio V per i gravi inconvenienti cui dava occasione come lo spargimento del vino consacrato sulle vesti. Il permesso di Pio IV fu esteso di straforo anche in Val d'Isonzo, dove si hanno le contestazioni più gravi. Il popolo contesta i preti e le cerimonie, intrattenendosi all'osteria. Il prete protesta contro gli eretici, ma poi si ubriaca anche lui insieme ai cappellani ed alle concubine come succede a Salcano. Il vicario di Tolmino pre Gregorio Petrobuies ed il coop. pre Michele Ruchil, sospettati di eresia, sono obbligati ad abiurare in chiesa *"non solamente in lingua latina, ma nella schiava nella quale hanno sparso la zizzania"*<sup>175</sup>.

<sup>171</sup> SACHS 1915, p. 108

<sup>172</sup> VALE 1943, p. 222. *"Sacerdotes pro maiori parte ancillas habent et quidem iuvenes et pulcras quibus etiam subministre date sunt. Nec propterea laici scandalizantur, nam ab eis fere ubique venerantur observantur et magno habuntur in pretio"*.

<sup>173</sup> BATTISTELLA 1907, p. 177.

<sup>174</sup> PASCHINI 1951, p. 43.

<sup>175</sup> BATTISTELLA 1907, p. 180 n. 2 e p. 185.

Secondo il vic. gen. Giacomo Maracco quello che ha denunciato il Porcia sono rose e fiori di fronte quello *"che egli tace di laici, preti heretici et scelerati nelli lochi tedeschi visitati et non visitati"* (p. 186). Questi rinnova la proibizione della comunione *"sub utraque specie e in via di transizione consente che a coloro che lo chiedevano potessero, dopo la comunione, stando al corno sinistro dell'altar maggiore, porgere il vino non consacrato quasi ad purificationem non col calice ma in un vaso di vetro e avvertendo che chi lo prendeva non si dovesse inginocchiare"* (p. 189).

Questa prima avvisaglia della lotta contro l'eresia passa il testimone in mano al capitolo che si trova di fronte ad una atmosfera ereticale che esige di essere "demonizzata" se si vuole venirne a capo. Ma il capitolo, più che spaventato dall'eresia, è allarmato delle inframmettenze nella propria giurisdizione da parte del visitatore. La situazione politica nei territori austriaci era tale da obbligare i visitatori ad una prudenza che rendeva vano ogni tentativo di procedimento giudiziario non solo contro i laici, quanto per la correzione e punizione del clero. *"\*Per presenziare all'abiura di Tolmino fu deputato l'arcidiacono in montibus Girolamo de Rubeis insieme al cancelliere con l'incarico di provvedere per tempo di un nuovo sacerdote sia Tolmino e di un altro Monte San Vito, a seguito della rimozione dei vicari suddetti incolpati di eresia e fu deciso inoltre di scrivere su questo al magn. luogotenente di Tolmino... Per le spese"* gli furono anticipate due lire e a saldo 26 lire e 6 soldi. Quindi il rev.do Giorlamo de Rubeis *"\*espose gli atti eseguiti a Tolmino per la sua visita ed assistenza all'abiura e fu ordinato a me cancelliere di tradurre in forma giuridica gli atti e di spedirli al rev.do sig. Abate Mosacense Visitatore Apostolico con le commendatizie del rev.do capitolo"*<sup>176</sup>.

Nell'archivio dell'Inquisizione udinese non sono conservati processi a loro carico, se mai furono celebrati, in quanto non era concepibile una loro convocazione *ad nutum* del foro inquisitoriale udinese, mentre in territorio austriaco il controllo sull'eresia era praticamente nullo anzi dissuasa l'interferenza inquisitoriale e patriarcale aquileiese. Di che cosa potevano essere *"notati"*? In qualche caso della riduzione della messa alla sola liturgia della parola, della comunione sotto le due specie o per niente, di "regolarizzare" lo *status* concubinario con un matrimonio esemplare in chiesa, scimmiettando l'osservanza delle ufficialità tridentine; si aggiunga la Bibbia in lingua teutonica e fra poco sclabonica, pamphlet protestantici o libri divenuti eretici di Erasmo da Rotterdam, critica alle immagini specie mariane, appoggio alla rivendicazione di giuspatronato popolare e gestione diretta dei beni parrocchiali, sabotaggio dell'estrema unzione, ricorso all'acqua naturale per il battesimo, avversione alla vita consacrata, l'autonomia dal capitolo ecc., fenomeni diffusi ovunque anche in Friuli.

(10) **Pre Gregorio Jariz** (1570-1573) ♣ *"\*La cura d'anime nella pieve di Tolmino fu affidata a pre Gregorio Jariz a seguito della rimozione di pre Gregorio (Potrobuyes) affetto d'eresia, dopo aver valutato la sua sufficienza e risultato idoneo nell'esame. Dopo aver giurato di fare il suo dovere pastorale e di obbedire al capitolo a discrezione dello stesso"*, furono spedite *"le lettere conformi di ammissione e pure le lettere del magnifico sig. luogotenente di Tolmino per il possesso temporale"*<sup>177</sup>.

Nella visita arcidiaconale del 1570 il visitatore si porta dov'è conservato il Santissimo Sacramento *"\*e fu aperta da pre Gregorio Jariz una porticina. Quindi premesse le solite*

<sup>176</sup> AMC Def n. 30, 4-6-1570, p. 37. AMC Def n. 30, 19-6-1570, p. 38. *"Ad interessendum abiurationi Tulmini deputatus fuit reverendus Hieronimus de Rubeis archidiaconus in montibus cum cancellario cum commissione providendi ad tempus de novo sacerdote Tulmino et altero in Monte Sancti Viti stante remotione vicariorum dictorum locorum de haeresi notatorum et diffinitum fuit quod super hoc scribatur magnifico domino Locumtenenti Tulmini... Pro expensis"*. AMC Def n. 30, 21-6-1570, p. 38v. *"et mandatam fuit mihi cancellario extendendum in bonam formam praemissa acta et mittentur ad reverendum dominum abbatem Mosacensem Visitatorem Apostolicum cum litteris reverendi capituli"*.

<sup>177</sup> AMC Def n. 30, 21-6-1570, p. 38v. *"Cura animarum curae ecclesiae de Tulmino commissa fuit presbitero Gregorio Jariz praecedenti amotione presbiteri Gregorii de haeresi notati, habita informatione de eius sufficientia et reperto idoneo in examine postquam juravit facere debitum curae et obediens reverendi capituli ad nutum et beneplacitum reverendi capituli... concordas litteras admissionis et etiam litteras magnifici domini locumtenentis Tulmini pro possessione temporalium"*.

solennità alzò una coppa argentea entro la quale era conservato il Santissimo Sacramento in una coppa adeguata e munda, tuttavia il posto dove si trova non è risultato adatto a causa dell'umidità. Trova pure gli oli santi in un vaso di bronzo bene ordinato e conveniente". Controlla i beni della chiesa, una croce d'argento, due patene "di arzento, due corporali, un paramento di zambalotto rosso e uno di stopella varia a fioroni con li ornamenti soliti... \*Fatto la visita al cimitero e cantati gli inni soliti della visita ecc.", ordina al vicario un tabernacolo nuovo da sistemarsi sull'altare maggiore e a sistemare "\*davanti agli altari esistenti un paliotto di tavole per ciascun altare visto che tali altari risultavano indecenti così spogli e privi di ogni ornamento stabile". Introiti della chiesa: manca "\*l'inventario aggiornato. Tuttavia porrà rimedio". Tre giorni dopo, visita la chiesa di Sant'Odorico di Tolmino. Solita "fenestella" a muro, dove l'eucaristia sta "\*su un semplice corporale non esistendo alcun tabernacolo". Ordina a pre Gregorio Jariz "plebano substituto" di predisporre un tabernacolo ed una coppa argentea. Il vaso bronzeo per gli oli santi è "\*poco decente". Lui, come vicario sostituto, non ha voluto intromettersi; "\*in seguito si dice disposto con tutto l'impegno e con tutte le sue forze a reggere e guidare la vicaria". Il battistero ha un vaso di pietra coperto, ma non chiuso, "\*alzato il quale l'acqua santa è risultata abbastanza pulita"; costruire un nuovo coperto ben chiuso; una croce, due calici d'argento con patene di cui uno rotto, due corporali, due messali, tre paramenti, "uno de rocadello negro" ecc.<sup>178</sup>.

La copertura del fonte era un atto di prudenza per impedire l'asportazione dell'acqua benedetta per arti magiche. Lo stesso si dica per gli oli santi e per tutte le cose sante, comprese le formule delle preghiere.

**La chiesa della Santissima Trinità ♣** L'anno dopo "\*fu concesso di costruire la chiesa sotto il titolo della Santissima Trinità ai vicini delle ville sotto la pieve di Tolmino". Si presentano "providus vir Thomas quondam Clementis Sbrocher de Busgna et Gaspar quondam Cotian de Smast sub plebe Tulmini" incaricati dai comuni di Smast, Ladra, Visina, Camin, et Libusgna con i permessi dei loro principali, "\*con la garanzia dei propri beni" e con lettere accompagnatorie di pre Gregorio Jariz vicario del capitolo nella pieve di Tolmino, per chiedere il permesso di costruire la chiesa "\*nella villa di Libuschnia nel quale luogo spesso furono viste delle luci ed altri portenti come testimoniato da persone degne di fede e tramite le lettere di presentazione esprimevano la loro intenzione di erigere sul posto un altare in onore della Santissima Trinità, di San Tommaso Apostolo e di Santa Elisabetta", il tutto "\*a loro spese e di dotare con un reddito fisso ossia con un affitto specifico e sufficiente per le candele e l'illuminazione e per celebrare almeno una volta al mese la santa messa ed acquistare un calice, paramenti, mantili e tutto ciò che è necessario ed opportuno alla funzionalità della chiesa ed entro un tempo ragionevole farla consacrare". Chiedono il permesso "\*per la loro devozione e per l'autorità che il capitolo dispone in cose simili. Tenuto presente la pertinenza della richiesta e per favorire la loro devozione" i canonici decidono di concedere la licenza, purché siano mantenute le promesse<sup>179</sup>.

<sup>178</sup> ACC Vis arc III, 14-6-1570, p. 335. "et aperta fuit per reverendum Gregorium Jariz quaedam fenestella... Inde premissis debitis solemnitatibus elevavit quandam cuppam argenteam, in qua repositum erat Sanctissimum Sacramentum, cuppa bene recta et munda, tamen locus non videbatur idoneus propter humiditatem. Inventa olea sancta in vaso aeneo bene ordinata et comoda. Quibus visis... Facta circuitione per cemeterium et decantatis himnis solitis pro visitatione etc... ante altaria existentia unum palium de tabulis pro quoque altari cum indecentia videbatur dicta altaria ita nuda et absque aliquo ornamento permanente... instrumentum informatum. Attamen procurabit... in quodam simplici corporali nullo alio tabernaculo existente... non satis mundo... in futurum esse paratum pro posse suo et totis viribus bene regere et gubernare... quo coperto elevato aqua sancta satis munda".

<sup>179</sup> AMC Def n. 30, 7-8-1571, p. 70v. "Concessio fabricandi ecclesiam Sanctae Trinitatis etiam vicinis villarum sub plebe Tulmini... cum suis propriis bonis... in dicta villa de Libuschnia in quo loco saepe visa fuere per noctem quaedam luminaria et alia miracula prout a personis fide dignis asserebatur et per praemissas litteras significabatur cum altari in eo erigendo ad honorem Sanctissimae Trinitatis Sancti Thomae apostoli et Sanctae Helisabeth... suis sumptibus necnon dotare uno bono stabili sive affictu proprio et sufficienti ad ceras et luminaria et ad celebrandum saltem semel in mense atque emere calicem paramenta mantilia et cetera omnia in usum ecclesiae necessaria et opportuna et in idoneo termine consecrari facere... pro eorum devotione et per auctoritatem quam reverendum capitulum habet in similibus. Attenta honesta petitione et ut fidelium mentes ad devotionem accendantur...".

La struttura della vecchia pieve è nata centralizzata e solo l'evoluzione dei tempi porta ad un decentramento. Tuttavia la congiuntura economica e demografica in questa seconda parte del '500 non è proprio espansiva, anzi subisce un contraccolpo preoccupante. Che cosa allora spinge queste popolazioni a tanto dispendioso fervore? L'indicazione è contenuta in quel *"per noctem quaedam luminaria et alia miracula"* che persone *"fide dignis"* hanno potuto osservare anche se non poco esaltate. Come mai il capitolo non ne prende atto? Il vicario generale Giacomo Maracco era già intervenuto nel goriziano *"a estinguere una superstitione o idolatria et inganno d'una vecchia pazza malitiosa, la quale haveva sollevato gran numero di popolo et quella villa massime sotto pretesto che la Vergine benedetta le fosse apparsa aliquante volte et le parlasse a suo piacere delli gran flagelli che era per mandare il Signore, se non si digiunava gli homini tre venerdì e le donne tre sabati, non si santificava il sabbato dopo il vespero et non si fabricava una chiesa disegnata in un capo croce da essa Madonna proprio. Concorreva gran gente et hoggi per un giubileo annunciato et concesso dalla Madonna amplissimo s'aspettava più di 5.000 persone delle luochi circonvicini"*<sup>180</sup>.

Una ventina d'anni dopo ci sarà l'esperienza sconvolgente della chiesa di Modrea in quel di Volzana e rappresenterà un qualcosa di ben più grave e complicato di questi precedenti. Bisogna riconoscere nel capitolo di Cividale una distrazione colpevole, occupato solo della difesa dei propri privilegi e giurisdizioni. La gente voleva protagonismo, la massa contadina si agitava e fra poco verrà dilaniata dall'esercito imperiale per l'ennesima volta. La prassi spiritosa è fenomeno di in ogni tempo, ma nel 1400 ad esempio si trattava di protagonismi personali, di soggetti con qualche patologia psichica, mentre ora ci si trova di fronte ad un movimento di massa. Interessante il richiamo alla prassi del riposo festivo fin dal sabato sera al suono dell'Ave Maria, *"quando signum insonuerit"*<sup>181</sup>, già richiamato da Paolino nel sinodo di Cividale del 796, tratto giudaizzante così tipico della tradizione aquileiese.

A proposito delle ingerenze che si continuano a commettere contro i camerari da parte del potere politico, il capitolo *"\*decise ed ordinò che l'arcidiacono proseguia e continui nell'esercizio della giurisdizione e se qualcuno intende ostacolarla informi il capitolo per un opportuno provvedimento"*. Si tratta delle interferenze del potere patriarcale in Friuli ed arciducato nel distretto di Tolmino: *"\*A proposito della giurisdizione spirituale del capitolo, a seguito della relazione dell'arcidiacono in montibus sul fatto che i vicari della contrada permettono di essere convocati dai secolari davanti al tribunale del capitano e degli stessi consorti nonché si citano a vicenda presso uno di loro e ciò contro il diritto e la consuetudine, fu deciso di convocarli ad ascoltare il parere del capitolo"*. L'autonomia statutale suggerisce la logica del risparmio di tempo e di spese per recarsi fino a Cividale. Si continua a tergiversare sul saldo dei quartesi e della decima di Tolmino ed il capitolo deve *"\*mandare a Venezia degli incaricati che si diano da fare e nel frattempo rintracciare i soldi necessari con la più ampia facoltà ed autorità dell'intero capitolo"*. Ma ciò che si toglie non è che un sassolino da una valanga incontenibile. *"\*Sulle entrate dell'arcidiaconato di Tolmino che con estrema difficoltà di raccolgono"*, si ordina ai decimari di raccogliercle insieme alle decime, dando conto al tesoriere ed al canipario delle rispettive parti e si tenga conto di tale disposizione negli appalti<sup>182</sup>.

(11) **Pre Bulfango Srania (1573-1581) ♣ Pre Gregorio Jariz, *"\*per alcuni motivi personali che l'hanno spinto, rinunciò di sua spontanea volontà al vicariato di Tolmino"*.**

<sup>180</sup> BAV Rossiano 1179, 22-5-1558, cc. 181-182. DEL COL 1998, p. 342.

<sup>181</sup> MARCUZZI 1910, p. 51.

<sup>182</sup> AMC Def n. 30, 1-12-1571, p. 75v. *"diffinitum fuit et commissum reverendo domino archidiacono ut prosequatur et continuet in exercendo jurisdictionem et si quis voluerit eam interrumpere det notitiam reverendo capitulo et fiat oportuna provisio"*. AMC Def n. 30, 1-12-1571, p. 75v. *"Super jurisdictione spirituali in contrata Tulmini, exposito per archidominum in montibus quod vicarii dictae contratae permittunt se convenire a saecularibus coram magnifico domino capitaneo et etiam magnificis dominis consortibus necnon ipsemet inter se alter alterum citare facit contra jus et consuetudinem, diffinitum fuit quo eis scribatur ut veniant in capitulo ad audiendum intentionem reverendi capituli"*. AMC Def n. 30, 1-12-1571, p. 76. *"proficiendum Venetias et necessaria agendum pecuniasqua repetendum oportunas cum ampla facultate et auctoritate totius capituli"*. AMC Def n. 30, 22-2-1572. *"Super introitu archidiaconatus Tulmini qui difficillime exigitur"*.

Supplente nel frattempo il vicario di Volzana come viciniore. C'è di mezzo quell'agitarsi intelligente, ma inutile per semplificare la burocrazia. Venezia e Vienna sono legate da un vicendevole ricatto e oltre un certo limite non è il caso di spingersi. Il capitolo nominerà pre Jariz vicario di San Pietro degli Slavi bene accetto ai locali, mentre la "*commissio curae Sancti Odorici Tulmini*" va a pre Bulfango Srania vicario di Plezzo<sup>183</sup>.

Il vic. gen. Giacomo Maracco proibisce agli arcidiaconi di visitare a nome dei rispettivi enti, capitoli e monasteri, le chiese soggette e dichiara nulle tali visite e le disposizioni date e ciò sotto pena di scomunica. Il capitolo manda i due arcidiaconi *in planis et in montibus* "*\*al suddetto rev.do vicario per essere approvati al rispettivo ufficio arcidiaconale e legittimare le visite appena fatte tanto da poterle proporre e presentare entro i termini stabiliti dal Sacro Concilio di Trento*"<sup>184</sup>. Per capire queste "aggressioni" del vicario patriarcale bisogna risalire al 1077 quando il patriarcato aquileiese assunse pure il principato temporale e si vide costretto a delegare il ruolo pastorale a vicari e ad enti intermedi come i capitoli e monasteri, producendo un decentramento che sorprenderà ancora mons. Anastasio Rossi nel 1910 che non riusciva a capacitarsi di una situazione "ignota" al resto d'Italia per la sua incredibile frammentazione di ruoli di controllo i più delicati. Non per nulla il capitolo di Cividale presumeva di esercitare un'autorità "*quasi episcopale*" e tenterà ancora dopo la prima guerra mondiale di ottenere per Cividale la promozione a diocesi con i territori annessi della Slovenia<sup>185</sup>. Per ora il capitolo la spunterà anche se dovrà adattarsi a fornire copia delle visite arcidiaconali alla curia patriarcale.

Nella visita arcidiaconale del 1575 sia la chiesa parr.le di Sant'Odorico che quella annessa di Santa Maria Vergine risultano tenute "*diligenter*". Dispongono di due messali di rito aquileiese ciascuna, come in tutte le chiese allora; ci vorranno anni prima che le comunità si decidano a spendere quei soldi per l'acquisto del messale romano. Si ordina a pre Bulfango di acquistarne uno messale di rito romano. Per l'occasione si fanno "*\*inchieste contro qualche sacerdote rimosso dalla cura d'anime per i suoi demeriti; in Tolmino nella stanza al piano terra della casa del mio cancelliere di fronte all'egregio signor Pietro Formacar, gastaldo della contrada ivi in seduta pubblica*"<sup>186</sup>. Si tratta di comportamenti negligenti e discrezionali che riporteremo nelle singole vicarie.

Nella visita del 1576 il vicario può dire "*\*che tutti si mantengono fermi nella fede cattolica e tengono una buona condotta*" e l'arcidiacono "*\*li esortò a perseverare*". Non si è acquistato il messale romano ed il vicario non ha rimediato alla convivenza concubina nonostante sia stato inquisito con ordine di allontanamento della stessa. Si scusa "*\*dicendo che non l'ha licenziata perché ha necessità di avere una cuoca per il governo della casa senza di che non gli riesce di vivere*". Il canonico non gli crede e gli ordina di provvedere entro 15 giorni sotto pena di 40 lire e rimozione "*\*e impari a vivere da buon cristiano e cattolico*"<sup>187</sup>.

Le disposizioni tridentine sul clero celibatario intendono, per la prima volta, essere esecutive: non basta proclamarle, bisogna metterle in pratica. I reverendi Giovanni Fornasario ed Orazio Liliano e gli arcidiaconi di turno hanno l'incombenza di controllare che tutti i vicari allontanino le rispettive concubine, ma quelli, come si vede, tentennano "*\*per cui devono venire a deporre la verità*". Pre Bulfango di Tolmino, come gli altri confratelli, non ha difficoltà: "*\*Giurò di non avere concubina od altra donna sospetta. Accolte le testimonianze il decano soggiunse loro che è ferma intenzione del capitolo che i suoi vicari sui monti e al*

<sup>183</sup> AMC Def n. 30, 3-5-1573, p. 112v. "*ex quibusdam rationibus animum suum moventibus sponte et libere dimisit vicariatus Tulmini*". AMC Def n. 30, 12-6-1573, p. 110v. AMC Def n. 30, 9-5-1573, p. 115.

<sup>184</sup> AMC Def n. 30, 10-6-1573, p. 119. "*ad praefatum reverendum vicarium et instent se approbari ad officia archidiaconatus et sanare eorum visitationes hactenus factas et quas permittat ostendere et praesentare in termino per Sacrum Concilium statuto*".

<sup>185</sup> NAZZI 2004, p. 43.

<sup>186</sup> ACC Vis arc I e VII, 14-6-1575, p. 175. "*inquisitiones contra non nullos presbiteros amotos a cura animarum propter eorum demerita. In Tulminum in stupha inferiori domus mei cancellarii coram egregio ser Petro Formacar gastaldione contratae ibidem sedente*".

<sup>187</sup> ACC Vis arc I, giugno 1576. ACC Vis arc I e VII, giugno 1577. "*quod omnes parrochiani firmiter permanent in fide catholica et bene vivunt hortatus est ipsos ut ita peragant... non dimisisse quia sibi necesse est habere cocam et gubernium domus prout habent et aliter non posse vivere... et ita christiane et catholice vivat*".

*piano e tutti i cooperatori, cappellani e soci in divinis, compresi i forestieri che celebrano messe ed altre cerimonie sacre, devono vivere in modo casto, cattolico e cristiano secondo le disposizioni della Santa Madre Chiesa senza alcuna eccezione o scusa. Fu intimato a tutti seduta stante sotto pena di sospensione a divinis e rimozione dai rispettivi vicariati e cure loro affidate e così pure i loro cappellani e soci in divinis*<sup>188</sup>.

Non è più come prima, quando bastava la minaccia per tranquillizzare la coscienza di superiori e sudditi. Ora s'intende fare sul serio, anche se prima che si scompongano i destinatari, ci vorrà del tempo e molto, se mai è risultato sufficiente. Basta scorrere la "fedina penale" di un candidato al sacerdozio, sintesi di *"nova et vetera"*: *"\*Nato da matrimonio legittimo e procreato da genitori di buona fama e chierico addetto alla chiesa di Cividale, di buoni costumi e rapporti e stima, sano di mente, non simoniaco, non violento, non omicida o rissoso, non eretico né sospetto di eresia né colpito da qualche censura ecclesiastica né connotato da altro crimine, che abbia servito la suddetta chiesa in modo continuativo e abbia in prospettiva l'acquisizione di un beneficio ecclesiastico ossia di un patrimonio adeguato a nutrirlo e a mantenerlo dignitosamente. Delle caratteristiche suddette abbiamo avuto conferma piena e veritiera*"<sup>189</sup>.

Molti dei requisiti noi li daremmo per scontati, ma allora più che la vocazione prevaleva il controllo demografico delle casate nobiliari.

Nelle visite del 1578, 1579, 1580 e 1581, pre Bulfango Srania trascina la sua gestione senza quegli acquisti ed ammodernamenti che gli arcidiaconi gli ripetono inutilmente: messali di rito romano, vasi d'argento con coppa di vetro per gli oli santi, turibolo, corporali, pianete, agenda ecc.. La scusa sono gli aggravii di spesa. Nel 1580 però si è acquistato un tabernacolo grande tutto d'argento di oltre 100 ducati per la chiesa di Sant'Odorico. Nella chiesa di Santa Maria tiene il Santissimo Sacramento *"\*ed altri sacramenti che si amministrano lì per la maggior comodità dei vicini e perché la chiesa è più vicina e vide che tutto vi era ben gestito"*. Nel 1581 si sottolinea ancora il tabernacolo grande d'argento, il vaso con coppa di vetro per portare in processione il Santissimo Corpo di Cristo, ma non ha acquistato il nuovo messale di rito romano<sup>190</sup>. La chiesa di Santa Maria d'ora in poi farà concorrenza alla parr.le di Sant'Odorico.

L'indispensabilità delle decime di Tolmino e la loro difficoltosa riscossione spingono il capitolo ad un aggiornamento continuo di disposizioni che vorrebbero rimediare alle carenze precedenti. I decimari devono consegnare, *"\*come dovrebbero e sarebbe giusto, i registri delle loro esazioni eseguite che spesso purtroppo variano e mutano sia per le successioni dei figli e dei nipoti sia per la cessione e la vendita dei diritti colonici a persone estranee e lo stesso per i coloni dell'arcidiaconato sui quali il suddetto decimario procede alla riscossione. Si decise che d'ora in poi si introducano espressamente negli incanti e così si osservino, cioè che l'acquirente delle decime di Tolmino in capo a sei mesi dopo la chiusura dell'anno della sua conduzione sia tenuto anzi deve consegnare al rev.do capitolo due registri separati uno per le decime l'altro per l'arcidiaconato con i nominativi di tutti e singoli i coloni attuali e le rispettive esazioni ed i fideiussori costituiti; trascorsi i sei mesi suddetti non possano da tale*

<sup>188</sup> AMC Def n. 31, 12-9-1577, p. 67. *"et ideo quod veritatem dicere debeant... Dixit nullam habere concubinam neque aliam mulierem suspectam... Quibus responsionibus receptis subiunctum fuit eisdem vicariis per eundem decanum quod et mente et firmissima est intentio reverendi capituli ut ipsi et alii omnes vicarii sui tam in montibus quam in planis et alii omnes cooperatores capellani et socii quicumque divinorum et exteri presbiteri missas et alia divina officia celerantes et administrantes caste catholicae et christiane vivant juxta ordines sanctae matris ecclesiae omnibus penitus exceptione et excusatione remotis. Intimatum in facie sub poena suspensionis a divinis et amotionis a vicariatibus et curis illis commissis et similiter pro eorum capellanis et sociis divinorum"*.

<sup>189</sup> AMC Def n. 31, 12-9-1577, p. 67. *"Ex legitimo matrimonio et honestis parentibus est procreatus et clericus in ecclesia nostra antedicta bonorum morum et conversationis et famae sanae mentis non simoniacus non percussor non homicida vel rixosus non haereticus nec haereseos suspectus neque aliqua censura ecclesiastica innodatus nec alio crimine notatus qui ecclesiae praedictae continue deservit estque in spe ecclesiastica beneficia consequendi quique patrimonium ad se alendum et sustentandum satis aptum habet ut de praedictis plenam et veram a fide dignis habuimus informationem"*.

<sup>190</sup> ACC Vis arc VII, 4-6-1580. *"et alia sacramenta quae ibi tenentur ad maiorem vicinorum comoditatem vel ipsa ecclesia sit propinquior et omnia bene servari vidit"*. ACC Vis arc II, giugno 1581, p. 176.

*scadenza in avanti acquisire una qualsiasi utilità dai guadagni e dalle distribuzioni quotidiane finché non siano consegnati i registri suddetti*"<sup>191</sup>. Si tratta di personale clericale più facile a gestirsi in quanto le sanzioni inflitte possono all'occorrenza ridursi o rimettersi del tutto. L'aspetto più difficoltoso, che esige un controllo costante, è la polverizzazione dei poteri o antichi mansi, la cessione dei diritti, il sovrapporsi di diversi titolari parziali ecc. Da questo si deduce come qualsiasi ruolo proprietario di qualsiasi origine precedente agli anni mille si sia sfaldato a vantaggio di un potere centrale che ha conquistato e quindi regolato a titolo istituzionale la gestione di tutti i beni disponibili, riconoscendoli ai nobili di tradizione antica legittimati e demandando il resto al personale amministrativo ed a enti intermedi come capitoli, abbazie, monasteri e chiese, per l'usufrutto permanente sia pure riconfermato in modo ricorrente il loro carattere feudale. Di per sé questi patrimoni non aumentavano né diminuivano, in quanto una qualsiasi ulteriore estensione ridotta a coltura si sarebbe dovuta sottrarre ai cosiddetti beni comunali, riconosciuti ed usufruiti come elemento integrativo per la sussistenza della popolazione del luogo. Il problema però del beneficiario era quello di controllare questi beni di fronte alla loro divisione fra nuclei famigliari successivi, alienazioni "abusive" ecc. Per ovviare alla progressiva "confusione" si chiede appunto ai decimari di presentare il libro dei conti sulle entrate, tuttavia "*ex urbanitate*" e non perché siano tenuti<sup>192</sup>. L'archivio capitolare sul conto di Tolmino dispone di un carico di materiale documentario da far invidia a qualsiasi altro centro. Gli urbari costituiscono una fonte inestimabile per seguire la dinamica proprietaria, una specie di catasto *ante litteram*, utilissima per la toponomastica, onomastica e dinamica agraria: auguri!

Decime: 1581: m. 550; 1582: m. 540; 1583: m. 500; 1584: m. 474; 1585: 440; 1586: m. 500; 1587: m. 690; 1588: m. 771; 1589: m. 601; 1590: m. 620; 1591: m. 820; 1592: m. 876; 1593: m. 870; 1594: m. 801; 1595: m. 840; 1596: m. 853; 1597: m. 901; 1598: m. 900; 1599: m. 880; 1600: m. 850. In un ventennio i prezzi sono quasi raddoppiati; si tratta dell'effetto inflativo dovuto all'importazione dell'oro e dell'argento dalle Americhe cui si aggiunge una serie di annate disgraziate e allo spirare del secolo la peste.

(12) **Pre Thomas Achazich** (Achacich, Achaziz) (1581-1584) ♣ Nel 1581 Tolmino è vacante per la morte "*venerabilis presbiteri Bulphangi Sranie ultimi rectoris*". Si apre il concorso<sup>193</sup>. Pre Thomas Achaziz è presentato dai consorti di Tolmino e da Marco Lebano camerario della chiesa locale a nome del comune; per l'amor di Dio supplicano di concedere loro una tale persona degna e gradita. Vista la sua sufficienza e le lettere di cura d'anime ottenute dal vic. gen. e dott. rev.do Leonardo Stayneri, è nominato vicario di Tolmino. Al concorso si era presentato anche pre Antonio Penuria vic. di San Leonardo<sup>194</sup>.

Gorizia dal 1574 ha un arcidiacono residente che esercita le sue incombenze sul territorio dipendente e tale ritiene pure il distretto di Tolmino. "*\*Saputo dal rev.do Orazio Liliano che l'arcidiacono goriziano, per disposizione, come disse, dell'arciduca d'Austria, è andato a Tolmino e nelle altre parti soggette alla giurisdizione spirituale del capitolo per fare una visita allo scopo di controllare se la gente viva da buona cristiana e cattolica ecc., atteso che una tale visita in qualsiasi modo tenuta torna a pregiudizio della giurisdizione capitolare ed all'ill.mo signor patriarca nostro ecc.*", si decise di mandare due canonici Nicolò Trovamala e

<sup>191</sup> AMC Def n. 31, 10-2-1581, p. 211v. "*ut fieri deberent et aequum est, libros exactionum suarum factarum a colonis qui saepe numero et variari et mutari solent tam per successiones filiorum et nepotum quam per cessiones et venditiones jurium colonorum personis extraneis et similiter de colonis achidiaconatus a quibus dictis decimarius exigat. Diffinitum fuit quod ab hinc exprimat in incantationibus et ita observetur, videlicet quod emptor decimae Tulmini in capite mensium sex post finitum annum conductionis suae, teneatur et debeat exhibere reverendo capitulo libros duos separatos alterum scilicet decimae et alterum archidiaconatus cum omnibus et singulis colonis suis specificatis nominibus modernis et exactionibus quibuscumque et fideiussoribus contitutis, transactis dictis sex mensibus ut supra non possint a dicto tempore citra aliquam accipere utilitatem ex lucris et distributionibus quotidianis donec et quousque fuerint ipsi libri exhibiti*".

<sup>192</sup> AMC Def n. 31, 16-11-1583, p. 27v.

<sup>193</sup> AMC Def n. 31, 18-8-1581, p. 242v.

<sup>194</sup> AMC Def n. 31, 1-9-1581, p. 243.

Girolamo a Porta ad informare il vicario generale<sup>195</sup>. Il capitolo è un ostacolo alla centralizzazione voluta dal concilio tridentino, ma nel caso, visto il nuovo pericolo austriaco, appella all'“avversario” aquileiese.

“\*A proposito del calendario gregoriano definito dal nostro papa, non adottato ancora a Tolmino e in altri luoghi del dominio arciducale in spirituale soggetti al rev.do capitolo, si decise di scrivere al vescovo Cattareno, vicario generale (Paolo Bisanti vesc. di Cattaro), facendo presente che nonostante le lettere spedite su tale questione al capitano di Tolmino (e secondo il contenuto delle stesse lettere), perché la rev.da signoria provveda, visto che i parrocchiani e la gente suindicati, ignorate le disposizioni penali della stesso signor capitano, non intesero obbedire né adattarsi al nuovo calendario se prima non giunge loro l'ordine del Ser.mo Principe loro signore”<sup>196</sup>. Si tratta della riforma del calendario voluta da Gregorio XIII nel 1582, facendo che al 4 ottobre succedesse il 15 ottobre con la cancellazione di ben 11 giorni per adeguarsi all'anno solare. La gente è tradizionalista e un tale accorciamento risultava di difficile comprensione e gestione per crediti, debiti e scadenze di contratti, comprese le ricorrenze religiose ed i testi liturgici: solo l'intervento della suprema autorità poteva ovviare a tanto disagio<sup>197</sup>.

(13) **Pre Antonio Penuria (1584-1591) ♣** Nella visita del 1584 si parla come vicario di Tolmino di pre Antonio Penuria. Quando, perché e come? Teniamo per buono l'anno indicato, sicché Acazich vi è rimasto solo tre anni<sup>198</sup>. Il motivo dovrebbe essere il concubinato recidivo, ma la situazione non migliorerà con il successore.

Nel 1586 l'“*episcopo Brittonoriense*” presso il ser.mo Carlo Arciduca d'Austria “*ac visitator Comitatus Goritiae et capitaneatus Tulmini*”, si è presentato anche a Tolmino. In tale occasione sequestra parte delle decime capitolarie di Tolmino, cioè quelle di Caporetto e Plezzo-Saga, mettendole a disposizione dei fedeli per gli adempimenti conciliari nelle rispettive chiese e per un congruo compenso ai rispettivi vicari. I can. Dario Bernardo e GB. Scarsaborsa, affiancati al nunzio-visitatore dal capitolo, avevano avvertito dell'imminente sconvolgimento “*cum diminutione cultus divini*”, si capisce del capitolo che si rivolge al patriarca per avere protezione<sup>199</sup>. Si chiedono informazioni a pre Antonio Penuria vicario di Tolmino “\*che quanto prima informi questo capitolo della privazione decisa dall'ill.mo e rev.mo Nunzio Apostolico”<sup>200</sup>. Dunque pre Acazich sarebbe stato rimosso e si può capire perché.

Nelle visite del 1586 si ordina di parificare le sepolture nella chiesa di Sant'Odorico al livello del pavimento per non ostacolare il passo<sup>201</sup>, ma non si affrontano le ordinanze del visitatore, anzi “\*che si scrivano delle lettere ai vicari di Tolmino, Volzana, San Vito, Circhina e Chinesa richiamandoli a non permettere visite alle rispettive chiese soggette a questo capitolo da qualsiasi visitatore privo di autorità speciale per visitarle da parte del titolare legittimo e secondo le richieste espresse e nel caso che ciò succedesse s'informi il

<sup>195</sup> AMC Def n. 31, 22-1-1582, p. 244. “*Audito reverendo Horatio Liliano audivisse ab archidiacono Goritiensi quod ipse archidiaconus de commissione (ut dixit) serenissimi Principis archiducis Austriae, est equitatus Tulminum et ad alia loca subiecta jurisdictioni spirituali huius capituli ad faciendam certam visitationem sub nomine perquirendi an christiane et catholice vivant etc. Quae visitatio quomodocumque fienda esset prejudicialis reverendo capitulo et reverendo illustrissimo domino domino patriarchae nostro etc.*”.

<sup>196</sup> AMC Def n. 32, 11-8-1583, p. 20v. “*In materia calendarii Gregoriani sanctissimi domini nostri Papae, non observati tam Tulmini quam aliis locis sub dominatione archiducali in spiritualibus subditorum reverendo capitulo, diffinitum fuit quod scribatur episcopo Cathereno et vicario significando eius dominationae reverendae quod nonobstantibus litteris in hac materia scriptis magnifico capitaneo Tulmini (et ut in litteris ipsis) ad hoc ut eius dominationae reverendissimae provideat, stante quod parrocchiani et populi iam dicti, spretis etiam mandatis poenalibus domini domini capitanei, noluerunt obedire neque observare calendarium praefatum nisi prius habuerunt in mandatis ab eorum serenissimo Principe eorum domino*”.

<sup>197</sup> DUNCAN 1999, p. 372.

<sup>198</sup> ACC Vis arc VI, giugno 1584.

<sup>199</sup> ACC Vis pont, 19-4-1586, p. 32.

<sup>200</sup> AMC Def n. 32, 22-4-1586, p. 118. AMC Def n. 32, 15-5-1586, p. 120v. “*ut quamprimum debeat notitiam dare huic capitulo de privatione per illustrissimum et reverendissimum Nuntium Apostolicum*”.

<sup>201</sup> ACC Vis arc I, 15-6-1586. ACC Vis arc I, 17-6-1587.



capitolo perché possa intervenire con puntuale delucidazione ed a proposito"<sup>202</sup>. In occasione delle visite ci si lamenta degli abusi della comitiva, *"\*come i cancellieri e gli ufficiali che accompagnano il rev.do Arcidiacono che percepiscono dalle chiese visitate degli omaggi in denaro contro il decreto del Concilio di Trento"*. Si decide di versare al cancelliere 40 lire *"\*come stipendio e compenso delle visite sia in monte che al piano"* e glieli deve versare il canipario prelevandoli *"\*dalle condanne che emette il gastaldo capitolare sia in cause civili che criminali"*<sup>203</sup>.

Nella visita del 1587 si impone a pre Antonio Penuria di *"\*allontanare la concubina dalla quale ebbe dei figli"*, pena la rimozione; *"\*non deve abitare con lei in qualsiasi modo e neppure frequentare la sua casa, anzi per nulla ed in nessun modo avere a che fare con lei e lo stesso giorno fu steso il mandato e consegnato dal messo Giobatta Aranda come riferì a me cancelliere"*<sup>204</sup>. Salvaguardato l'onore del capitolo, compromesso dall'irruzione dal visitatore apostolico, si richiama il vicario *in formis* e tanto basta.

Nel frattempo il vicario è impegnato *"\*a motivo delle spese da affrontare contro i parrocchiani di Caporetto per la copertura delle spese incontrate per la provvisione di apparati di quella chiesa"*. La causa si dibatte nel foro di Graz, dunque discosto e dispendioso tanto che pre Penuria si rivolge al capitolo per un aiuto. *"\*Si decise per la maggior parte dei votanti di versare a pre Antonio sei rainensi in aiuto per la lite e si scrivano delle lettere di raccomandazione a qualche protettore in Graz perché acceleri la causa visto che il prete è davvero povero"*<sup>205</sup>.

Il visitatore aveva sequestrato le decime proprio per provvedere alla esecuzione delle riforme imposte dal Concilio di Trento e richiamate sistematicamente dagli arcidiaconi nelle visite annuali. La scusa di tutti, credibile, era che le chiese non disponevano di rendite adeguate per tali spese, dunque sembrò logico al visitatore mettere mano alle decime capitolari nelle vicarie di Plezzo e Caporetto.

Si approfitta delle contestazioni austriache per rivendicare dal patr. G. Grimani, *"omni cum reverentia"*, la restituzione al capitolo della giurisdizione in *"matrimonialia et criminalia cleri"* e l'appoggio presso l'Arciduca d'Austria, *"\*visto l'imminente pericolo per la giurisdizione spirituale del rev.do capitolo a causa della erezione, per quello che si sente dire, di un vescovado a Gorizia, concesso dal santissimo signor Papa"*<sup>206</sup>. Sisto V era premuto dall'arciduca per una qualsiasi soluzione, purché autonoma dal patriarcato d'Aquileia. Si rinnova la richiesta e ritornano le solite scuse, il sospetto di aspirare ad una chiesa germanica, sottoposta più all'impero che al papa e non disponendo di beni, si cercava di mettere mano ai beni ecclesiastici per dotare la nuova diocesi goriziana con mensa vescovile, capitolo e chiesa cattedrale. In pratica il capitolo convergeva con le tergiversazioni papali, ma gli interessi concorrenti non lo garantivano dai colpi di mano come stava già avvenendo sui due fronti: decime e giurisdizioni<sup>207</sup>.

<sup>202</sup> AMC Def n. 32, 12-8-1586, p. 129v. *"Quod scribantur litterae vicariis Tulmini, Volzanae, Sancti Viti, Circhinae et Chinesae eos admonentes ut non sinant visitare ecclesias subditas huic reverendo capitulo in illis partibus per quempiam dominum visitatorem non habentem auctoritatem specialem visitandas a domino a quo et de praemissis, quatenus casus evenerit detur notitia praelibato reverendo capitulo ut possit consultius provideri"*.

<sup>203</sup> AMC Def n. 32, 23-10-1587, p. 172. *"ut cancellarii et officiales commitantes dominum Archidiaconum perciperent ab ecclesiis visitatis quaedam emolumenta in pecunia contra decretum et mentem Concilii Tridentini... pro stipendio et mercede visitationum tam in montibus quam in planis... ex condemnationibus quae fient a reverendo gastaldione tam ex causis criminalibus quam civilibus"*.

<sup>204</sup> ACC Vis arc I, 17-6-1587. *"expellere concubinam ex qua filios suscepit... ne cum ea quoquomodo habitare nec eius domicilium frequentare immo numquam adire aliter et dicta die praesentatum fuit mandatum praefato vicario videlicet presbitero Antonio Penuria per preconem Juhannem Baptistam Arandam ut ipse mihi cancellario retulit"*.

<sup>205</sup> AMC Def n. 32, 26-2-1588, p. 180. *"occasione expensis fiendis contra plebesanos de Caporeto pro solvendis rebus ecclesiae dicti loci... Diffinitum fuit per maiorem partem suffragantium quod eidem presbitero Antonio dentur raynenses sex in subsidium litis, scribantur quoque litterae favorabiles ad Graz alicui protectori ut praestet ei aliquem favorem pro expeditione habenda cum sit pauper sacerdos"*.

<sup>206</sup> AMC Def n. 32, 15-9-1588, p. 198v. *"stante imminente periculo iurisdictionis spiritualis reverendi capituli propter concessionem episcopatus Goritiae ut dicitur concessi a sanctissimo domino domino Papa"*.

<sup>207</sup> PASCHINI 1975, p. 814.

Nella visita del 1589 le chiese di Sant'Odorico e di Santa Maria hanno finalmente acquistato il messale di rito romano; il vicario indica gli inconfessi: ser Bonino e ser Girolamo Formentini *"\*qui residenti; ser Bonino disse di confessarsi a Cividale, ma ignora se sia vero o no"*, ser Guglielmo gastaldo di Tolmino e la signora Faronica vedova di Cristoforo Busecchio<sup>208</sup>. L'anno dopo ancora ser Girolamo Formentino *"\*che per delle inimicizie disse di non essersi confessato e comunicato già da due anni. Lo stesso il signor Guglielmo Cimpriz e la signora Marina sua moglie i quali coniugi per due anni non si sono confessati. Lo stesso la signora Faronica vedova del signor Cristoforo già cancelliere dei signori consorti. Ancora Paolo Corincich di Loch ora residente in Tolmino"*<sup>209</sup>. Sembra che i più renitenti ad un comportamento sociale conforme siano proprio le autorità di qualsiasi ordine e grado, un po' per non mischiarsi con il popolino e più per riserve luterane, specie se teutonici.

Nel 1591 il visitatore ordina di sistemare il tabernacolo di Sant'Odorico *"\*sopra l'altare maggiore oppure restaurarlo ed ornarlo adeguatamente"* con tavole, panno rosso ecc. *"\*Si rinnovi la mensa dell'altare maggiore con un'altra mensa in pietra o la si adegui con tavole alla romana in modo che si possa celebrare più comodamente visto che è spezzato l'angolo sulla sinistra a causa del terremoto"*. Inconfessi i soliti: o si ravvedono o *"\*siano allontanati dalla chiesa"*<sup>210</sup>. Gli altari in genere seguivano, in tutto il patriarcato aquileiese, il modello dell'artistico altare di Ratchis con altezza pari alla sezione aurea della base (nel caso b. m. 1,45, h. m. 0,89, cioè 1,45 : 1,618 (numero aureo) = 0,89), il rettangolo quadrilungo o quadrato sole. Ora la sistemazione del tabernacolo al centro dell'altare comporta una base doppia dell'altezza, il doppio quadrato-cubo con profondità pari all'altezza: *"palmi 10 per 5"*. Il modello di Ratchis corrispondeva ad un tipo di chiesa popolare o Popolo di Dio, mentre il secondo ad una concezione di chiesa centralizzata e verticistica. L'eucaristia diventa la "cosa" consacrata per eccellenza da un "coso" consacrato, il sacerdote, ad uso e consumo dei non consacrati, la massa battezzata; due classi, chierici e laici<sup>211</sup>.

(14) **Pre Tommaso Achacich** (1592+1614) ♣ Il vicario pre Antonio Penuria desidera tornare a San Leonardo e rinuncia a Tolmino con l'assenso del capitolo; lo sostituisce pre Tommaso Achacich di San Floriano del Collio che al concorso riesce eletto<sup>212</sup>. È un ritorno.

Il luogotenente di Gorizia scrive al capitolo *"\*per contribuire con un aiuto alla guerra contro i Turchi"*. I canonici, *"\*tenuto presente della povertà di questa mensa capitolare e del gran numero del personale residente del capitolo, decisero di sprecarsi per 100 piccoli"*. Ma ulteriori lettere del luogotenente di Gorizia sollecitano un ulteriore impegno *"\*in aiuto della guerra santa contro le smisurate schiere turchesche a nome del ser.mo Arciduca d'Austria. Gli si dia in contributo per detta guerra 200 fiorini da prelevarsi dalle distribuzioni per la festa di san Giacomo prossimo venturo"* e li si mandi a 'sto prelibato luogotenente<sup>213</sup>. Questa volta la miseria morde servi e padroni; ma che il capitolo una volta nella sua storia abbia riconosciuto una sua condizione florida è un'attesa insoddisfatta: se la povertà offende la sua dignità non c'è benessere che non la onori.

<sup>208</sup> ACC Vis arc VI, giugno 1589. *"hic habitantibus, sed dixit ser Boninus se confiteri in Civitate Forumjulii, sed ignorare si sit verum vel ne"*.

<sup>209</sup> ACC Vis arc VI, 15-6-1590. *"qui propter inimicitias dixit iam annis duobus in circa non suscepit etc. Item dominus Guglielmus Cimpriz et domina Marina eius uxor qui jugales per annos duos non fuere confessi. Item domina Faronica uxor relicta quondam domini Christophori Busichi olim cancellarii magnificorum dominorum consortum. Item Paulus Corincich de Loch nunc habitans in Tulmino"*.

<sup>210</sup> ACC Vis arc II, 17-6-1591. *"super altari maiori vel aptari ornarique bene... Alio lapide altaris maioris vel aptetur ita tabulis ligneis juxta morem romanum quod possit in eo commodius celebrare cum deficiat in angulo evangelii ob terremotum qui dissipavit cornu illud... expellentur ab ecclesia"*.

<sup>211</sup> NAZZI 2007, cap. VIII.

<sup>212</sup> AMC Def n. 32, 22-10-1592, p. 292. AMC Def n. 32, 19-11-1592, p. 293.

<sup>213</sup> AMC Def n. 33, 25-2-1594, p. 30. *"occasione suffragii dandi pro bello contra Turchos... consideratis considerandis habito respectu ad paupertatem huius mensae et multitudinem dominorum residentium, decreverunt dari debere in suffragium dicti belli claynenses 100"*. AMC Def n. 33, 14-5-1594, p. 43v. *"suffragium pro sacro bello contra Turchas immanes nomine Serenissimi Archiducis Austriae, quod scilicet detur in auxilium dicti belli florenos ducentos extrahendos ex paga sancti Jacobi proxime futuri"*.

Alla visita del 1594 pre Tommaso Achacich indica per la pieve anime di comunione 1404, numero stranamente esatto, da arrotondarsi con un terzo di non comunione, per un totale 2000 ab. circa. Il numero è assai modesto, ma perfettamente in linea con la consistenza della demografia generale. L'anno dopo gli raccomanda di trasferire fuori chiesa il deposito di merci<sup>214</sup>, sistemato al suo interno; il vicario ne usufruiva per uso personale.

Il patriarca Francesco Barbaro (1593-1616) è uno dei presuli più prestigiosi che Aquileia abbia mai avuto, un po' come san Paolino (787-802) suo predecessore, esecutore zelante e non poco illuminato degli indirizzi del Concilio di Trento nel patriarcato aquileiese. È secondo solo ai milanesi Carlo (1564-1584) e Federico (1595-1631) Borromeo<sup>215</sup>. In questo senso consideriamo la sua virtuosa moderazione come frutto della tradizione aquileiese, assai più renitente agli strappi delle *novitates* di quella milanese, a parte la continuità della liturgia ambrosiana. Basta pensare alla "fedeltà" riconfermata della chiesa di Como ad Aquileia, mai venuta meno pur così vicina a Milano.

Già da vicario *in spiritualibus* del patr. Giovanni Grimani (1545-1593) aveva emanato un *Monitorium* per la delineazione della nuova figura del prete e si dava da fare per l'erezione del seminario: *La Fabriche dai predis*<sup>216</sup>, secondo i seguenti criteri: 1- natali da legittimo matrimonio i cui genitori *"\*risultino conviventi per molti anni coniugati in legittimo matrimonio e considerati come tali"*, dove torna il tipico matrimonio "privato" della tradizione aquileiese in salsa tridentina; 2- se l'aspirante sia figlio o nipote di eretici o sospetti tali per frequentazioni, letture di libri ecc.; 3- che non sia epilettico, furioso, lunatico; 4- né zoppo, orbo dell'occhio sinistro detto canonico o deforme in ogni modo; 5- sposato una volta sola con una vergine e non sposato da chierico, dunque la frequenza non rara di sposati che accedono al sacerdozio una volta divenuti vedovi o astinenti; 6- non delinquente; 7- non dedito all'ubriachezza; 8- scadenze: tonsura e i primi tre ordini minori dopo i sette anni compiuti, accolitato dopo 12 anni e dopo aver servito per un anno in parrocchia, suddiaconato non prima dei 22 anni e diaconato dei 23 anni, presbiterato dai 24 anni in poi; 9- rispettare gli intervalli per gli ordini sacri; 10- testimoniali di buon servizio precedente; 11- disporre di un beneficio ecclesiastico o patrimonio personale adeguato<sup>217</sup>.

Nel 1592 aveva promosso il tribunale dell'Inquisizione, sia pure con moderazione e facendo appello ai buoni sentimenti quali la pazienza, ma non ignorando la sanzione sempre incombente a proposito dell'eresia. In Cividale si pubblica il Giubileo, cioè penitenza generale con indulgenze ed obbligo di confessione e comunione con denuncia degli eretici o supposti tali, compresi i familiari<sup>218</sup>. Divenuto patriarca tiene un Sinodo nonostante tutte le resistenze ed i sabotaggi dei tre capitoli, gelosi della loro giurisdizione *"quasi episcopale"*. Nella visita a Cividale del 1593 consegna ufficialmente le Costituzioni e vuole che vengano diffuse tra i vicari capitolari ed osservate, nonostante qualsiasi riserva<sup>219</sup>. Al Sinodo di San Daniele del 1595 il capitolo invia degli incaricati per controllarne lo svolgimento, dato che *"\*potrebbero sorgere dei pregiudizi ed altro... con l'autorità di proporre e rispondere, di protestare e di fare ogni intervento necessario ed opportuno per la salvaguardia dei diritti del capitolo"*<sup>220</sup>. Nonostante tutte le resistenze e riserve le Costituzioni di quel Sinodo fondamentale<sup>221</sup> vennero stampate e l'acquisto imposto a tutto il clero ed entro la festa di san Donato (21 agosto), tutti *"\*devono mostrare di possedere le Costituzioni sinodali sotto pena di 40 denari"* da

<sup>214</sup> ACC *Vis arc IV*, giugno 1594. ACC *Vis arc IV*, giugno 1595.

<sup>215</sup> DE BOER 2004.

<sup>216</sup> BELLINA 1999.

<sup>217</sup> AMC *Def n. 32*, gennaio 1591, p. 257. *"per multos annos tamquam legitime coniugati cohabitaverunt et pro talibus sunt habiti"*.

<sup>218</sup> AMC *Def n. 32*, 19-1-1592, p. 280.

<sup>219</sup> AMC *Def n. 33*, 12-9-1593, p. 57.

<sup>220</sup> AMC *Def n. 33*, 12-10-1595, p. 96v. *"oriri possent aliqua praejudicia et alia... qui habeant auctoritatem proponendum et respondendum protestandum et alia agendi necessaria et opportuna pro conservatione iurium reverendi capituli"*.

<sup>221</sup> MARCUZZI 1910, p. 240.

devolversi a beneficio della costruenda cappella del Santissimo Sacramento nella collegiata cividalese<sup>222</sup>.

Nel 1596 si tiene il Concilio provinciale nel quale si traducono i decreti del Tridentino secondo le esigenze locali. C'è un'attenzione tutta particolare per il cosiddetto Illirico a riguardo dei testi sacri e dell'uso della lingua "illirica" al riguardo. Non interessa direttamente il distretto di Tolmino anche se un certo influsso non può non averlo avuto nel prosieguo del tempo. *"\*I vescovi che esercitano nel Litorale Adriatico, dove si usano il Breviario ed il Messale in lingua illirica, si preoccupino di farli controllare ed emendare diligentemente da personale dotto e pio, competente in quella lingua. È da augurarsi tuttavia che la diligenza dei vescovi illirici introduca a poco a poco il Breviario Romano insieme al Messale ed al Rituale dei Sacramenti di Rito Romano, ciò che per la loro pietà e prudenza non gli sarà affatto difficile fare, specie se inizieranno con lo scegliere giovani chierici, selezionandoli fin dalle scuole del seminario in base allo studio e all'ingegno; quindi, formati poco a poco, li potranno impiegare per quest'opera pia. Questo in prospettiva, perché non si può pretenderne l'esecuzione immediata, anche se lo suggerirebbero la loro prudenza e una distinta pietà verso Dio. Basterebbe, se ti convince, ciò che qua e là constatiamo nella redazione dei libri latini ed italici: questi libri sono pieni di inesattezze; si può ben supporre che se ne trovino molti di più nei loro testi che nei nuovi che vengono letti da molti di più e li emendano; quelli invece li leggono in pochi e per di più illetterati incapaci così di rilevare gli errori e correggerli. Quello che si è detto del Breviario, del Messale e del Rituale dei Sacramenti non intendiamo applicarlo al Catechismo Romano, già tradotto in lingua illirica per disposizione di papa Gregorio XIII (come ci è stato riferito da alcuni), testo che invece auspichiamo sia spesso in mano e letto dal clero illirico di modo che sia sempre disponibile nella lingua materna ed i sacerdoti possano insegnare al popolo le verità necessarie alla salvezza. Curino i vescovi che una copia dello stesso catechismo perfettamente corretto sia posto nell'archivio vescovile sul modello del quale siano conformati e corretti quelli che si stamperanno in seguito. Infatti dove si tratta di articoli di fede e di Sacramenti sono inevitabili gli errori per l'ignoranza della lingua altrui e per l'incuria degli stampatori e molto di più per la malizia degli eretici, la cui azione corruttrice si espande ovunque, a meno che dai vescovi, che non conoscono la lingua di quella provincia, posto rimedio alla carenza, li possano smascherare in modo convincente. E non solo si deve badare ai popoli illirici che possano avere il cibo della parola di Dio che i curati attingono dal suddetto catechismo, ma sia curata anche una traduzione in lingua illirica della Riforma del Matrimonio secondo il Concilio Tridentino con gli impedimenti e le pubblicazioni che ne impediscono la celebrazione, promulgandoli e spiegandoli al popolo da parte dei parroci una volta al mese nei giorni di festa subito dopo la predica. Lo stesso stabiliamo riguardo alla dottrina cristiana che affidiamo e raccomandiamo alla vigilanza e al senso del dovere dei vescovi". Il seminario: *"\*Nei centri della provincia aquileiese abbiamo sentito e con incredibile gioia abbiamo pure visto (dei seminari); ma ci addolora sapere che, per gravissime difficoltà, la nostra chiesa metropolitana sia ancora sprovvista del seminario. Ordiniamo che i vescovi dell'Istria istituiscano un unico seminario per l'intera regione per la formazione del clero... perché procedano alla diffusione della retta dottrina e all'eliminazione delle eresie... in modo suavisivo... I vescovi facciano in modo che la ricompensa, in realtà modesta (là dove almeno vi è consuetudine di onorarla), non renda la visita gravosa ed onerosa; sappiano di essere dei pastori non degli sfruttatori e così imparino a trattarli non come sudditi da dominare, ma dimostrino di amarli come figli e fratelli... visto che spesso per la correzione è più proficua la benevolenza che l'autorità, più l'esortazione amorevole che l'imposizione imperiosa, insomma più la carità che il potere, allora va mescolato il rigore con la mansuetudine, il giudizio con il perdono, l'autorità cioè va usata con levità, in modo che senza eccessivo rigore sia mantenuta una disciplina salutare e necessaria tra i popoli. Solo dopo, là dove è richiesta una certa severità, si può legittimamente passare a modi più sbrigativi e gravi; che se poi**

<sup>222</sup> AMC Def n. 33, 8-8-1596, p. 146. *"debeant ostendisse penes se haberi constitutiones synodales sub poena pro quilibet denariorum 40"*.

anche questi si dimostrano inefficaci, allora si può e si deve procedere ad renderli inoffensivi, per salvaguardare dalla peste ereticale i fedeli ben disposti... È invalso un abuso vero e proprio, ad esempio nei villaggi... che i curati che confluiscono dalle vicarie circoscrizioni, per partecipare alle feste di dedicazione di qualche chiesa, trascurando i rispettivi fedeli e non vergognandosi di lasciarli senza messa, ciò che porta con sé un tratto d'avarizia molto grave se non pure di ambizione, specificato nella tendenza ad approfittare della circostanza per ingozzarsi nei pranzi"<sup>223</sup>.

Per il seminario il problema stava nella struttura dei capitoli le cui prebende erano destinate ad un titolare di diritto indiscutibile. Distrarre una prebenda per il seminario comportava una procedura giuridica riservata alla Santa Sede. I capitoli "allevavano" per loro conto dei chierici, impiegati nel servizio liturgico, dotandoli di prebendicole già predisposte per la bisogna. Entro i 22 anni dovevano accedere agli ordini maggiori, altrimenti venivano licenziati. Il patriarca, cosciente delle difficoltà della sua iniziativa, raccomanda di costituire frutti e decime per i chierici in seminario presso la metropolitana, dove potevano esercitarsi. Ma un seminario centrale significava esporre il capitolo ad una mortificazione economica e giurisdizionale. Sorgerà agli inizi del '600, ma per pochissimi privilegiati che ne avranno i mezzi"<sup>224</sup>.

Il testo del Concilio provinciale riportato, intriso di estrema ansia pastorale, di espressioni spirituali le più suasive che fanno appello alla fede, allo zelo e alla devozione, comprese le migliori virtù di un santo sacerdote e del migliore fedele, è pure la pianificazione esemplare ed il senso ultimo dell'uniformità perseguita dal centralismo romano: un saccheggio sistematico, con accenti non poco razzisti di un tristo futuro, la solita prospettiva delle *gesta Dei per Francos*, il compito civilizzatore delle crociate, l'opera suasive ed educatrice

<sup>223</sup> ACAU Sinodi 1596. "*Qui illyricam oram colunt, episcopi in qua Breviarium et Missale lingua Illyrica in usu habentur, curent, ut illa diligenter adhibitis doctis et piis viris, qui linguam illam callent, revideantur et emendantur; optandum tamen esse, ut episcoporum Illyrici diligentia sensim Romani Breviarii usus cum Missali item Romano et Rituali Sacramentorum induceretur, quod efficere pro eorum pietate ac prudentia non fuerit sommopere difficile, si iuniores clericos et ex seminariis scholis selectos, qui studio et ingenio magis proficiunt, exercere sensim coeperint et ad opus hoc pium studiose promoverint. Hoc in optatis; executio praescribi non potest, praescribet autem prudentia illorum et singularis in Deum pietas. Satis erit si tibi persuaserint, quod passim experimur in librorum latinorum et italicorum lectione, illos libros mendis scatere, multos complures probabili coniectura errores esse in illi, quam in novis, quos quam plurimi legunt et iidem emendant, illos autem pauci et illitterati, qui corrigenda diiudicare non norunt. Quae autem de Breviario, Missali et Rituali sacramentorum statuimus, in eam volumus partem accipi, ut non comprehendat Chatechismum Romanum in Illyricam linguam Gregori XIII iussu (quod est ad nos per certos homines allatum) conversum, quem cupimus a clero illyrico frequenter tractari et legi, ut sit hic materna lingua sacerdotibus Illyriae in promptu ad populos docendos quae ad salutem necessaria sunt. Curent autem episcopi ut exemplar aliquod eiusdem Chatechismi emendatissimum in Archivio Episcopali reponant ad cuius praescriptum emendatio recognosci et approbari in futurum tempus possit, cum illa quae chatechismo comprehenduntur, ubi de articulis fidei ac de Sacramentis tractatur, periculose alterius linguae ignorantione seu impressorum vitio pateant, periculosius vero nequitia haereticorum, quorum corruptio nisi ab episcopis, qui Provinciae illius linguam non norunt, parato remedio convinci possit, longius dimanabit. Ne autem Illyricis populis prospiciendum est, ut verbi Dei pabulum, quod ex praedicto Chatechismo curati haurient, habere possint; ita etiam curandum ut caput primum de reformatione matrimonii ex Concilio Tridentino cum impedimentis matrimonii et declaratione temporum, quibus nuptiae prohibentur, habeant in linguam illyricam concursus idemque semel in mense promulgare et declarare populo dominicis diebus post praedicationem verbi Dei parochi curent. Idem de Doctrina Christiana illis gentibus tradenda omnino statuimus, quod episcoporum vigilantiae et religionis serio committimus et commendamus... unicum ac illud quidam commune Seminarium institui pro communi Regionis commodo ad cleri propagationem et ecclesiasticae disciplinae restitutionem... ut sanam orthodoxamque doctrinam expulsi haeresibus inducant... moderato... Omnes amplexari, ut moderato etiam contenti equitatu, ac famulatu quam celerrime, debito tamen tempore cum diligentia, visitationem absolvant... Procurationem vero modestam exhiberi (ubi consueverit) curent episcopi, ne gravis onerosave sit visitatio... se pastores non percussores esse, atque ita praeesse subditos oportere ut non eis dominantur, sed illos tamquam filios et fratres diligant... cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam auctoritas, plus exhortatio quam comminatio, plus charitas quam potestas, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate adhibenda est, ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur... Post ubi gravitas ita postulet, ad aciora et graviora remedia descendere; sin autem nec ea quidam proficiant, illi submovendi, caeteras saltem oves contagionis periculo liberare... Abusum factum est, ut in pagis... curati qui ab omni parte circumstant, ad festum dictae dedicationis confluant et populos sua profectione missae sacro diebus etiam solemnibus fraudare non vereantur, quod autem avaritiae labem pre se fert, aut certe vel ambitionis, vel convivii appetendi cupiditatem indigne det".*

<sup>224</sup> PASCHINI 1902.

dell'Inquisizione, la violazione dei diritti degli individui, dei popoli e delle civiltà, la "democrazia" imposta con la violenza più subdola come nel caso presente. Dio si è inopportuno sprecato nella distribuzione dei suoi "maxima dona" a chi ha voluto, senza guardare in faccia a nessun popolo eletto o istituzione esclusiva. *Ad quid* tanta saggezza se tutto deve essere spazzato via, se con la scusa degli errori di stampa, si deve clonare Roma da un capo all'altro del mondo? Che suggestione questo cattolicesimo così solenne, immerso nelle volute d'incenso, all'unisono gregoriano, nell'unica lingua latina; non è il *corus beatorum*, piuttosto il "galli cantus", non è un panorama solare, ma una nebbia densa. Programmare seminari per selezionare e plagiare i migliori aspiranti e lanciarli alla conquista del mondo è quello che si chiama Missione, caratteristica così specifica del cattolicesimo romano dei secoli successivi, in perfetta sintonia con la politica colonialista delle nazioni capitalistiche. Non ci si rendeva conto di imboccare una via già segnata da truppe mercenarie e da legioni straniere. Sappiamo di dire "cose eccessive", ma se non si dà ai fatti l'etichetta che si meritano non vale la fatica dedicarsi alla ricerca storica. Qui c'interessiamo di un piccolissimo angolo di mondo, il distretto di Tolmino, ma non è forse Cristo tutt'intero in ogni briciola consacrata? Ebbene è qui ed esemplarmente sulla pelle di un popolo che si gioca la zelante partita pianificata dal Concilio di Trento. Per un po' le cose appariranno nel loro verso migliore, ma la mala pianta non tarderà a dare i suoi frutti tossici.

In questo fervore anche le visite arcidiaconali diventano puntuali, anche se per Tolmino nel 1596 non ci sono rilievi particolari<sup>225</sup>. Nel 1598 il capitolo compie un atto di generosità verso pre Urbano Rubano capp.no del vicariato di Tolmino, concedendogli, "*in aiuto per poter vivere, visto il suo marasma senile, dieci ducati, in pratica un ducato al mese*"<sup>226</sup>. A parte la matematica, i capitolari sono "sensibili", anche se la loro rendita annuale raggiungeva 200 / 300 ducati cd.<sup>227</sup>.

Nel 1598 si richiama una disposizione generale del 1596 "*sulle visite alle chiese filiali da farsi sui monti*": l'arcidiacono "*deve visitare, oltre alla solita visita, tutte le chiese filiali di una matrice sola alla volta, scelga quella che preferisce. Nell'anno dopo per quanto gli sarà possibile visiterà il resto delle filiali*". Si precisa: "*Si visitino le chiese sui monti, unite a questa insigne collegiata e le filiali nel modo seguente... Oltre le solite chiese matrici che si visitano ogni anno, la chiesa di San Vito con le filiali, di Santa Maria di Idria con le filiali, di San Bartolomeo di Circhina con le filiali, di Santa Maria di Chinesa con le filiali e di San Lamberto di Ruth, il rev. arcidiacono dell'anno seguente 1599 è tenuto a visitare oltre alle solite matrici, tutte le filiali cioè di Tolmino, Volzana, Caporetto e Plezzo*". Il visitatore avrà come compenso 2 ducati, cioè 12 lire<sup>228</sup>. Si andava a cavallo; le strade erano poche e in montagna c'erano solo sentieri spesso impraticabili, le chiese filiali innumerevoli, la stessa attività di controllo una routine estenuante se non inutile, in pratica si andava a controllare i conti dei camerari ed a suggerire ammodernamenti che erano un auspicio già difficile per la matrice. Ad un certo punto si ricorse all'arma chimica o interdetto facile.

Il nuovo indirizzo non passa inosservato all'autorità locale. "*Sentita la relazione delle cose accadute durante la visita sia delle chiese matrici che delle filiali tenuta dall'arcidiacono rev.do Puppo, tenuto conto delle difficoltà e della violenza fatta dal signor capitano arciducale di Tolmino nella pretesa di avere le trascrizioni fatte durante la visita e ciò contro ogni suo dovere e le precisazioni presentate, si decise a pieni voti di notificare*

<sup>225</sup> ACC *Vis arc* giugno 1596.

<sup>226</sup> AMC *Def* n. 33, 20-3-1598, p. 213. "*in suffragium eius vitae cum sit senex et mente captus ducatos decem, videlicet ducatum unum pro quolibet mense*".

<sup>227</sup> TAGLIAFERRI 1976, 5-7-1599, p. 38.

<sup>228</sup> AMC *Def* n. 33, 27-4-1596, p. 218v. AMC *Def* n. 33, 9-6-1598, p. 222v. "*visitare debeat ultra solitam visitationem, filiales omnes ecclesias unius matricis quae maluerit. Anno vero proximo futuro quatenus possibilitas erit visitentur reliquae filiales... in materia visitationis ecclesiarum filialium in montibus fiendae... Visitentur ecclesiae de montibus anexae huius collegiatae insignis et filiales modo infrascripto... ultra solitas ecclesias matricis quae quotannis visitantur, ecclesia Sancti Viti cum filialibus, Sanctae Mariae de Idria cum filialibus, Sancti Bartholomei de Circhina cum filialibus, Sanctae Mariae de Chinesa cum filialibus et Sancti Lamberti de Ruthis; dominus archidiaconus anni futuri 1599 teneatur visitare ultra matricis solitas visitare omnes filiales videlicet Tulmini, Volzanae, Caporetti et Pletii*".

tutto ciò all'ill.mo rev.do nostro patriarca aquileiese perché quanto prima provveda alla salvaguardia di dette visite"<sup>229</sup>. Fin dal 1596 (vere dal 1574) "l'arciduca d'Austria aveva istituito in Gorizia un arcidiaconato con diritto di giurisdizione, anche se con questo non cessò la frequenza dei sudditi goriziani al tribunale patriarcale"<sup>230</sup>. Non è riportato il responso patriarcale "\*riguardo alle visite di Tolmino e alle scritture sequestrate dal capitano del luogo", ma sappiamo che il capitolo ha affidato la risposta al suo teologo<sup>231</sup>, per cui si può dedurre che ci voleva qualche argomentazione pertinente a convincere il patriarca dell'abuso commesso. I problemi del patriarca con l'arciduca austriaco non erano da meno e desiderio del presule era quello di ottenere il possibile, specie nel contenimento dell'eresia che imperversava impunemente in quei territori nonostante il suo impegno e l'impotenza dell'Inquisizione. Ma ciò che era permesso, sia pure sotto controllo, in territorio veneto, non era immaginabile in Austria e su questo punto bisogna riconoscere fra quei popoli e sue istituzioni una grado di civiltà superiore.

La fine secolo porta la peste ed il sospetto è, come al solito, che giunga dal nord, *Il male viene dal Nord, ab Aquilone* come da tradizione funesta. "\*Si spediscano lettere ai vicari sui monti per il pericolo imminente della peste da quelle parti perché provvedano a che le anime non muoiano senza la confessione"<sup>232</sup>. Come si contano le anime per abitanti, così ci si preoccupa delle anime invece dei cristiani; come non si distingue religione da politica, non si dovrebbe distinguere neppure anima da corpo.

Il conforto della confessione è un portato del Concilio tridentino, perché non c'era grande affanno per l'estrema unzione o viatico fra le nostre popolazioni. Più che insensibilità della gente, era disagio del parroco che avrebbe dovuto recarsi dovunque, giorno e notte, nella vasta e disagiata pieve a confortare i suoi moribondi col pericolo che risultassero insolventi. I tempi di comunicazione rendevano spesso inutile anche se dispendioso il servizio: "\*tenuto conto che ogni fatica pretende un compenso"<sup>233</sup> come ammoniva un cancelliere navigato. Non era ancora concepibile che lo zelo potesse compensare la fatica e la gente non pretendeva un tanto, per cui erano tutti d'accordo di affidarsi alla misericordia di Dio con gran risparmio per i vivi. Il terrore dell'inferno e la felicità del paradiso sono suggestioni di tempi comodi. Quando spunterà lo zelo, cioè il moto perpetuo, allora emergerà pure nella gente la paura dell'inferno ed il bisogno degli ultimi conforti, ma per molto tempo sarà un argomento di predica, strumentalizzato pure dal popolo quando voleva staccarsi dalla pieve per servizi in loco più puntuali ed economici.

Allo spirare del secolo il vicario di Tolmino pre Tommaso Achacich ha l'incarico dal capitolo di sbrigare la controversia tra pre Federico Franzil vicario di Plezzo e pre Antonio Salcano capp. della cappella di Santa Maria nella stessa chiesa<sup>234</sup>: gli si riconosce un ruolo quasi da foraneo per le vicarie austriache.

<sup>229</sup> AMC Def n. 33, 28-6-1598, p. 224v. "*Audita relatione de rebus gestis in visitatione in montibus tam matricium quam filialium ecclesiarum per reverendum Puppum archidiaconum, stante gravamina et vi facta per dominum capitaneum arciducalem Tulmini in accipiendis scripturis factis in dicta visitatione contra omne suum debitum et terminationes praesentatas, diffinitum fuit omnibus votis quod notificentur praemissa per litteras in bona forma illustrissimo reverendo domino patriarcha Aquileiensi et quamprimum provideatur indemnitati dictarum visitationum*".

<sup>230</sup> CALDINI 1930, p. 136.

<sup>231</sup> AMC Def n. 33, 25-7-1598, p. 227. "*circa visitationum Tulmini et scripturarum retentorum a capitaneo dicti loci*".

<sup>232</sup> AMC Def n. 33, 29-8-1598, p. 229v. "*Quod scribantur litterae vicariis in montibus stante imminente peste in illis partibus ut provideant ne animae pereant saltem sine confessione*".

<sup>233</sup> AMC Def n. 20, 1-3-1473, p. 75. "*Attento quod omnis labor appetit pretium*".

<sup>234</sup> AMC Def n. 33, 11-9-1599, p. 247.